ndo
detta
oven-
ll' Illu-
mici



NUOVO TRATTATO PRATICO
DELLE
SUCCESSIONI INTESTATE
SECONDO
IL CODICE NAPOLEONE.

NUOVO TRATTATO PRATICO

DELLE

SUCCESSIONI INTESTATE

SECONDO IL CODICE NAPOLEONE

DELL' AVVOCATO

LUIGI PICCOLI

PROFESSORE NELLA REGIA UNIVERSITA'
DI PAVIA

Riformato, ed arricchito di nuovi Alberi dimostrativi delle regole generali necessarie per conoscere i cambiamenti del nuovo Codice

COLL' AGGIUNTA

di molti casi anche risguardanti le materie che hanno rapporto colle Successioni Intestate e di altre relative importanti discussioni.

E

COLLA CONFUTAZIONE DI ALCUNE DECISIONI
DE' MODERNI SCRITTORI PRATICI NELL' ARGOMENTO.

MILANO 1810.

Dalla Tipografia Veladini.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE SENATORE

GIUSEPPE LUOSI

Gran Giudice Ministro della Giustizia, Gran Dignitario dell' Ordine della Corona di ferro, Grand' Aquila della Legion d' onore ec. ec.

ECCELLENZA

Porre quest' Opera sotto gli auspicj dell' E. V. era un tributo all' incessante attività e zelo con cui Ella pro-

tegge la marcia del poter giudiziario, che con tanta efficacia conserva la libertà civile; era da me dovuto a Lei che da quattro anni, tempo in cui graziosamente accolse un mio primo tratto di penna sulla stessa materia, mi scosse, mi animò, e mi trasse, per così dire, ad una nuova carriera; lo esigeva la prima Magistratura del Regno investita dal Grande Legislatore del più alto potere per la conservazione della Sua Legge, per sorvegliare sopra gli abusi, e gli arbitrj che ne sovvertono il vero spirito ed an-

nientano la sua forza attiva, e conseguentemente i benefici effetti che influiscono sopra i Popoli per cui fu fatta.

Il più saggio principio filosofico è lo scopo a cui mira il Sommo Monarca: felici noi ed i nostri posteri se una sola, e concisa Legge, ed una norma uniforme di Giustizia regoleranno i costumi, ed i diritti degli uomini.

L' impronto della novità non deve turbare l'uomo assennato, che con fredda ragione sa calcolare i vantaggi d' un' utile innovazione

più consona alle imperiose circostanze del tempo e del costume.

Quanti beneficj all' epoca di Giustiniano non resero all' umanità le sue riforme sopra molti oggetti compresi ne' tre primi libri delle sue istituzioni! Qual sicurezza nelle contrattazioni non risultò dalla L. 1. Cod. de Test., *che esclude la prova non iscritta a fronte della prova scritta! Quanta utilità non si trasse dall' ordinanza* 1667. *sotto Luigi XIV., che assoggettava ai registri pubblici gli atti dello stato civile dei Cittadini toglien-*

doli all' arbitrio ed all' incertezza a cui dapprima erano abbandonati senza, che la pubblica autorità si occupasse di garantirne la fedeltà, e la sicurezza!

Queste, ed altre riforme fecero un gran passo pel miglioramento della Legislazione; ma le filosofiche sanzioni del nuovo Codice segnarono l'estensione, di cui erano suscettibili colla scelta di quanto v' ha di buono nelle antiche Leggi, e togliendone le imperfezioni.

Uno dei titoli più interessanti è quello certamente

delle successioni intestate in cui si riconoscono varj ragionati cambiamenti, e modificazioni. Su questo ed altri ad esso relativi versa l' Opera ch' io all' E. V. consacro onde facilitarne lo sviluppo.

Sarò forse da taluno tacciato di soverchio coraggio perchè francamente mi slancio a confutare alcune opinioni de' riputati moderni scrittori pratici, le quali sono a mio credere sovversive del testo; ma l' analisi è il solo mezzo di rintracciare le verità. Se in questa mia fatica mi è dato di

manifestarne sarò ben contento di aver influito a garantirne con franca ragione la purità della nuova Legge, di aver potuto somministrare alla studiosa Gioventù i mezzi di ben separare con maturità di censura gli equivoci sulla retta interpretazione della medesima. Se queste verità sussistono ho motivo di lusingarmi, che l' eminente ingegno, e la profondità delle cognizioni che distinguono l' E. V. proteggeranno questo mio lavoro, che ad altra meta non tende, che a render illeso il nuovo Codice dagli atten-

tati dell' arbitrio e dell' errore.

Sono coi più vivi sentimenti di venerazione

Di V. E.

L' Osseq.mo e Risp.mo Servo
Avvocato Luigi Piccoli
Professore nella Regia Università di Pavia.

INDICE
DELLE MATERIE
CONTENUTE IN QUEST' OPERA.

PARTE I.

Delle Successioni legittime.

PARTE II.

PARTE III.

Delle Successioni irregolari.

PARTE IV.

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio.

OSSERVAZIONI
PRELIMINARI E TEORICHE.

Le leggi sono fondate sulla ragione; sono il risultato d' una calcolatrice filosofia con cui la maturità de' Legislatori cerca di conciliare il bene coi relativi interessi degli uomini, che uniti in tante separate società, quanti sono gli Stati, riconoscono dalle leggi civili la sicurezza della loro vita, e delle loro proprietà.

Ma se pur esse sorgono nel loro nascere limpide e luminose, le passioni degli uomini stessi sono quelle, che le alterano, che le corrompono. Un vile privato interesse ne fa tentare una sinistra interpretazione: il malizioso cerca di renderle oscure nella loro candida verità, e la stessa ignoranza, e l' errore concorrono a diversificarne gli effetti, e l' applicazione. Il commercio della stampa; l' ambizioso genio di troppo scrivere, l' introduzione più per mercimonio, che per giovare all' altrui istruzione, di tante traduzioni senza prima ben considerarne le opere originali

sono tutte cose, che servono a porre in contrasto ed a confondere le più sane disposizioni della legge. Sarà forse a me pure imputato un simile difetto, per aver azzardato con un primo spruzzo di penna appunto sulle successioni intestate secondo il nuovo Codice d'internarmi allo sviluppo di tale ramo di Legislazione fin dall' anno 1806: di aver continuato nell' anno 1808 col pubblicare l'opera delle Servitù prediali ridotte alla pratica coi rami incisi, e di voler dar ora nuova forma alla prima delle successioni; ma taccia per poco l'inquieta critica e ne ascolti i miei giusti motivi. Confesso il vero, fui di troppo sollecito a dare ai torchj quel primo opuscolo sulle successioni senza poter neppure sorvegliarne la stampa (essendo io domiciliato in altro paese) per cui è ripieno di molti errori, che persino in alcuni casi ne sovvertono il sentimento: ma ne sarò compatibile se avendo rinvenuto alcune alterazioni del vero senso del nuovo Codice nelle tavole aggiunte alla versione italiana uscita l'anno XI. dalla tipografia filantropica di Torino, tentai tosto di farle conoscere onde resti depurata la vera intelligenza del testo. L'altra opera sulle Servitù non è un' inutile vanità di penna per traffico di stampa; ma

per la sua novità dei preveduti casi pratici colle rispettive delineate figure deve considerarsi utilissima nella applicazion della legge: ed infatti bastantemente credo esserne giustificato dalla benefica accoglienza, con cui fu risguardata da S. A. I. il Principe Vice-Re, e dalle primarie Autorità del Governo a segno di destinarmi all'onorevole posto di Professore nella Regia Università di Pavia, e mi lusingo pure di esserne garantito dal pubblico compatimento. Se poi ora mi accinsi a rifondere, per così dire, il Trattato pratico delle successioni intestate, onde possibilmente ridurlo al suo completamento, egli è perchè non volli lasciar traccie forse troppo immature de' primi miei sforzi e mi credetti debitore di purgarlo, correggerlo e migliorarlo: e perchè parmi di non essermi ingannato nel riconoscere altri gravi essenziali equivoci corsi nelle opere di alcuni moderni autori, che scrivono pure in pratica nell' argomento, li quali equivoci sovvertono le massime, e le saggie disposizioni del Codice. Mi feci perciò un dovere di analizzarli, e di darne al pubblico gli opportuni rischiarimenti, assoggettandoli alla cognizione, e parere degli uomini maturi, e della maggior esperienza; onde non lasciar luogo ad errori,

ed inavvertenze che per mia rispettosa opinione mi sembrano in opposizione al vero senso della legge, laonde non servirebbero che a confonderne la sana teoria con tanto pregiudizio della prima studiosa gioventù, di alcuni più inesperti, e con sacrifizio dei diritti delle persone successibili.

La materia delle successioni intestate somministra uno delli più interessanti rami della Giurisprudenza. La stessa natura quasi ne segnò in società le eque misure per la distribuzione delle proprietà, che l' uomo è costretto di abbandonare, lasciando la vita: ma le umane passioni alcune fiate fanno dimenticare agli stessi padri, ai medesimi figli, ed ai più stretti congiunti quel naturale legame di parentela consolidato dalle leggi civili, che a diritto richiamerebbe la successione alle sostanze del parente defunto: e per questo le famiglie, che riunite in piccole società tra private pareti tanto influiscono alla prosperità pubblica, soffrivano l'amarezza di vedersi rapite o per eventualità di sesso diverso, o per sofistico calcolo di qualità di congiunzione, o per mal intese superstiziose od ambiziose prodigalità, in parte o tutte quelle proprietà, che, può dirsi, naturalmente sarebbero cadute in lo-

ro benefizio, se alcuni non sentissero la barbara manìa di dar legge anche dopo la morte alle future generazioni. A tutto ha provveduto il nuovo Codice, ed in questa parte di nuova legislazione avremo motivo di riconoscere moltissime modificazioni, e ragionati cambiamenti, che faranno sentire a coloro a' quali è spiacevole tutto ciò che ha l' apparato d' innovazione, i benefici effetti delle migliorate disposizioni in confronto delle cessate leggi, ed in tali particolarità specialmente dello stesso Diritto Comune.

Ne' diversi tempi della Romana legislazione, che sofferse gran cambiamenti a traverso della barbarie de' secoli, alcune volte videsi prediletta la diversità di sesso, alcune altre annientata con principj dettati dalla natura, che prima venivano soffocati dall' interesse dell'opposto sesso da cui sortiva la legge: il nome della famiglia, il casato ossia l' agnazione dell' antiche leggi premevano i diritti degli altri parenti, che in istato di natural cognazione si ritrovavano coi primi in perfetta eguaglianza di azioni: i fratelli germani pel diritto romano anzi per la Novella 118 signoreggiavano in confronto dei consanguinei, e degli uterini in contraddizione colla massima precedentemente adottata dalla

stessa Novella che fosse tolta ogni diversità tra agnati, e cognati, tra maschi e femmine o discendenti da essi.

Ecco una delle prime saggie modificazioni del nuovo Codice. Ritenuta l' esclusione della differenza tra maschi, e femmine e de' loro discendenti ammette alla successione del fratello, tanto i germani cioè i congiunti dai due lati paterno, e materno, ossia figli del medesimo padre e della medesima madre comune al fratello defunto, quanto i consanguinei fratelli congiunti dal solo lato paterno, e figli di madre diversa, come gl' uterini congiunti per parte di madre col defunto fratello, ma figli di altro matrimonio. Così è tolta ogni incongruenza, e l' implicanza di escludere gli uterini derivanti da femmina, e calcolata sapientemente la forza del doppio legame delli germani in faccia dei consanguinei, e degli uterini il nuovo Codice coll' art. 752 accorda alli primi maggior beneficio senza escluderne li secondi: così in avvenire il fratello congiunto da un solo lato, ch' è pur fratello del defunto non si vedrà più rapire tutta l'eredità da un altro fratello che già pel suo più stretto legame col morto conseguisce quota maggiore.

Questi sono gli effetti d'un sodo calcolo filosofico che derivano dalla nuova importante massima sanzionata dall' artic. 733 del nostro Codice che nelle eredità devolute agli ascendenti od ai collaterali prescrive generalmente una prima divisione, onde, senza essere in collisione coll' altro principio che rende paralelli i diritti dei maschj, e delle femmine, e loro discendenti, venghi ripartito il benefizio della successione in due parti eguali l' una a favore de' parenti della linea paterna, l' altra a favore dei parenti della linea materna. Da ciò ne viene che riuscirà utile il riconoscere queste due sorta di parentele ben diverse di quelle dell' antico diritto romano: mentre in queste sono compresi sì nella paterna, che nella materna gli agnati, e cognati, che formavano la distinzione delle prime leggi romane poi tolta dalla Novella 118. Tale diversità di parentele avremmo motivo di riconoscerla nell' albero apposito successivo num. II. di utile innovazione.

Succede a questa grande modificazione tanto consona alla ragion naturale, quanto, come abbiamo osservato, erano implicanti in se stesse alcune disposizioni in tal parte della romana legislazione, l' altra pur grande diversa massima

del nuovo *Codice* risguardante l'uso del benefizio della rappresentazione. Conviene già il Codice Napoleone come in tante altre parti col diritto romano, che si succede in due modi o per proprio diritto cioè per maggiore prossimità di grado al defunto come nell'art. 734, o per finzione di rappresentazione il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti della persona che vogliono rappresentare come nell' altro artic. 739. Conviene pure il nuovo Codice colle leggi romane nello stabilire la forza della rappresentazione che sempre si opera ascendendo in linea retta e non mai trasversalmente, vale a dire rimontando nel posto d'un suo ascendente per conseguirne i diritti, che a questo apparterrebbero se fosse in vita all' apertura della successione del morto parente. Sono consoni egualmente i legislatori nel fissare I. all' infinito l'uso di succedere per rappresentazione qualora sii aperta la successione ad un ascendente. II. che la rappresentazione succedendo ad un trasversale non abbia luogo, che nel solo caso di poter succedere ad un fratello della persona, che si possi rappresentare; cosicchè fuori di questi casi soltanto è sempre escluso il benefizio della rappresentazione.

Ciò posto riconosciamo ora le somme differenze che vi sono tra la vecchia e la nuova legislazione nella parte, che risguarda l'uso della rappresentazione nel caso di succedere ad un trasversale, e quanto sii la prima difettosa, ed in contraddizione in se stessa, e sieno le sanzioni del nuovo Codice più ragionevoli, e perfette in diritto, e veramente fondate sul principio filosofico da cui furono tratte le regole di successione.

Pel diritto romano si arrestava l'uso della rappresentazione ai soli figli de' fratelli della persona a cui pretendevano di succedere, e nell' unico caso che si ritrovasse vivente in loro concorso un altro loro zio, e rispettivamente fratello del morto. Ecco le implicanze, e gli assurdi, che nascevano da tale disposizione.

Si premetta che la rappresentazione si opera sempre egualmente ascendendo e rimontando al posto del rappresentato. Nel succedere ad un ascendente come all' avo tanto il nipote si porta nel grado del proprio padre premorto che fu figlio del detto ascendente avo alla cui eredità succede, come parimenti si porta nel medesimo grado qualunque altro discendente inferiore all' infinito nella mancanza de' viventi in-

termedj tra l' ultimo ascendente morto, ed i suoi discendenti successibili: conseguentemente ne viene, che tanto il nipote figlio del figlio del morto, ch' è il primo, che può godere della rappresentazione come l' ultimo discendente è ammesso a parità di benefizio. In egual modo si esercita nelle successioni ad un trasversale colla sola differenza, che nel primo caso il successibile o successibili discendenti vanno a porsi nel grado del loro ascendente figlio del morto avo a cui succedono, e nel secondo si pongono nel posto egualmente del loro ascendente che sia fratello del defunto della di cui eredità si tratti: ma sempre in ambi li casi rappresentano un loro ascendente.

Eccone li tre conseguenti assurdi: restringendo il diritto romano il benefizio della rappresentazione alli soli nipoti figli de' fratelli del morto ed all' unico caso in cui abbiano in concorso un altro zio sopravivente, ne nasce prima di tutto, che tale benefizio è tolto agli altri discendenti dai nipoti, che pure sono pari a questi nel diritto di usarla: che viene usurpato alli discendenti dei fratelli del morto, che fossero inferiori di grado ai nipoti d' altro fratello del medesimo benchè a quelli pur anche competa all'

infinito per le suddette ragioni; e che in una medesima successione ad un fratello di quelli che si vogliono rappresentare si cambierebbe il benefizio, si accrescerebbero o diminuirebbero le quote ai nipoti dalla pura eventualità della concorrenza d'un zio vivente, o della premorienza degli altri zii: talchè ne verrebbe la stranezza di vedere nella medesima successione di nipoti ad un zio succedere in un caso per stirpi coll' uso della rappresentazione varj nipoti in diversità di numero figli di più fratelli portandosi tutti rispettivamente a ricevere la sola porzione del proprio padre in modo, che un nipote solo figlio d'un fratello avrebbe eguale porzione, che sei figli di altro fratello del morto per la combinazione che vi concorre alla successione con essi altro loro zio: ed in altro simile caso non esistendo zii in concorso si vedrebbero a succedere detti nipoti per capi ossia per proprio diritto, e per semplice prossimità di grado quantunque la persona a cui succedono sia la medesima, e li successori nipoti gli stessi colla sola differenza di non esservi un zio che accresca il numero dei concorrenti alla successione.

Sembrerà forse a primo aspetto matura la ragione dei Romani che fu quella di avvici-

nare il nipote al grado del zio vivente, che come più prossimo lo escluderebbe: ma ciò non basta a sanarne il difetto; mentre ritenuto, che in un solo modo si opera la finzione della rappresentazione di grado cioè sempre rappresentando un proprio ascendente il più vicino al morto della di cui eredità si tratta, ed essendo pari il diritto del primo discendente, che dell'ultimo all'infinito della persona che si vuole rappresentare non si poteva ammetterla nei soli nipoti, ed escluderla negli altri discendenti senza ledere i loro diritti, e senza che si trovi in tal maniera implicante questa seconda disposizione coll' altro principio, che accorda la rappresentazione all' infinito succedendo ad un ascendente, *come se dalla persona, che muore si dovesse* diversamente configurare l' uso della rappresentazione.

Tutto fu ponderato dal nuovo Codice e con maturità riformato.

Coll' articolo 740 consono al diritto romano ammette la finzione della rappresentazione all'infinito in linea retta discendentale nell' apertura d' una successione ad un ascendente sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti d'un altro figlio premorto, sia, che essendo mancati

di vita prima tutti i figli del defunto a cui si
succede, i discendenti di detti figli si ritrovino
fra loro in gradi eguali od ineguali: ma ana-
logo il nostro Codice al modo sempre unico
nell' uso della rappresentazione prescrisse col
susseguente articolo 742 che anche succeden-
do ad un trasversale ne'casi permessi debba aver
luogo la successione per rappresentazione all' in-
finito in favore dei figli, e discendenti dai fra-
telli o dalle sorelle del defunto sia ch' essi con-
corrano alla successione coi loro zii o zie, sia
che essendo premorti tutti i fratelli, e le so-
relle del defunto, la successione ritrovisi devoluta
ai loro discendenti in gradi eguali, o ineguali.

Questa nuova disposizione che solo contem-
pla il diritto delle persone successibili senza cal-
colare quelle da cui derivano li beni creditarj
è pienamente consona all' altro principio = Che
la legge non considera nè la natura nè l' ori-
gine de' beni per regolarne la successione = co-
me sanziona il precedente artic. 732.

Ma se tanto è conforme in diritto quanto
maggiormente non si riconoscerà giusta e fonda-
ta sopra i veri principj filosofici da'quali in ogni
tempo i legislatori trassero le regole di succede-
re. L' amore naturalmente prima discende in-

di ascende: poscia si diverte lateralmente. Tale massima era adottata dal diritto romano ed è ritenuta dall' articolo 731 del Codice Napoleone mentre l' ordine di succedere regolato da tale principio di natura è prima deferito a' figli e discendenti del defunto: in secondo luogo, se morto senza prole, a' suoi ascendenti, ed in terzo a' suoi parenti collaterali compresovi il quarto modo, degli ascendenti e collaterali unitamente secondo il loro grado di vicinanza al defunto a senso degli artic. 748 749 753 e 754.

Dietro questo filosofico principio chiara, anzi evidente risulta la saggezza della nuova legge. Essa anche nelle successioni ad un trasversale col mezzo della rappresentazione, ammette questa all' infinito a favore de' figli, e discendenti de' fratelli del defunto, ed eccone la ragione. Il padre di molti figli trasfonde in essi con perfetta eguaglianza il suo amore; cosicchè fra essi è perfettamente ripartito: così ripartito passa, e discende negli altri, che successivamente derivano all'infinito: tutti questi inferiori discendenti adunque in qualunque diversità di numero si trovassero non hanno, che rispettivamente quella quantità di gradi di amore trasmessa loro dal primo autore, che ha diramata la

loro separata linea: conseguentemente, tutte queste linee possedono quella somma di amore che possedeva il loro ascendente fratello del morto, a cui vuolsi succedere, ed eguale alla porzione del detto defunto, e di altri suoi fratelli sopravissuti. Dal che ne viene, che se le regole di succedere fissano il beneficio dei successibili in proporzione delli gradi d'amore in essi tramandati da' loro generanti, dovevansi ammettere anche ne' casi di successione ad un trasversale tanto li nipoti figli d' un fratello del morto in concorso d'altri zii viventi, od essi premorti, li loro discendenti in parità o in disuguaglianza di grado, sempre per rappresentazione, onde conseguiscano quella rispettiva quota proporzionata all'amore tramandatogli dal loro rispettivo ascendente, rimontando nel luogo, nel grado e nei diritti del medesimo. Diversamente nel concorso di molte linee discendenti da varj fratelli, in diversità di numero e di prossimità di grado, nascerebbe l' assurdo, se succedessero per prossimità, e non per stirpi, che in parità di grado dividerebbero l' eredità per capi, e quelli di una linea, che fossero in maggior numero, decimerebbero le porzioni delle altre linee minori in numero, e li più prossimi d' una linea

usurparebbero le quote delle altre, appropriandosi quel maggior beneficio, che non può ad essi competere in proporzione dell' amore separatamente ne' medesimi trasmesso, con pregiudizio degli altri parenti.

Da queste conseguenti deduzioni ognuno può rimarcare, quanto più ragionate, e sane riescano le nuove disposizioni legislative in così importante materia.

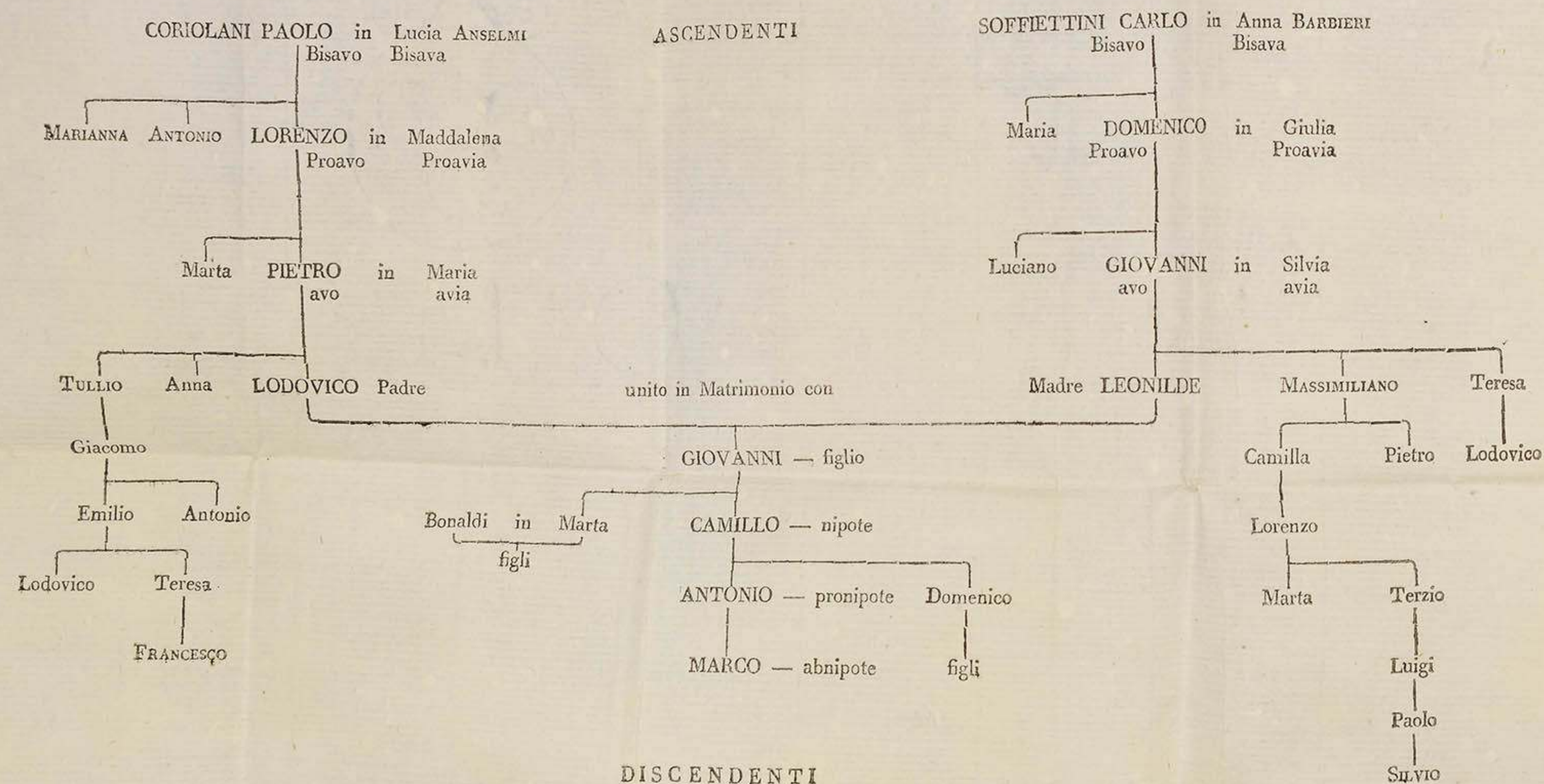
Comecchè il nostro Codice stabilisce in prima massime generali, indi con articoli posteriori aggiunge delle modificazioni, ed eccezioni speciali, che assumono la forza di regolare le prime: così mi è occorso di osservare che a ciò non riflettendo abbiano alcuni moderni Autori versato in equivoci alteranti il vero senso del nuovo Codice. Ho reputato quindi util cosa di arricchire l' opera con nuovi casi risguardanti gli articoli di liberalità, della riducibilità delle donazioni, e delle collazioni, riportando le diverse opinioni di alcuni da me confutate, e riferendo qualche più grave questione a dilucidazione dell' interessante argomento.

Non ommetto di avvertire, che anche rapporto a' figli naturali, nelle così dette successioni irregolari, che sussieguono alle legittime, vi

sono degli essenziali cambiamenti, come pure nell' ultima parte ove trattasi delle persone tra le quali è inibito il matrimonio; ma perchè il mio scopo fu quello di svilupparne in pratica li casi possibili, onde facilitare l'applicazione del vero senso della legge; di cui resta talvolta oscura l'intelligenza a chi non è giureconsulto, malgrado sia il testo italiano; volli perciò far conoscere con questi pochi cenni la diversità di alcune più rimarcabili innovazioni, e confutarne le sinistre interpretazioni, onde il nuovo Codice proseguisca maestosamente alla posterità nella sua piena forza, e vigore con utilità delle future generazioni cui mirò il grande genio del nuovo legislatore.

N. I.

Tavola ossia Albero Genealogico dimostrativo dei gradi di Parentela, e della distinzione in linee rette e collaterali.



DIMOSTRAZIONE

Della Tavola ossia Albero N. I.

Da Paolo Coriolani bisavo a Lorenzo si computa un grado; e similmente da Lorenzo a Pietro, da Pietro a Lodovico, da Lodovico a Giovanni: cosicchè discendendo fino a Marco abnipote si calcolano sette gradi. Parimenti dal medesimo Paolo all' altro suo figlio Antonio vi è un grado, e così da detto Paolo a sua figlia Marianna, e fino che progrediscono tutti quelli, che da esso derivano, si computa tra il padre, ed il figlio, ossia generante e generato, sempre un solo grado; conseguentemente ogni figlio è congiunto col padre di un unico grado. In eguale modo si calcolano negli altri rami formati da Carlo Soffiettini, computando dal padre al figlio una sola generazione, e separatamente tante generazioni quanti fossero i figli, cosicchè ciascuna generazione si chiama un grado. Si calcolano pure i gradi dal numero delle persone non compreso il loro capo che le congiunge, o dal numero degli intervalli tra esse, e se ne ottiene il medesimo effetto. Codice Napoleone art. 735, 737, 738. Li Romani

computavano i gradi anche secondo il diritto canonico (1) quanto all' esclusione del matrimonio tra parenti, ma ora ne cessa il motivo per essere state dal nuovo Codice nominatamente determinate le persone tra le quali è inibito il contrar matrimonio, come riconosceremo nell' ultima parte della presente opera.

Seguendo il numero delle generazioni si forma la linea, e perciò si chiama linea una serie de' gradi. La linea si distingue in *retta*, e *trasversale* ossia *collaterale*. La prima, è quella formata dalle persone, che discendono l' una dall' altra, ossia tra generanti, e generati: e si divide in linea *retta discendentale*, ed in *retta ascendentale*, laonde la serie delle persone da Paolo bisavo fino a Marco abnipote si chiama linea retta: la metà di questa, cioè da Giovanni fino a Marco stesso si chiama rispetto a Lodovico padre, discendentale; e l'altra metà incominciando da Lodovico e salendo fino a Paolo, *ascendentale*; cosicchè l'una è quella, che lega il capo di essa detto *stipite* con quelli che dal medesimo discendono; l' altra è quella che lega al capo di essa una delle persone delle quali è compo-

---

(1) *L.* 10 *Dig. de grad. et affin.*

sta. Eguale regola si applicherà agli altri rami dell' albero, che derivano sì dal detto Paolo Coriolani, che da Carlo Soffiettini

La linea trasversale al contrario è formata dalle persone, che non discendono le une dall'altre; ma che discendono da un capo ossia stipite comune, e che sono poste lateralmente fra esse: come è la linea di Paolo, *primo stipite* progressiva in Lorenzo, e fino a Marco, ed altri discendenti se ve ne fossero in faccia delle altre linee laterali alla medesima derivanti da fratelli, e sorelle di alcuna delle persone che la compongono. Essa linea di Paolo con queste, e queste con essa, e fra loro, si chiamano linee trasversali: similmente procede egual regola tra la linea di Carlo seniore fino al detto Marco, e le rispettive linee laterali.

La prossimità della parentela si stabilisce adunque seguendo il numero delle generazioni, e dei gradi: in linea retta, come si è detto, computando un grado tra il padre, ed il figlio, o discendendo od ascendendo, in modo che il figlio è rispetto al padre nel primo grado: il nipote cioè figlio del figlio nel secondo; e reciprocamente il padre e l'avo rispetto al figlio, ed al nipote; come Giovanni verso Lodovico

suo padre, o verso Leonilde sua madre trovasi in primo grado, ed in secondo verso Pietro avo paterno, o l' altro Giovanni avo materno.

Si stabilisce poi la prossimità di parentela tra i collaterali, cominciando da uno delli due parenti fra quali si cerca la loro prossimità, cioè dal morto a quello o quelli che ne pretendono la successione, o da questi al detto defunto della di cui eredità si tratta, e salendo sino alla persona, che lega la linea del morto colle linee pretendenti; la qual persona si chiama l' immediato comune loro stipite; e discendendo da questo sino all' altro parente, o parenti successibili; e si calcolano tanti gradi quante sono le persone componenti le due linee, non compreso il loro capo ossia stipite, che le congiunge: dal che ne viene che due fratelli tra essi sono in secondo grado, lo zio, ed il nipote in terzo; così per conoscere la prossimità della parentela tra Marco abnipote di Lodovico con Francesco discendente da Tullio fratello del medesimo Lodovico, si deve ascendere dal detto Marco fino a Pietro padre delli detti Tullio, e Lodovico, ch' è lo stipite immediatamente comune alle due linee, e discendere dalli medesimi Pietro, e Tullio fino a Francesco, che

formando fra tutti essi undici persone restano, levando lo stipite Pietro, dieci gradi di prossimità di parentela; similmente operando dal detto Marco ascendendo fino a Giovanni Padre di Leonilde, e discendendo a Massimiliano, indi a Silvio derivato da esso, si ritrovano in numero di tredici persone compreso il detto Giovanni stipite comune, ed in conseguenza esso stipite non compreso restano dodici gradi tra Marco e Silvio. Aduuque se si trattasse dell' eredità del detto Marco, spetterebbe a Francesco in esclusione di Silvio per esser il primo più prossimo di due gradi al morto in confronto di Silvio, come vedremo successivamente nelle relative tavole art. 735, 736, 737, 738.

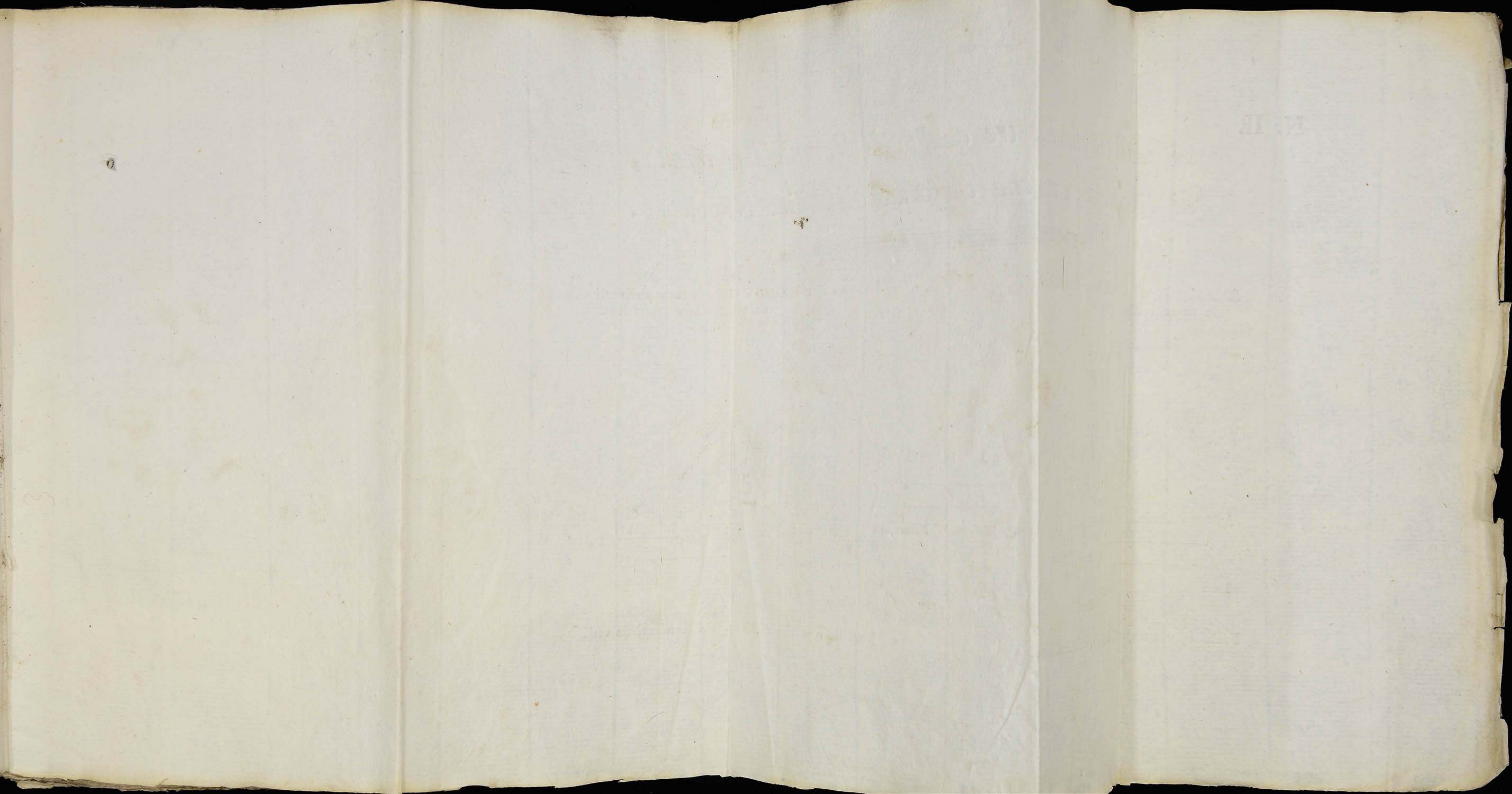
Conosciuto il modo di calcolare li gradi, cosa sia linea, e la distinzione di essa, passeremo a riconoscere la diversità delle parentele specialmente di quelle, che danno diritto alla successione nel susseguente Albero N. II. da me pur ideato a maggior intelligenza d' ogni classe di persone. La differenza tra le qualità delle parentele dell' antico Diritto: e quelle portate dalla diversa disposizione della novella 118 di Giustiniano, ed una totale innovazione nel nostro Codice, potrebbero far nascere dubitazioni

sull' interpretazione di quanto fu da esso sanzionato pel comun bene, e per le future generazioni, e perciò giova premetterne un cenno.

L' antico diritto separava la cognazione naturale in agnazione, e cognazione civile.

La novella 118 tolse ogni differenza tra l' una e l' altra, e rese in massima pari in diritto li maschi, e le femmine.

Il Codice Napoleone, è consono al diritto Romano nella così detta parentela di affinità, quanto poi alle parentele che danno azione a succedere ritiene la massima della novella 118. Ma forma due diverse qualità di parentele comprensive rispettivamente gli agnati, e cognati civili delle antiche leggi romane, e le distingue col nome di *linea paterna*, e *linea materna* ossia *parenti per parte di padre*, e *parenti per parte di madre*, come si riconoscerà nella tavola successiva.



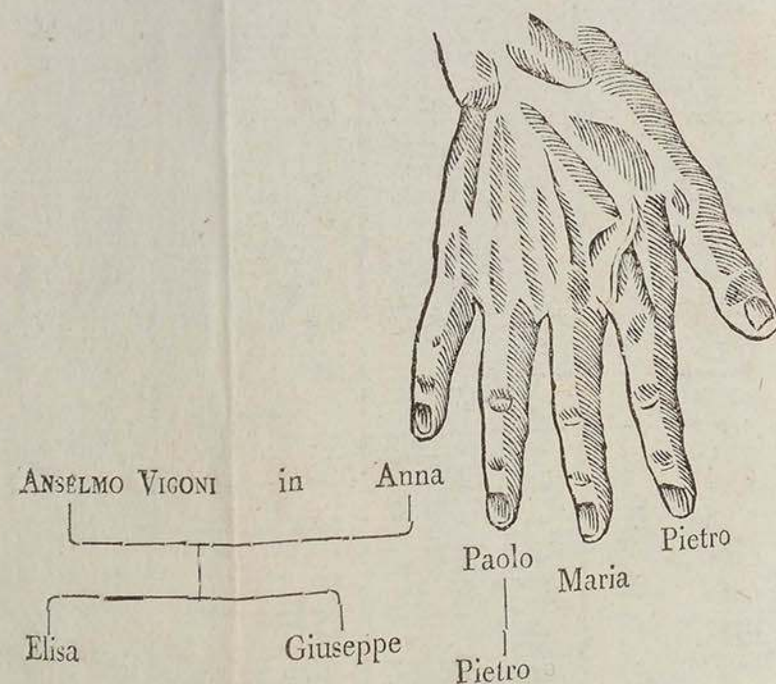
N. II.

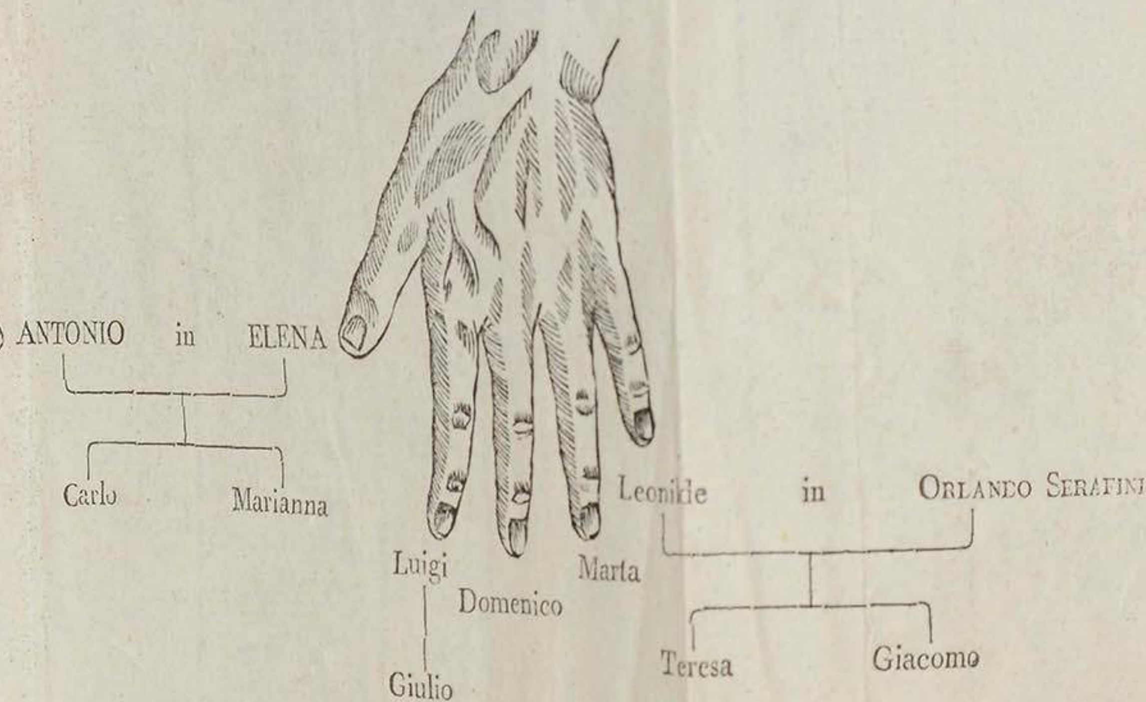
Albero dimostrativo delle tre qualità di Parentele di affinità, di linea paterna, e materna conforme al Codice Napoleone.



Ascendenti, e collaterali di Antonio tanto derivanti da maschi che da femmine.

Ascendenti, e collaterali di Elena tanto derivanti da maschi che da femmine.





Fratelli, e sorelle di Antonio, e discendenti da essi.

Fratelli, e sorelle di Elena, e discendenti da essi.

DIMOSTRAZIONE

Della Tavola ossia Albero N. II.

Congiungendosi le due mani col matrimonio di Antonio in Elena si forma la prima parentela di affinità, (che se non dà diritto di successione, opera per impedir matrimonj, per escludere giudici, testimonj, e per altri rapporti).

Tutti li parenti di Antonio tanto ascendenti, che collaterali ed anco discendenti d'altro letto se ve ne fossero, divengono affini di Elena: reciprocamente quelli di Elena sono affini di Antonio: ma tra li parenti di Antonio, e quelli di Elena non v'ha alcuna parentela di affinità.

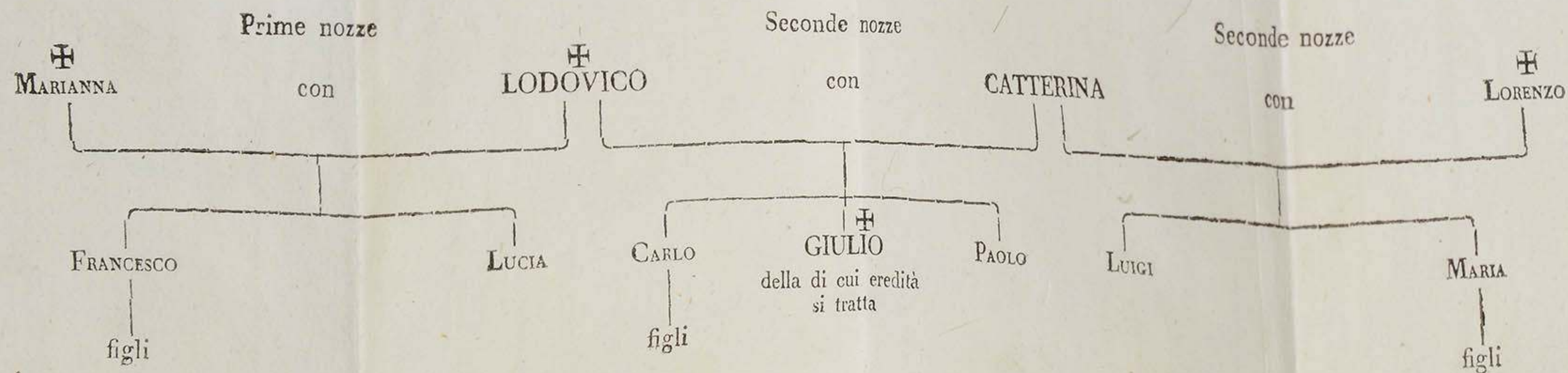
E' già questa l'affinità del diritto Romano ritenuta dal Codice Napoleone: ma quivi è molto diverso il modo di stabilire le due altre parentele che danno anche diritto di successione: Eccone la spiegazione.

Tutti li parenti tanto ascendenti che collaterali ed anche discendenti d'altro letto, se ve ne fossero, che dimostransi d'intorno alla mano che produce Antonio padre di Carlo e di Marian-

na, chiamansi parenti per parte di padre, ossia linea paterna in faccia dei figli Carlo e Marianna. Egualmente verso di questi, quelli della mano di Elena chiamansi parenti per parte di madre, ossia linea materna rispetto sempre a Carlo, e Marianna figli di essa Elena: ritenute queste tre qualità di parentele di affini, e di parenti paterni, e materni, che sono evidentemente marcate nell'Albero, conosceremo pure nell'altro successivo N. III. l'essenziale diversità delle tre sorte di fratelli Germani, Consanguinei, ed Uterini, nozione necessarissima per ben applicare la nuova legge alli casi, che così di frequente emergono in materia di successioni intestate.

N. III.

Albero dimostrativo le tre sorta di Fratelli cioè Germani, Consanguinei, ed Uterini, verso il defunto della di cui eredità si tratta.



DIMOSTRAZIONE

Della Tavola N. III.

La diversità delli fratelli si deve sempre conoscere rispetto al defunto a cui si vuole succedere. Li fratelli però germani di Giulio, della di cui eredità si tratta, sono Carlo, e Paolo, che hanno comuni col detto morto fratello, Lodovico padre, e Catterina madre.

Francesco, e Lucia figli di Marianna, e dello stesso Lodovico in prime nozze sono rispetto a Giulio fratelli consanguinei, perchè figli del medesimo padre comune con Giulio, e di madre diversa.

Luigi, e Maria figli di Catterina vedova del detto fu Lodovico, madre comune del defunto fratello Giulio, e di questi due figli avuti da Lorenzo suo secondo marito si chiamano rispetto a Giulio uterini, perchè figli della medesima madre, e di padre diverso.

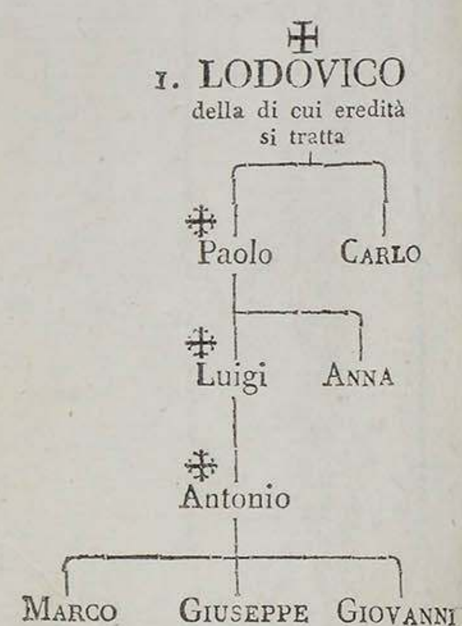
Col mezzo dei tre indicati Alberi riuscirà facile la divisione delle eredità devolute a' fratelli e sorelle o loro discendenti, ed agli ascendenti e collaterali delle due linee paterna e materna, tanto succedendo in concorso, che separata-

mente, dietro la massima prescritta dal nuovo Codice cogli articoli 733, 734, e 752, e riferita nelli miei cenni teorici preliminari.

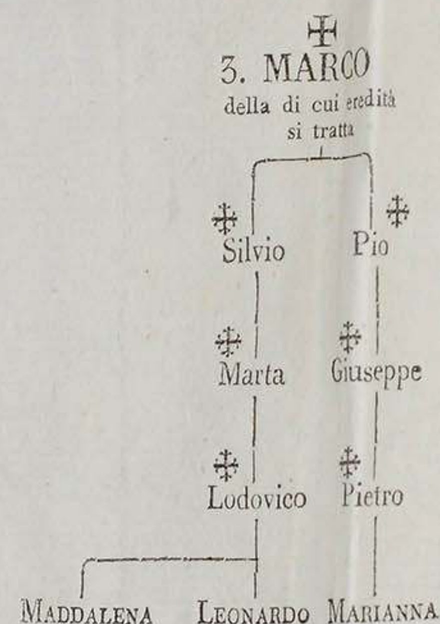
N. IV.

Modo di eseguire la Rappresentazione ne' casi dal nuovo Codice permessi.

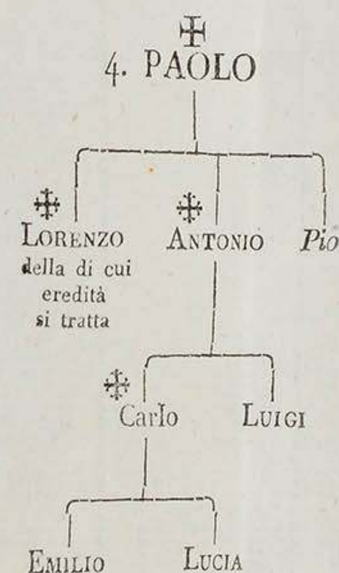
SUCCESSIONE AD UN ASCENDENTE

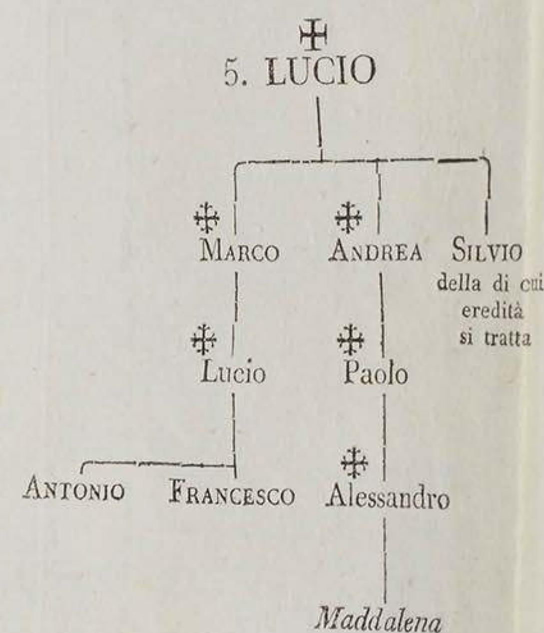






SUCCESSIONE AD UN TRASVERSALE







DIMOSTRAZIONE

Della Tavola N. IV.

Avrei potuto veramente servirmi della prima Tavda ossia Albero genealogico, per dimostrare quale sia il modo di succedere col mezzo dela rappresentazione ; ma comecchè anche in qesta parte ha di molto, e saggiamente innovao il Codice Napoleone, secondo si osservò neipochi cenni teorici, ho creduto esser più utile e della maggior chiarezza di questa nuova diposizione, il formarne una separata tavola, ch dimostra li due soli casi, ne' quali non si uccede per prossimità di grado, ma col rimortare nel luogo, nel grado, e nei diritti dell persona ascendente, che si vuole rappresentar per ponersi in parità di prossimità, e di quota, tanto succedendo più linee discendenti ad un loo comune ascendente, come succedendo ad un trsversale fratello della persona, che si rappresenta.

Tale finzione della legge porta l' effetto di conseguire quella porzione di eredità che apparterrebbe al rappresentato se fosse sopravvissuto. Conseguentemente aperta la successione all' ere-

dità di Lodovico ascendente delle due linee formate da Paolo, e Carlo fratelli di lui figli, Marco, Giuseppe, e Giovanni; Anna, ed il suddetto Carlo viventi, e tutti discendenti dal medesimo Lodovico, hanno azione di succedervi; ma il solo Carlo succede per persona propria, e gli altri col beneficio della rappresentazione in modo che tutti rimontano nel posto, nel grado, e nei diritti del loro autore Paolo: ma Marco, Giuseppe, e Giovanni che discendono da Luigi, e d'Antonio, non ponno percepire, che la porzione che spetterebbe a Luigi se fosse in vita, in concorso di Anna di lui sorela: parimenti Maria e Luigi dell' Albero II. vanno a rappresentare Giulio, ed Anselmo rappresenta Lucia, dividendo perciò l'eredità di Lorenzo metà in favore delli rappresentanti Giulio, e l'altra metà in favore di Anselmo rappresentante la detta Lucia: e così passando all' Albero III. si dividerà l'eredità di Marco tra Maddalena, e Leonardo per una parte, e per l'altra a Marianna. Tale rappresentazione si opera all' infinito, cioè finchè tra gli eredi, ed il morto ascendente a cui succedono sii possibile in natura la loro sopravvivenza all' apertura della successione.

In egual modo ha luogo il benefizio della

rappresentazione a favore dei discendenti da' fratelli del morto della di cui eredità si tratti, ch'è il caso in cui pel Codice Napoleone si accorda un tal benefizio con maggior estensione, e con più ragionevolezza di ciò, che prescriveva il diritto Romano: e perciò Emilio, e Lucia dell' Albero N. IV. percepiscono la porzione spettante a Carlo loro padre in concorso di Luigi loro zio, a cui appartiene altra eguale porzione, perchè tutti uniti rappresentano Antonio, e concorrono con Pio alla successione dell' eredità di Lorenzo: così Antonio, e Francesco del V. Albero rappresentano Marco loro autore, Maddalena, il suo ascendente Andrea ambi fratelli di Silvio a cui succedono; come Silvio, e Paolo, e Rinaldo dell' altro Albero VI. rappresentano il rispettivo loro autore Lorenzo, e Marco per succedere a Carlo fratello di questi della di cui eredità si tratta. Art. 739, 740, 742, 743.

Dal presente Albero viene chiaramente comprovata la essenzialissima diversità prescritta dal nuovo Codice in confronto del Diritto Romano nell' uso della rappresentazione succedendo ad un trasversale; e si può in questo riconoscere a colpo d'occhio la massima delle nuove sag-

gie disposizioni ridotte alla pratica, come abbiamo dimostrato in teoria, cioè che non solo è permessa la rappresentazione dei nipoti figli del fratello del morto, e nel solo caso del concorso d'un altro zio vivente alla medesima eredità, (al qual solo caso è ristretta dal diritto comune), ma che dal nuovo Codice è voluta anche in benefizio di tutti li discendenti da fratelli del morto a cui succedono, tanto nel concorso di varie linee, quanto in parità, che in disparità de' gradi tra esse, e così nel caso di concorso con zii viventi, od essi non sopravvissuti, come avremo con precisione ad osservare dettagliatamente ne' casi pratici, che formano il maggior oggetto di questo mio lavoro al possibile sviluppo di così importante materia per la più facile applicazione della legge.

TAVOLE PRATICHE

De' casi emergenti nelle successioni intestate, legittime, ed irregolari.

NON CHE

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio a titolo di parentela

SECONDO IL CODICE NAPOLEONE

DISTINTE IN IV. PARTI.

I. *Delle successioni legittime.*

II. *Delle successioni alle persone perite per uno stesso infortunio; di quelle degli assenti, e di quelle relative alli figli adottivi e delle successioni per la morte civile.*

III. *Delle successioni irregolari.*

IV. *Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio.*

PARTE I.

Delle successioni legittime.

TITOLO I.

Delle successioni, che si deferiscono ai discendenti.

II.

Delle successioni, che si deferiscono agli ascendenti solamente.

III.

Di quelle devolute agli ascendenti, e collaterali unitamente.

IV.

Di quelle devolute ai soli collaterali.

PARTE I.

Delle Successioni legittime

TITOLO I.

Delle successioni che si deferiscono ai discendenti.

Conviene premettere, che qualora si parla di successione deve sempre intendersi, che non ponno essere ammesse, che le persone capaci di succedere: escluse le mancanti de' requisiti voluti dal capo II. tit. I. lib. III., qualità richieste per succedere.

Dietro il principio, come abbiamo osservato, che l' amore prima discende, la successione dei discendenti ai loro ascendenti fu in ogni tempo la prima contemplata anche dal diritto romano. L'art. 745 del nuovo Codice regola i diritti dei successibili. Però deve osservarsi, che i figliuoli o loro discendenti, che succedono ai loro genitori, avi, avie, o ad altri ascendenti non sono suscettibili di alcuna distinzione di sesso, nè di alcuna preminenza, nè di diversità di diritto ancorchè derivassero da più matrimonj. Li

figli che succedono al padre si ritrovano in primo, ed in parità di grado: conseguentemente succedono per proprio diritto cioè per capi, dividendosi l' eredità del padre con eguali porzioni: ma se alcuno di essi è premorto, li suoi discendenti succedono col mezzo della rappresentazione.

Le leggi civili di Giustiniano avevano pur tolta la differenza di sesso, e la successione dei discendenti era regolata con misure consimili. Trovasi difatti così sanzionato dalle istituzioni di Giustiniano tit. *de hæred. quæ ab intestato deferuntur; dalla novella* 118 capo 1 e 3, *ed egualmente poi dalla legge* 6 *termidoro anno V.*, e finalmente fu tale disposizione ritenuta, ed assolutamente prescritta dal suddetto art. del Codice Napoleone 745 dietro principj dettati dalla natura, che non riconosce differenza alcuna tra i figli di sesso diverso; principj che prima venivano soffocati da interessata parzialità di quel medesimo sesso da cui sortiva la legge. Faccio rimarcare, come disposizione, che non ho creduto di frammischiare ne' casi pratici di successione intestata l'importanza dell' art. 1048, in virtù del quale li genitori ponno lasciare la porzion disponibile o con atto di donazione o di testamento ad uno o più

de' loro figli gravandoli di restituire questi beni ai figli nati, e da nascere in primo grado soltanto di essi donatarj, onde all' evenienza di tal caso particolare in una successione si sappia, che la liberalità di predilezione esercitata dal defunto dovrà pure essere ridotta alla quota disponibile.

TAVOLA I.

✠
LODOVICO
della di cui eredità si tratta

Gio. Battista oppure Marianna

L' eredità di Lodovico in forza dell' artic. 745 del Codice Napoleone è devoluta tutta al figlio o figlia, salvo quanto per atto tra vivi o per testamento avesse il padre disposto a benefizio d' altri anche estranei sino alla concorrente somma della metà de' suoi beni a titolo di liberalità come nell'art. 913; nel qual caso il figlio o figlia succederà sempre nell' altra metà od in quel più che rimanesse se non avesse disposto dell'altra intiera metà; ripetendone d' altronde la riducibilità ossia il supplemento da coloro, cui il padre avesse trasfusi li beni con atti di liberalità eccedenti la detta quota disponibile in conformità dell'art. 920, e salvo pure ciò che fosse dovuto ai figli naturali che derivassero dal medesimo padre a norma dell' art. 756 e successivi delle successioni irregolari, e come avremo motivo di osservare nelle tavole relative.

TAVOLA II.



Succedono i detti due figli Gio. Battista, e Teresa per l' accennato articolo 745 con eguali porzioni in tutto, se per atto tra vivi o per testamento non avesse Lodovico padre disposto del terzo de' suoi beni a senso dell'art. 913, nel qual caso si dividono gli altri due terzi unicamente, ed anco quel di più che fosse rimasto indisposto del terzo disponibile, e colle riserve espresse nella tavola precedente; salvo pure ciò che fosse dovuto a' figli naturali.

Per la novella 118, come abbiamo osservato, era pur tolta ogni differenza tra maschi, e femmine, agnati, e cognati, e perciò anche per le leggi romane succedevano li fratelli e sorelle in eguali porzioni.

TAVOLA III.



Se Lodovico padre, che ha disposto in vita od in morte del terzo de' suoi beni a favore del figlio Carlo non si fosse espresso dover procedere tale liberalità a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o che lo vuole dispensato dalla collazione, in tal caso dovrà detto Carlo conferire alla massa ereditaria divisibile colla sorella anche i beni contenuti nella donazione, in forza dell' art. 843 delle collazioni. Se le cose donate esistono dovrà conferirle in natura, se fossero state vendute, per imputazione a norma degli art. 858, 859, 860, fermo sempre nel donatario il possesso, nel primo caso dell' esistenza della cosa donata, fino all' effettivo rimborso di spese e miglioramenti come nell' art. 867 liquidabili in confronto dei deterioramenti della stessa cosa donata a senso degli artic. 861, 862, 863, 864, e salvo il diritto a' creditori ipotecarj a norma del prescritto dal successivo art. 865.

TAVOLA IV.

✠
LODOVICO

Gio. Battista donatario del Padre con dispensa dalla collazione	Lucidalba

In questo caso il figlio donatario, e coerede colla sorella Lucidalba, prededuce le cose donate fino alla concorrenza della porzione disponibile, ed il resto dell'eredità si divide con eguali quote come nella tavola precedente. Ma il di più è soggetto a collazione per l'art. 844 benchè donatario con dispensa dalla collazione. Se è immobile la cosa donata, ed esista in natura e sia suscettibile di comoda separazione dovrà il di più conferirlo in natura; e tutta deve conferirsi se l'eccedenza disposta oltre la porzion disponibile supera la metà del valore dell'immobile donato, salvo al donatario di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile e disposta a di lui favore. Se poi al contrario questa porzione disponibile eccede

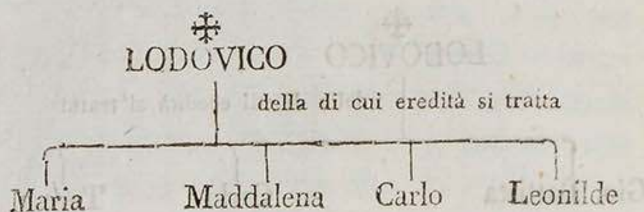
la metà del valore dell' immobile donato può il donatario ritenerselo per intiero compensando in danaro od altrimenti la sua coerede, e ciò per l' art. 866. Se poi fossero effetti mobili o danaro le cose donate, la collazione si fa per imputazione in ragione del prezzo o in danaro o con cose ereditarie. Art. 868, 869.

TAVOLA V.



L' eredità di Lodovico si divide egualmente in tre eguali porzioni per lo stesso articolo citato nelle tavole precedenti, o tutta, se non ha disposto del quarto di cui la legge gli permette di disporre in questo caso per atto tra vivi o per testamento in forza del citato art. 913, o le rimanenti tre quarte parti con quel più che non avesse disposto della porzion disponibile.

TAVOLA VI.



Procede anche in questo caso, e negli altri tutti ne' quali concorresse maggior numero de' figli la medesima divisione in eguali porzioni a senso del detto artic. 745: ma il padre potrà sempre disporre del quarto a titolo di liberalità qualunque sii il numero de' figli: salvo pure ciò ch' è contemplato nella tavola susseguente.

TAVOLA VII.



L' eredità paterna si divide come nelle tavole precedenti tra li suddetti tre figli: ma nonostante la regola generale prescritta dall' artic. 913. che limita la disposizione del padre a titolo di liberalità al quarto de' suoi beni, può disporre a benefizio della moglie oltre del quarto in proprietà, anche dell' usufrutto sopra un' altra quarta parte della di lui eredità, ad eccezione in tal caso della suddetta regola generale, o della metà dell'usufrutto soltanto di tutti i suoi beni a senso dell' artic. 1094. Se la moglie fosse di altre nozze, e non madre dei figli eredi, ha luogo la disposizione dell' art. 1098. come nella seguente tavola.

Questo caso può somministrare delle contese tra gli eredi suddetti, e la donataria sopra l' intelligenza del suddetto articolo del Codice. Ho creduto di qui soggiungere a dilucidazione

di così importante argomento alcune riflessioni assoggettandole alla ponderazione degli uomini saggi, e di maturità per la vera intelligenza del Codice.

Esso si esprime colle precise parole. *Il conjuge potrà donare all' altro conjuge o una quarta parte de' suoi beni in proprietà ed una quarta in usufrutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto.*

La questione, che mi si presenta sott' occhio ella è, se quando il conjuge dona all' altro una quarta parte in proprietà, ed un' altra in usufrutto, debba intendersi in proprietà semplice oppure compreso a favore del conjuge donatario anco l' usufrutto di quella quarta, che gli è donata in proprietà come accessorio della proprietà medesima. Mi è accaduto di sentire varie opinioni, e per questo pensai di aggiungervi la presente brevissima discussione ad utile sviluppo di tanti casi simili, che possono emergere.

Alcuni opinano, che debba interpretarsi a favor del donatario e perciò intendesi donata la prima quarta in proprietà col relativo suo usufrutto, oltre l' usufrutto sopra un' altra quarta che passa in proprietà agli eredi; e sostengo-

no tale parere col soggiungere che inutile sarebbe stata tale disposizione di donargli due separate quarte, l'una in proprietà, l'altra in usufrutto, se il disponente non avesse inteso di beneficare il conjuge con misura più favorevole, mentre in caso diverso bastava che disponesse d'una quarta parte de' suoi beni in benefizio del conjuge a norma dell'articolo 913, ch'è ciò che avrebbe potuto fare verso qualunque estraneo, onde avesse il conjuge donatario una quarta in proprietà disponibile, ed una quarta in usufrutto: oltrecchè diversamente sembrerebbe un assurdo di vedersi donata una proprietà senza i frutti, che ne derivano, ed un altro usufrutto senza la sua proprietà.

Alcuni altri per l'opposto credono, che diversamente debbasi intendere il testo, ed eccone le ragioni. Il suddetto artic. 1094. lascia in libertà il donante di donar al suo conjuge per atto tra vivi, o di lasciargli per testamento una quarta in proprietà, ed un'altra in usufrutto, oppure la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto. La legge che, come si è detto, è sempre fondata sulla ragione, non deve intendersi in collisione con se medesima. Se ha posto in parità il benefizio d'una quarta in proprie-

tà unitamente ad un' altra quarta in usufrutto con quello della metà dell' intiero usufrutto di tutti i beni del disponente, non può interpretarsi nel senso degli opinanti pel donatario, mentre se vi fosse compreso il suo relativo usufrutto nella prima quarta in proprietà, il conjuge donatario avrebbe la metà dell' usufrutto di tutti li beni, ed una quarta in proprietà disponibile; conseguentemente sarebbe vana l' altra disposizione della legge, che gli lascia la libertà di disporre a favor del conjuge la metà dell' intiero usufrutto de' suoi beni, giacchè nella prima parte sarebbe stata compresa questa metà di usufrutto oltre una quarta parte in proprietà disponibile. Nè deve supporsi nella legge tale superfluità; mentre accordato, che possa disporre d' una quarta in proprietà col suo usufrutto, e dell' usufrutto di un' altra quarta porzione, molto più gli doveva essere permesso di disporre della metà dell' usufrutto di tutti i suoi beni che sarebbe stato un benefizio minore del primo.

Per verità non può negarsi, che al primo aspetto ne sembri difficile la decisione: ma qualora si voglia riflettere, che interpretando il suddetto articolo 1094, a senso della seconda opi-

nione non verrebbe il conjuge a conseguire niente di più d' una quarta parte, ch' è quanto può disporsi anche in favor d' un. estraneo, laddove deve intendersi il detto articolo favorevole al conjuge di un maggior benefizio, conviene concludere, che l'intelligenza del testo debba esser conforme all' opinione dei primi: giacchè essendo il conjuge in libertà di lasciare all' altro anche la metà di tutti i suoi beni in usufrutto, soltanto all' oggetto di beneficarlo d' una sussistenza in vita; la disposizione della legge lungi dall' essere implicante in se stessa, sembra anzi più proporzionata colla prima, accrescendo tutte due il benefizio in confronto della regola generale della disponibilità del quarto unicamente; e deducendosi dalla parola *soltanto* qualche maggior benefizio nella prima, si deve escludere assolutamente la contraria interpretazione.

Ciò, che può sembrare cosa strana in questa disposizione si è piuttosto il vedere un estraneo più favorito dello stesso conjuge nel caso, che il defunto donante lasciasse un solo figlio, nel qual caso potrebbe per l' artic. 913 disporre della metà a favor di chiunque. Ma è da osservarsi, che la legge ha inteso di provvedere al bene del conjuge superstite con una massima

positiva, e non soggetta a variazione. Quindi è ben vero, che nel caso di un figlio unico erede il conjuge sembra apparentemente pregiudicato, ma negli altri casi di tre o più figli acquista de' vantaggi; mentre, se in questi l'estraneo non può avere, che il quarto, lo sposo può percepire un quarto in proprietà, ed un quarto in usufrutto, ovvero la metà dell'usufrutto di tutti li beni. Tali osservazioni sono pur fatte dal sig. *Levasseur* al foglio 51. della sua opera della porzion disponibile, (versione italiana del sig. Mangiarotti 1808 uscita dalla Stamperia Reale). Ma io credo di aggiungere, che lo spirito della legge sii stato quello di lasciar maggior libertà di disporre verso estranei, che in faccia de' proprj figli non ponno essere per istinto di natura anteposti; e di ristringerne la facoltà tra quelli, che stretti in legame conjugale potrebbero soverchiamente beneficarsi senza credere di portar pregiudizj alli loro figli, e discendenti, che pur sono comuni col conjuge superstite donatario, nella fiducia, che il conjuge sopravvissuto conserverà eguale tendenza di amore verso i medesimi in vita, ed in morte col lasciar loro le proprie sostanze. Molto più mi confermo in questa opinione qualora considero la prima parte del

detto artic. 1094. In esso si dispone in benefizio dell' altro conjuge = della proprietà di tutto ciò di cui potrebbesi disporre in favore d'un estraneo (qualora il conjuge donante muoja senza figli , e discendenti) e di più dell' usufrutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi .

Dalle espressioni = della proprietà di tutto ciò di cui potrebbesi disporre in favore d' un estraneo = sembrami di poter ragionevolmente dedurre , che nella parola proprietà deve essere compreso il relativo usufrutto, perchè ad un estraneo, lasciando la porzion disponibile , intende sempre la legge di comprendervi anche l' usufrutto . Conseguentemente se nella prima parte devesi in tal modo intendere la parola proprietà, non v'ha diversa ragione per cui abbiasi ad interpretarla nella seconda in modo contrario .

TAVOLA VIII.

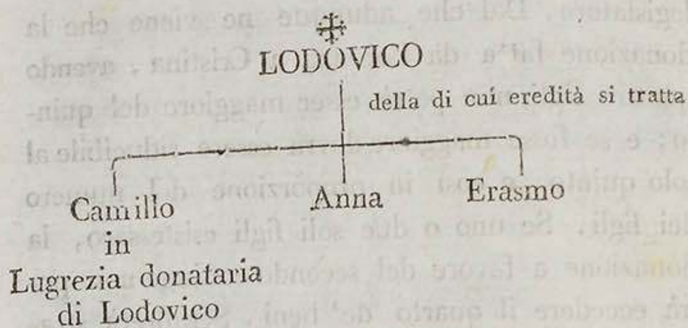
prime nozze		seconde nozze		
✠ CHIARA	con	✠ LORENZO donante	con	CRISTINA donataria

Paolo Anna Carlo Adelaide

Lorenzo, che ha quattro figli del primo matrimonio, non potrà donare alla nuova sposa Cristina, che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de' figli legittimi, senza, che in verun caso questa donazione possa eccedere il quarto de' beni, così prescrive l' art. 1098. Riflettendo a questa disposizione, sembra coll' opinione del Sig. *Levasseur* al foglio 53 della sua opera della porzione disponibile, che il nuovo Legislatore abbia voluto prevenire gl' effetti d' una violenta passione verso il novello sposo, che potesse condurre il padre o la madre de' figli del primo letto a dimenticare verso i medesimi i doveri di natura. Questa vista di pubblico bene (come dice egli) che aveva spin-

to nell' antica legislazione Romana l' editto sulle seconde nozze, non isfuggì all'occhio del nuovo legislatore. Dal che adunque ne viene che la donazione fatta da Lorenzo a Cristina, avendo quattro figli, non potrà esser maggiore del quinto; e se fosse maggiore dovrà essere riducibile al solo quinto, e così in proporzione del numero dei figli. Se uno o due soli figli esistessero, la donazione a favore del secondo conjuge non potrà eccedere il quarto de' beni. Sembrerà strano, è vero, che il secondo conjuge in questi due casi sii posto a peggior condizione d' un estraneo; ma per impedire maggiori disordini era necessaria questa restrizione di facoltà di disporre.

TAVOLA IX.



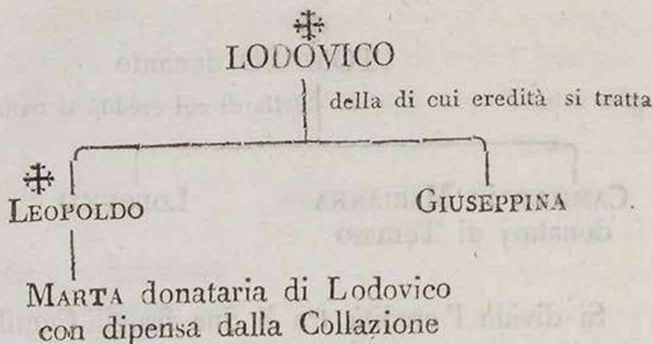
Si divide l'eredità per terzo come si è già dichiarato precedentemente: ma Camillo non è obbligato a conferire le cose donate alla sua sposa, riputandosi fatta la donazione colla dispensa dalla collazione ancorchè non vi fosse espresso, secondo dispone l'articolo 849.

TAVOLA X.



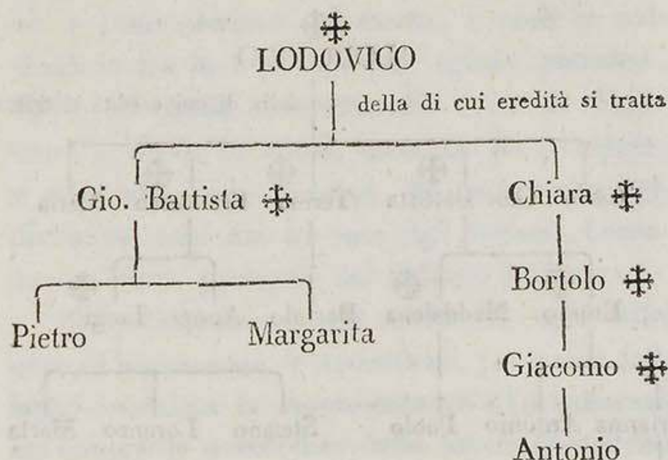
Si divide l'eredità tra li due fratelli Camillo e Lodovico: ma Camillo dovrà conferire nella massa la sua metà delle cose donate; e per intiero s'esso solo fosse il donatario, per essere uno degli eredi successibili, a senso del riferito articolo 849, ammeno che fosse stato espressamente dispensato.

TAVOLA XI.



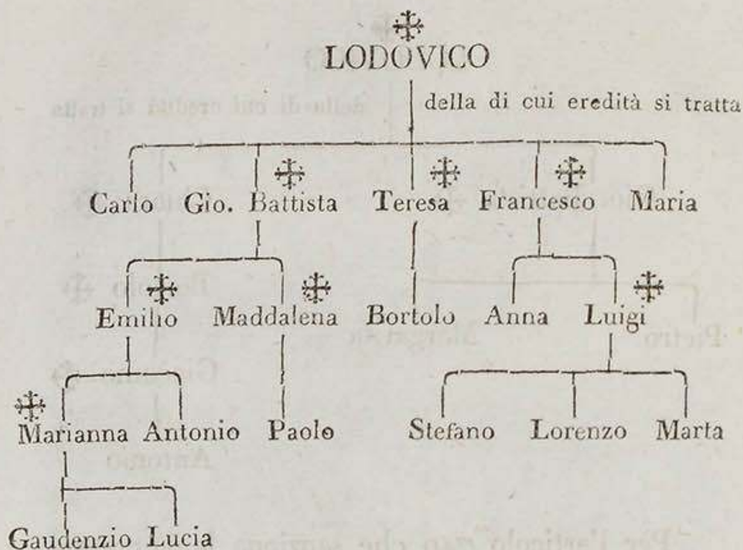
Se Marta nipote, credendo poco utile l' eredità dell' avo Lodovico, l' avesse ripudiata, può ritenersi la donazione, o reclamare i legati a lei fatti colla dispensa dalla collazione, fino però alla concorrenza della porzion disponibile in forza dell'art. 845; ma se volesse esserne coerede beneficiata può egualmente ritenerla conferendo il di più della porzion disponibile nella massa a favore della zia Giuseppina coerede a norma di quanto prescrive l' articolo precedente 844.

TAVOLA XII.



Per l'articolo 740 che sanziona la rappresentazione all'infinito, l'eredità di Lodovico appartiene per giusta metà ai figli di Gio. Battista, divisibile fra essi; e l'altra metà tutta ad Antonio, che rappresenta Chiara entrando nel luogo, nel grado, e nei diritti della medesima, come Pietro, e Margherita in quelli di Gio. Battista loro padre, salve sempre le avvertenze delle tavole precedenti.

TAVOLA XIII.

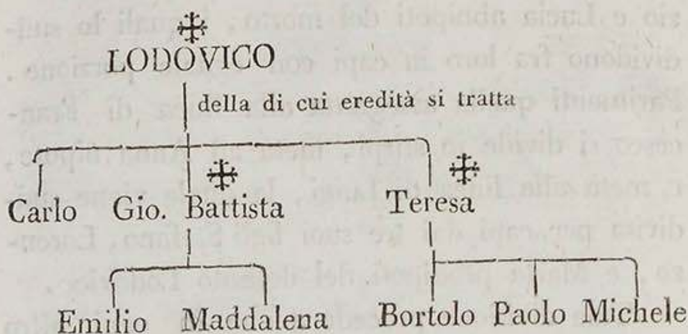


In forza degli articoli 740, e 743 si formano cinque porzioni, l' una a Carlo, l' altra alla linea di Gio. Battista, l' altra a Bortolo rappresentante Teresa, la quarta alla linea di Francesco, e la quinta a Maria. Quella assegnata alla linea di Gio. Battista si suddivide in stirpi tra li discendenti di Emilio, e Paolo figlio di Maddalena; cioè metà alli primi, e l'altra metà al detto Paolo: la metà spettante ad Antonio, e alli figli di Marianna tutti discendenti di Emi-

lio, si divide pure in stirpi tra essi, cioè un quarto ad Antonio, e l' altro alli detti figli Gaudenzio e Lucia abnipoti del morto, i quali lo suddividono fra loro in capi con eguale porzione. Parimenti quella assegnata alla linea di Francesco si divide in stirpi, metà ad Anna nipote, e metà alla linea di Luigi, la quale viene suddivisa per capi dai tre suoi figli Stefano, Lorenzo, e Marta pronipoti del defunto Lodovico.

Tale divisione procede anche in ogni altro caso di successione de'discendenti, per essere dalla legge accordata la rappresentanza all'infinito; salve sempre le avvertenze delle tavole precedenti, che anche quanto alla quota riservata hanno luogo in tutti li discendenti in forza dell' artic. 914.

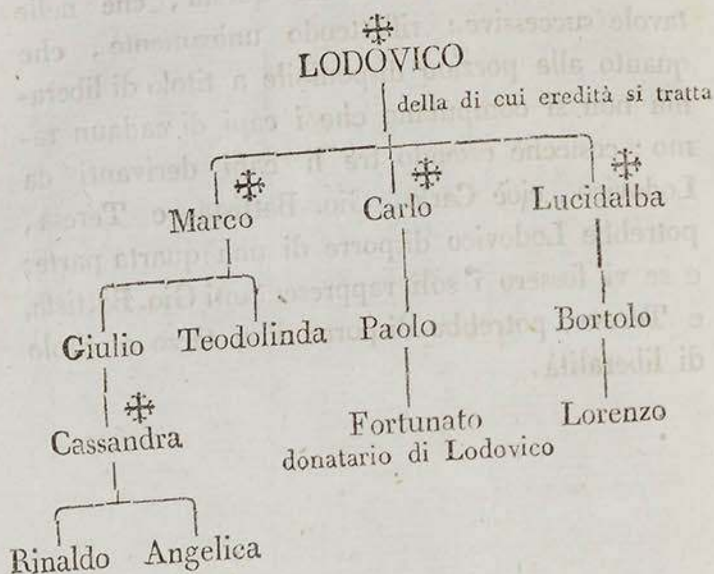
TAVOLA XIV.



L' eredità di Lodovico si divide per terzo, cioè un terzo a Carlo, uno alla linea del premorto Gio. Battista, e l' altro a quello di Teresa col mezzo della rappresentazione in forza degli articoli 739 e 740. Indi per l' art. 743 il terzo spettante alla linea di Gio. Battista si suddivide in due parti, metà ad Emilio e metà a Maddalena nipoti: e similmente quello spettante alla linea di Teresa in tre porzioni, una per cadauno alli tre figli di essa, Bortolo, Paolo, e Michele, succedendo in stirpi rispettivamente tanto il ramo di Gio. Battista, che quello di Teresa, ed in capi fra essi i membri rispettivi di cadaun ramo: ritenute sempre le avvertenze delle tavole antecedenti relativamente alle liberalità, alle col-

lazioni, alla riducibilità delle donazioni, ed ai diritti dei figli naturali sì in questa, che nelle tavole successive: riflettendo unicamente, che quanto alla porzion disponibile a titolo di liberalità non si computano che i capi di cadaun ramo: cosicchè essendo tre li capi derivanti da Lodovico, cioè Carlo, Gio. Battista, e Teresa, potrebbe Lodovico disporre di una quarta parte; e se vi fossero i soli rappresentanti Gio. Battista, e Teresa, potrebbe disporre d'un terzo a titolo di liberalità.

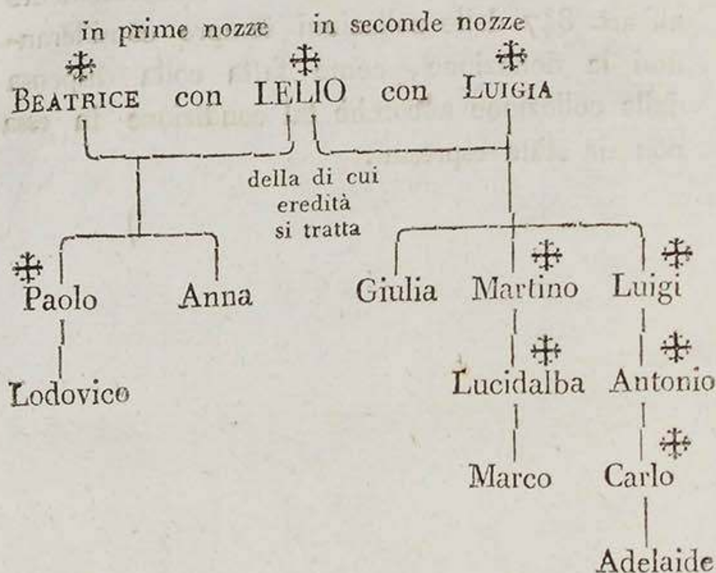
TAVOLA XV.



Si formano tre eguali porzioni, e per l' art. 740 una si applica ai figli di Cassandra, l' altra a Paolo, e l' altra a Lorenzo; prescritta essendo tale successione per istirpi, senza che faccian ostacolo la premorienza de' figli del defunto a cui si succede, nè l' ineguaglianza del grado fra essi in forza della finzione della rappresentazione. Procede tale divisione, senza che Paolo abbia debito di conferire nella massa tutto ciò che fosse stato donato a suo figlio Fortunato

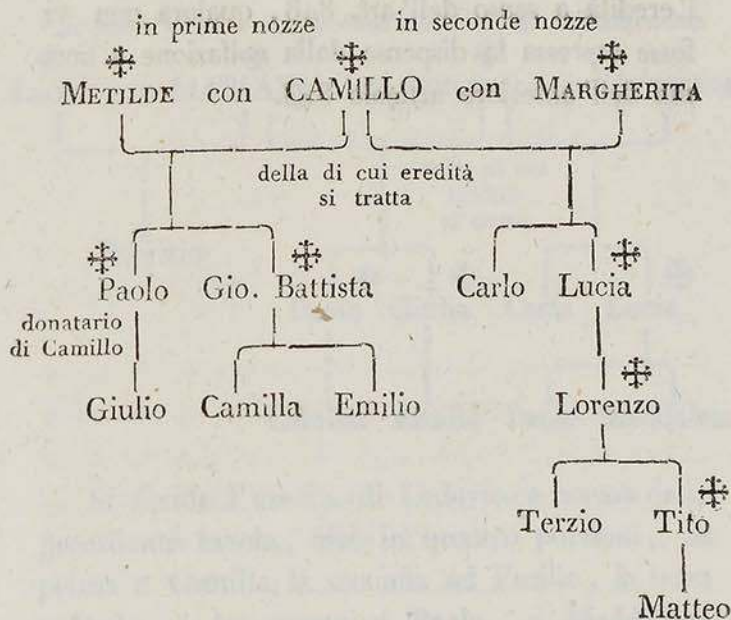
da Lodovico suo proavo fino alla concorrenza della porzione disponibile, e ciò conformemente all' art. 847 delle collazioni sempre considerandosi la donazione, come fatta colla dispensa dalla collazione ancorchè tal condizione in essa non sia stata espressa.

TAVOLA XVI.



Si divide l' eredità fra le cinque linee, cioè in Lodovico, in Anna, in Giulia, in Marco, ed in Adelaide tutti figli, e discendenti del morto, a cui vuolsi succedere pel riferito articolo 740 e per l' altro 742, e specialmente in forza dell' articolo 745, che ammette tutti i figli, e discendenti alla successione ancorchè essi sieno procreati da differenti matrimonj.

TAVOLA XVII.



Procederà la stessa divisione prescritta dal citato articolo 745; cioè si dividerà l' eredità del padre fra li quattro fratelli consanguinei, ossia tra Carlo vivente, e le linee dagli altri diramate; epperò una porzione si applicherà a Giulio, una a Camilla ed Emilio divisibile tra essi, e l'altra a Carlo, e l' ultima a Terzio e Matteo pur fra loro divisibile; ma Giulio succedendo per diritto

di rappresentazione dovrà conferire quanto fu donato a suo padre ancorchè ne avesse ripudiata l' eredità a senso dell' art. 848, qualora non vi fosse espressa la dispensa dalla collazione a norma dell' anteriore articolo 843.

TAVOLA XVIII.

in prime nozze in seconde nozze in seconde nozze

✠ LEONE con ✠ MARIANNA con ✠ LODOVICO con CATTERINA

della di cui eredità si tratta

Fabrizio

Paolo ✠ Giulia ✠ Carlo Lucia ✠

Camilla Emilio Paolo Maddalena

Si divide l'eredità di Lodovico a norma della precedente tavola, cioè in quattro porzioni, la prima a Camilla, la seconda ad Emilio, la terza a Carlo, e la quarta a Paolo, e Maddalena suddivisibile fra essi: escluso Fabrizio fratello uterino, e figlio di Marianna del primo letto, non avendo esso alcuna azione successibile all' eredità del padrigno Lodovico.

TAVOLA XIX.

in prime nozze — in seconde nozze — in seconde nozze

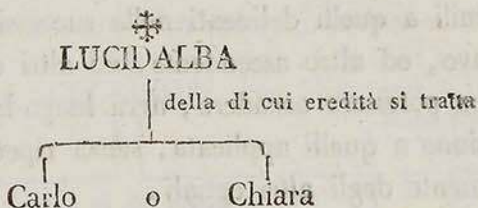
✠ LEONE con ✠ MARIANNA con ✠ LORENZO con MARTA

donataria di secondo | Lorenzo marito | della eredità | di cui si tratta

Fabrizio — Elena — Carlo

Fabrizio non è tenuto a conferire le cose donate a Marianna di lei madre, ed in esso passate benchè avesse accettata l'eredità di questa, succedendo egli per ragion propria al donante senza il soccorso della rappresentazione, e ciò in conformità dell' articolo 848.

TAVOLA XX.



Succede in tutta la sua eredità il figlio Carlo o la figlia Chiara, salvo quanto avesse la madre in vita, od in morte disposto col benefizio dell' art. 913 fino alla concorrente somma della metà delle sue facoltà, e salvi i diritti de' figli naturali, delle collazioni nel caso di più figli, e della riducibilità delle donazioni, come nelle tavole precedenti.

Eguale regola avrà luogo in qualunque altro caso di maggior numero de' figli, e de' discendenti inferiori, dividendosi sempre l' eredità in istirpi ne'casi, nei quali si fossero diramate varie linee con diversità di numero nelle persone, che rispettivamente le componessero, ed anche in disugualianza fra esse di gradi, facendosi poscia la divisione in capi fra quelli, che sono gli ultimi in cadauna di dette linee a senso dell' art. 743, e delle tavole, che precedono. In somma

in tutti gli altri casi di successione alla madre, avia, proavia, od altro ascendente materno simili a quelli delineati nella successione al padre, avo, od altro ascendente, ed altri consimili che ne potessero accadere, avrà luogo la stessa divisione a quelli applicata, senza ripeterne inutilmente degli altri eguali.

TAVOLA XXI.

in prime nozze — in seconde nozze

✠ Mario con ✠ CLORINDA con Luciano

donatario di Clorinda sua moglie

della di cui eredità si tratta

Marco — Leopoldo

Leopoldo come nella tavola XIX. non è obbligato a conferire nella massa le cose donate al di lui padre, ed in esso passate, benchè avesse accettata l'eredità del medesimo, succedendo egli alla madre per ragion propria senza il benefizio della rappresentazione.

Simile decisione procederà in qualunque altro caso di successione alla madre, avia od altri ascendenti fra i loro discendenti anche da diversi matrimonj.

TAVOLA XXII.

✠
FRANCESCO donante a CAMILLO estraneo
prima dell'attivazione
del Cod. Napoleone
|
Lodovico

Spetterebbe a Lodovico per il nuovo Codice la metà di tutti li beni paterni, come porzione dalla nuova legislazione riservata in sostituzione della legittima, che competeva ai figli, e discendenti per le cadute leggi: ma in questo singolare argomento nacque la gravissima questione, che fu il soggetto di solenni dibattimenti in alcune Corti dell'Impero Francese, ed in altre del Regno d' Italia,

cioè

Se detta donazione fatta a Camillo estraneo, prima dell' attivazione del Codice, nel caso, che il padre donante non lasciasse la porzione della quota riservata, sia riducibile alla detta quota riservata dall' articolo 913 ch' è la metà de' beni del donante: oppure alla porzione, che prima si chiamava legittima fissata dalle leggi vigenti al tempo della donazione.

Fu con solenni giudizj della Corte Reale di

Cassazione ritenuta questa seconda massima, che mi è sembrata la più ragionevole, e fondata, in mezzo a tante discussioni, per essere la donazione un contratto perfetto, che trasmette il dominio pieno nel donatario, e come qualunque altro contratto di vendita, e simili. Quindi deve regolarsi secondo le leggi vigenti al tempo del suo nascere, nè può soggiacere a modificazioni sull' aspetto dell' eventualità di un cambiamento politico, o di legislazione; mentre per ogni principio, e per lo stesso art. 2 del titolo preliminare al Codice Napoleone la legge non dispone, che per l' avvenire; essa non può avere effetto retro-attivo.

In così importante materia ho creduto di soggiungere le ripetute opinioni di alcuni dei più rinomati Difensori delle parti, trascrivendo letteralmente l' epilogo di quelle, che ho potuto raccogliere, giacchè essendo date alli torchj può chiunque conoscerle nella loro estensione anche nelle da essi citate dottrine, giudicati, ed erudizioni. Ho unito pure il concreto delle dotte conclusioni del Sig. Commendatore e Barone Regio Procuratore Generale Valdrighi, e le decisioni del supremo Tribunale come quelle, che stabiliscono definitivamente la massima per li casi avvenire.

L'egregio Sig. Avvocato Luigi de Sanctis, fra

gli altri, che avranno scritto nell' argomento, sostenne, con una ragionata, ed eruditissima allegazione, che « *la legge vigente all' epoca*
» *dell' aperta successione è la sola, che regola*
» *la misura della porzione disponibile, e correg-*
» *ge l' eccesso che risultasse nelle liberalità eser-*
» *citate in qualunque tempo dal defunto*. Questa è sortita dai torchj della stamperia del Giornale Italico di Dova, contrada di S. Raffaello: ne riporto l' epilogo, che trovasi precisato come segue:

» Risponderebbero i legittimarj: = questo
» contratto valido, ed obbligatorio tra i con-
» traenti (parlando della donazione tra vivi)
» non può esserlo per noi, che non vi ebbimo
» parte: dunque come contratto civile non è
» opponibile al nostro diritto; molto meno lo
» sarebbe in forza della legge sotto cui fu sti-
» pulato. Imperciocchè la legge stessa ci vietava
» allora d' impedire a nostro padre la stipula-
» zione di qualunque contratto, come di pre-
» tendere alcuna parte de' suoi beni. Quella
» legge medesima, che ci dava tale divieto, ci
» lasciava la nuda speranza di poter ottenere
» dopo morte una legittima. Quale ne potesse
» essere la quantità concreta, era incerto, quand'
» anche fosse certa la quantità astratta. In

» tale stato d' incertezza, e mentre la legge per
» noi se ne giaceva inoperosa, essa è estinta
» avanti, che si verificasse il caso dell'esercizio,
» e dell' influenza del suo potere. Se una nuo-
» va legge avesse sciolto l' obbligo di qual-
» sivoglia quota riservata, noi non potevamo
» reclamare il diritto, che ci aveva in isperanza
» accordato la legge precedente, ed i donatarj
» si sarebbero sottratti dal pericolo di restituirci
» una parte dei beni compresi nelle immodiche
» ricevute donazioni. In vece la legge sopraggiun-
» ta, ha migliorata la nostra condizione. Con
» quale giustizia avreste ritenuta efficace per voi
» questa legge, se vi fosse favorevole, e volete
» ora impugnarla perchè è utile a noi? Ep-
» pure nel confronto sarebbe stata più odiosa nel
» pregiudicare il diritto dei legittimarj, sacro in
» faccia alle leggi divine, ed umane, che quello
» dei donatarj, il quale in ultima analisi è il
» risultato dell' abuso del libero arbitrio dell' uo-
» mo. Voi non avreste altra ragione per otte-
» nere il favore della nuova legge, tranne quel-
» la di trattarsi d' una legge emanata avanti, che
» si verificasse in noi il diritto al conseguimento
» della legittima. Ora perchè pretendete nel
» caso inverso di far verificare il nostro dritto

» avanti l' emanazione della nuova legge? Se la
» legittima dipende dall' ultima legge, che sus-
» siste nel tempo dell' aperta successione; la
» misura della quota disponibile non può defi-
» nitivamente determinarsi, che dopo esauriti
» gli effetti della quota riservata ai legittimarj.
» E' dunque allora che le vostre donazioni devo-
» no misurarsi a fronte dei legittimarj, e non
» in un tempo in cui essi non esistevano, o non
» potevano aprir bocca sui vostri contratti. Ove
» si è inteso mai, che le leggi regolatrici delle
» successioni dei defunti possano essere modifi-
» cate, o paralizzate dalle anteriori disposizioni
» dell' uomo, se le leggi medesime non lo di-
» chiarino espressamente? Ma quando in vece
» esse richiamano le anteriori disposizioni all'
» influenza del proprio impero, con qual corag-
» gio potrà farsi a questa massima una guerra
» aperta per sostenere un privilegio nei donata-
» rj, che sconvolge il sistema della Giurispru-
» denza, che urta coi principj del retto senso,
» e del Codice eterno della ragione, che tende
» a deludere la sapienza del grande legislatore,
» ed a fraudare l' attuale generazione del bene-
» ficio delle sue leggi?

» Dopo questo discorso degli aventi diritto

» alla legittima io conchiudo senza tema di er-
» rore: = che la legge vigente all' epoca dell'
» aperta successione, è la sola che regola la mi-
» sura della porzione disponibile, e corregge
» l' eccesso, che risulta nelle liberalità esercita-
» te in qualunque tempo dal defunto.

A fronte di queste elaborate penetrantissime deduzioni, contrappongo alcuni cenni del riputato Avvocato Squadrelli, a cui sono conformi le opinioni delli Signori Battaglia, Torti, ed altri esperimentati legali, onde a scioglimento della grave questione si possino bilanciare le reciproche ragioni.

Dice egli nella sua allegazione stampata in difesa del Sig. Francesco Morando di Verona
» in punto, se le donazioni anteriori al Codice
» Napoleone vadino soggette alle di lui prescri-
» zioni; nel § 10 passando dal punto di ordine
» a quello di merito non può, che far senso,
» che la Pretura di Verona abbia voluto sotto-
» porre alla disposizione del Codice due dona-
» zioni tra vivi fatte anteriormente allo stesso
» Codice con tutte le solennità volute dalle leggi,
» e che sino d' allora trasferirono nel donatario
» un diritto assoluto, ed irrevocabile sui beni
» donati. La stessa Pretura conviene, che il

» Codice non ha un effetto retroattivo, e che
» le leggi nuove non debbono ledere i diritti
» già legittimamente acquistati; ma con fallaci
» acutezze ha poi tentato di declinare le im-
» mediate, e dirette conseguenze di questi ovvj
» principj, con avvertire che la legittima non
» può essere diminuita dalle donazioni, e che
» il di lei quantitativo si misura sotto il tempo
» in cui se ne verifica il caso.

» Questi riflessi sono più speciosi, che sodi,
» e basta rettificare le idee per ravvisarne la
» loro fallacia, ed irrilevanza.

» Si conviene, che la legittima de' figli va
» secondo le leggi Romane calcolata sotto il
» tempo della morte dei loro parenti, e si con-
» viene perciò, che la donazione per quel tanto,
» che può importare la legittima a termini delle
» leggi Romane può riguardarsi come condizio-
» nata, ed eventuale, perchè o per la soprav-
» venienza di nuova prole, o per la dilapidazio-
» ne del patrimonio poteva divenire inofficiosa,
» ed andar perciò soggetta ad una corrispon-
» dente riduzione, leg. 1 e seg. Cod. *de inofficios.*
» *donat.*

» Ma siccome le leggi Romane hanno fissato
» per il *maximum* della legittima la metà dell'

» asse, qualunque sia la prole, ed il patrimonio » del defunto; così è certo, che per una metà » dell' asse la donazione veniva a termini del di- » ritto comune ad essere pura, ed irrevocabile.

» Basta quindi avvertire, che la donazione » secondo il *jus* comune non va soggetta ad » affezioni o ad eventualità se non per quella » quota, che le leggi Romane avevano designa- » ta a titolo di legittima, per rimanere persuasi, » e convinti, che per la quota eccedente acqui- » stava immediatamente il donatario un diritto » perfetto sui beni donati, di modo, ch'era si- » curo che qualunque fosse per essere il numero » dei figli, e la dilapidazione del donante, non » avrebbe mai la donazione sua potuto soffrire » una riduzione maggiore della metà dell' asse.

» Un' eguale sicurezza poteva calcolarsi da » qualunque terzo, che avesse acquistato dal do- » natario i beni donati, e però non regge, che » nella quota eccedente la metà dell' asse fosse » la donazione soggetta alle affezioni della legit- » tima, e che le ragioni del donatario fossero » eventuali, e condizionate.

» Se dunque il donatario sotto l'impero delle » leggi Romane per la quota eccedente il *maxi-* » *mum* della legittima acquistava un diritto puro,

» ed irretrattabile sui beni donati, chiara è la con-
» seguenza, che non si può indebolire, e ledere
» tale suo diritto senza urtare con tutti i prin-
» cipj, che proibiscono il dare alle nuove leggi
» un effetto retroattivo, mentre come persuade
» il buon senso, e come si riflette da tutti gli
» interpreti, ed in moltissime decisioni, in allora
» si fa agire retroattivamente la legge, quando
» si toglie ad un altro qualche diritto preven-
» tivamente acquistato.

Non dissimulo, che questa teorìa incontrerebbe l'obietto della revoca totale della donazione, cui le leggi Romane davan luogo per la nascita di un figlio al donatore, per l'ingratitudine del donatario ec. Sebbene però tali, ed altri consimili argomenti si fossero dedotti pro e contro le donazioni celebrate avanti l'attivazione del Codice Napoleone; pure due decisioni, l'una della Corte d'Appello di Bologna, e l'altra di quella di Brescia, hanno ammessa la riducibilità delle dette donazioni fatte prima del Codice nuovo, secondo le quote da questo nuovo Codice riservate.

Riclamate dalle parti soccombenti queste due decisioni al Supremo Tribunale di Cassazione, nacquero i solenni giudizj di massima, che si sono

quì sotto uniti a schiarimento di così importante materia, che interessar deve la quiete di moltissime possidenti famiglie.

Anche il Sig. Levasseur ha trattata la stessa questione, ed ecco alcuni tratti delle sue discussioni:

„ Allora quando (dice egli al foglio 208
„ della sua opera già riferita della porzion di-
„ sponibile, versione italiana) la legge sulla do-
„ nazione, e quella sulla morte contengono del-
„ le disposizioni diverse sulla porzion disponibile,
„ dovrassi per la riduzione osservare la legge, che ri-
„ trovavasi in vigore al tempo della donazione,
„ oppure quella vigente all' epoca della morte?

„ La porzione disponibile, come si disse, non
„ può per sua natura essere regolata vivente il
„ donatore; nè lo può essere, che alla sua mor-
„ te la riserva, e la porzione de' beni, che la
„ legge assicura all' erede: durante la vita del
„ donatore non v' ha erede, *non est successio*
„ *viventis*, non vi ha riserva attuale, ed essa
„ non è, che avventizia, dovendo appartenere al
„ futuro erede. Questo erede futuro non è quel-
„ lo designato dalla legge vigente all'epoca del-
„ la donazione, ma quello da fissarsi dalla leg-
„ ge, che sarà in vigore al tempo della morte.

„ La riserva sempre mai variabile, ed eventuale „ durante la vita del donatore, non può divenire „ fissa che alla sua morte . Ella dunque viene „ regolata dalla legge vigente , in cui un diritto „ variabile ed eventuale a favore d'una persona „ incerta acquista una base non variabile , e „ diventa diritto reale, ed attuale a favore d'u- „ na persona certa , vale a dire in virtù della „ legge esistente al momento della morte .

„ E' però vero che la donazione fra vivi ha „ un effetto presente , ed irrevocabile; che il do- „ natario ha già acquistato un dritto del quale „ non può essere spogliato da una legge nuova „ che non ha effetto retroattivo . Quindi allor- „ chè trattasi di decidere: se in origine il dona- „ tore fu abilitato a donare ed il donatario a „ ricevere : se in origine quel tal dato oggetto „ fu validamente donato : bisogna in questi di- „ versi casi ricorrere alla legge esistente al tem- „ po della donazione .

„ Ma in punto di riducibilità in favore degli „ eredi del donante, il donatario investito in ori- „ gine non lo è realmente, che salvo il caso del- „ la revoca operativa per la riduzione futura .

„ Se fosse necessario di determinare le basi „ di questa riduzione futura al tempo della do-

„ nazione, allora non dovrebbesi aver riguardo, „ che alla sola legge a quell' epoca vigente, e „ non già a quella vigente al tempo della mor„ te La cosa però non è così.

„ Non solo non è necessario, che le basi „ di questa riduzione futura sieno determinate „ al tempo della donazione, ma v' ha di più „ che è impossibile, che quelle si possano fis„ sare in tale dato tempo. Potrà forse dirsi, che „ la qualità di figlio, o di collaterale, che i „ beni lasciati dal donatore alla sua morte, che „ i debiti esistenti a tal epoca influiranno sulla „ riduzione in conformità delle basi stabilite dal„ la legge vigente al tempo della donazione?

„ No certamente, mentre questa riduzione „ non può esser chiesta dall'erede fondato sulla „ legge, che esisteva al tempo della donazione: „ ella sarà necessariamente richiesta dall' erede „ in conformità delle leggi esistenti all' epoca „ della morte: questi non può invocare, come „ pure non si può invocare contro di lui, che „ la legge esistente al tempo della morte, che „ chiamandolo alla successione gli dà un diritto „ alla riduzione, e ciò pel semplicissimo motivo, „ che se non fosse erede non avrebbe dritto a „ riduzione. Quindi è, che le basi della mede-

„ sima dovranno necessariamente essere prese
„ dalla legge vigente al tempo della morte.
„ Nei cambiamenti di legislazione avvi effetto
„ retroattivo ogni volta, che la nuova legge
„ cambia un diritto acquisito: non ve ne ha al
„ contrario quando ella cangia un dritto even-
„ tuale, e non ancora acquistato: il motivo adun-
„ que per cui le leggi che cambiano l'ordine
„ delle successioni future non si ritengono leggi
„ retroattive, si è perchè la successione futura è
„ un dritto eventuale, e non acquistato.
„ Dicasi lo stesso della riserva eventuale su
„ quelle donazioni fra vivi, delle quali il do-
„ natario è di già investito. Egli ha dovuto con-
„ siderarsi malgrado l'irrevocabilità della sua
„ donazione sottoposto a tutti gli avvenimenti,
„ che potevano aumentare, o diminuire il be-
„ nefizio del suo dritto sui beni a lui donati. Le
„ nuove leggi non possono senza retroattiva di-
„ struggere l'irrevocabilità del suo titolo, ma pos-
„ sono bensì senza retroattiva cambiare il peso
„ eventuale di cui trovasi gravato.
„ Come si regolerà colla vecchia legge un
„ dritto, che per natura sua non può nascere,
„ nè può acquistarsi, se non se sotto la legge
„ nuova? Per ammettere sì fatto regolamento

„ sarà indispensabile una volontà speciale del
„ legislatore.

Questi sono i ragionamenti del Sig. Levasseur, ai quali unisce in seguito alcuni esempj a maggiore sviluppo della materia, ma pochi principj parmi che bastino a combattere questi argomenti.

Chi contratta fra vivi contratta sulle basi della legge vigente, nè può essere soggetto all' eventualità di nuove leggi.

Il dritto del donatario è acquisito col solo aggravio della quota fissata ai legittimarj, già regolata dalla stessa legge, e non dubbia.

Egli non può essere soggetto a maggior peso del contrattato, e che lo conosce determinato all' atto della donazione dalla legge vigente. L'eventualità d' un cambiamento di legislazione sta unicamente a carico dell' erede. Il caso del primo è già consumato; quello del secondo non è aperto, che al tempo della morte. Se la donazione ha egual forza di una vendita, sarà una fatalità per l' erede se beneficato di una riserva dalla nuova legge, trova l' asse nella sua maggior parte disposto prima di essa, ed avrà il dritto di riducibilità, ma col riguardo soltanto alla sua riserva ossia legittima in confronto di

quella, che era per lui prima fissata dalla legge vigente al tempo della donazione: la quale essendo irrevocabile non può sopra essa retroagire una legge nuova per ledere i diritti dei donatarj, o degli aventi causa da essi.

Seguono li due giudizj della Real Corte di Cassazione.

CONCLUSIONE

DEL SIG. COMMENDATORE E BARONE

LUIGI VALDRIGHI

REGIO PROCURATORE GENERALE.

Si sono ommessi li saggi di erudizione, di leggi, e dottrine, ed i convincenti argomenti dalle medesime tratti, di cui fece uso nella conclusione suddetta il Regio signor Procuratore Generale, e mi attenni a far precedere unicamente il deciso suo voto col dare ai torchi le ultime concludenti linee del suo discorso, giacchè si trova per esteso stampata nell' opuscolo recentemente sortito dalla Tipografia Bianchi per chi ne volesse approfittare.

„ D' altronde non può esservi ignoto, Si-
„ gnori Giudici, che i Tribunali dell' Impero
„ Francese, e la stessa Corte di Cassazione sot-
„ to gli occhj dell' Augusto Sovrano, e de' vigili
„ Ministri di Lui, in punto di lucri dotali di-
„ pendenti da contratti matrimoniali, e da isti-
„ tuzioni contrattuali anteriori al Codice Napo-
„ leone, come nella soggetta materia di dona-
„ zioni fra vivi, hanno gelosamente custodito il
„ principio della non retroattività della legge.

„ Che se poi voglia puranco prescindersi da
„ tutti questi argomenti che possono dedursi dai
„ fatti, e dal silenzio del Legislatore su le in-
„ terpretazioni de' Tribunali, e ragionare per un
„ momento co' principj della politica, che nel
„ retto ordine delle cose deve fraternamente
„ cospirare con la giustizia al pubblico bene;
„ se si ritenga che i magistrati giudiziarj, seb-
„ bene non possono appoggiare le loro interpre-
„ tazioni a sole viste di utilità sociale riserbate
„ al Supremo Imperante, debbano però nel fis-
„ sare la giusta intelligenza della legge, e nel
„ farne la retta applicazione conciliare que' due
„ elementi della pubblica felicità, e combinare
„ la lettera della legge con la vera intenzione,
„ e con le viste del Legislatore, voi non potre-
„ ste, signori Giudici, non riconoscere nella
„ disamina dell' odierna tesi, che la politica al
„ pari della giustizia impongono che si escluda
„ la retroattività della legge.

„ Quelle considerazioni medesime che nella
„ posizione delle cose animerebbero l' interpre-
„ tazione autentica, debbono regolare ed illu-
„ minare l' interpretazione dottrinale sulla scorta
„ di quella massima invariabile che il minimo
„ de' mali è la norma d' ogni legge.

„ Ora chi potrà dire che non sia più defor-
„ me ed intollerabile lo spogliare coloro che non
„ dubitavano di possedere con titoli sacri, per
„ concedere ad altri che non speravano di otte-
„ nere? Chi potrà dire che il generoso benefizio
„ del legislatore il quale poteva, e non poteva
„ impartirlo, e che poteva diminuire, e persin
„ togliere la legittima, debba essere di una
„ forza prevalente ai titoli che assistono i do-
„ natarj assicurati da contratti perfetti, e irre-
„ vocabili? Chi potrà fare il confronto fra il
„ meno che possano conseguire alcuni legittima-
„ rj, col danno sensibilissimo de' donatarj nel
„ vedersi rapita una parte della sostanza con
„ tanto sconcerto delle famiglie, e massimo pre-
„ giudizio di tutti quelli che su la fede de' pre-
„ cedenti contratti od acquistarono dai donatarj,
„ o si obbligarono le loro persone sotto la ga-
„ ranzia delle leggi precedenti, e delle sostanze
„ donate. Estendere gli effetti della nuova legge
„ alla rescissione de' contratti già perfezionati
„ o alla revoca di diritti acquisiti fu sempre
„ mai riguardato come causa di confusione nel-
„ la repubblica; poichè si sovvertono tutte le
„ transazioni, si rendono incerte le proprietà,
„ dubbiosi tutti i diritti. Noi non potremmo

„ per verità neppur bilanciare un momento,
„ quand'anche dovessimo concludere sulla tesi
„ coi soli dettami della convenienza politica.

„ Dopo tutto ciò che abbiam detto, e che
„ può servire di scioglimento a qualunque altro
„ obbietto si potesse addurre, crediamo di poter
„ concludere francamente in una maniera gene-
„ rale, assoluta, e senza alcuna restrizione, che
„ una donazione fra vivi contratta prima della
„ pubblicazione del Codice, ma il di cui autore
„ non è morto che posteriormente, deve inte-
„ ramente essere regolata dalla legge esistente
„ all'epoca del contratto, e non dalla legge
„ posteriore = *Valeat itaque lex*, scrisse Giu-
„ stiniano, *in omnibus, quœ post hœc facienda*
„ *sunt instrumentis et contractibus: quod enim*
„ *jam transivit, cur quispiam sanciat?* = *Quid*
„ *enim peccavit antiquitas, quœ prœsentis legis*
„ *inscia pristinam secuta est observationem?*

„ Riteniamo pertanto che la Corte d'Appello
„ di Brescia nella decisione riclamata da Fran-
„ cesco Morando abbia falsamente applicate le
„ disposizioni del Codice Napoleone relative alla
„ porzione disponibile, ed alla riduzione delle
„ donazioni, e manifestamente contravvenuto
„ all'art. 2. del Codice stesso; e quindi con-
„ cludiamo per la cassazione.

DECISIONE.

„ Propostosi il ricorso di Francesco Moran-
„ do per la cassazione della sentenza 31 Maggio
„ 1808 della Corte d'Appello in Brescia, Sezione
„ d' Appello per le cause arretrate, con cui in
„ concorso di Luigia Morando Attrice ha giu-
„ dicato essere riducibili tanto la testamentaria
„ disposizione del fu Ignazio Morando 24 Marzo
„ 1806, quanto le donazioni 14 Aprile 1803, e
„ 24 Marzo 1806, alla quarta parte della facoltà
„ dello stesso Morando colle norme stabilite dal
„ Codice Napoleone.

„ Vista la scrittura contenente i motivi del
„ ricorso in cassazione.

„ Vista la risposta di Luigia Morando.

„ Vista l' allegazione del riclamante.

„ Vista la succennata sentenza.

„ Visti gli atti della causa.

„ Vista la relazione motivata della Corte
„ d' Appello in Brescia.

„ Visto l' artic. 38 del Decreto 10 Giugno
„ 1807.

„ Considerando, che le donazioni fra vivi
„ delle quali si tratta furono fatte dal fu Igna-

„ zio Morando a Francesco di lui figlio dopo „ di averlo emancipato, e prima che fosse pro- „ mulgato, ed attivato nel Regno d' Italia il „ Codice Napoleone.

„ Considerando, che la donazione fra vivi, „ quando abbia, come nel caso, tutti i requisiti „ voluti dalle leggi, è un atto col quale il do- „ nante si spoglia attualmente, ed irrevoca- „ bilmente della cosa donata in favore del do- „ natario, che l' accetta, e ne acquista il do- „ minio. L. 1. §. *pro donato ff. de donat.* Co- „ dice Napoleone art. 894.

„ Considerando, che il Codice Napoleone „ ha proclamato il principio che *la legge di-* „ *spone soltanto per l'avvenire*, e che *essa non* „ *può avere effetto retroattivo* artic. 2.:

„ Considerando dietro questo principio fon- „ damentale informante tutte le disposizioni con- „ tenute nel Codice, ove non apparisca una „ espressa dichiarazione del Legislatore in con- „ trario, che non possono ridursi le donazioni „ anteriori tra vivi sino alla concorrenza della „ porzione riservata introdotta dallo stesso Co- „ dice a favore de' figli, senza dare alla legge „ un effetto retroattivo, e che in conseguenza „ esse donazioni non sono riducibili che a ter-

„ mini delle leggi anteriori, le quali riservando
„ ai figli la porzione de' beni da esse determi-
„ nata che non poteva mai eccedere il triente,
„ o il semisse, lasciavano ai padri la facoltà
„ di disporre irrevocabilmente fra vivi del ri-
„ manente Nov. 18. *de triente et semisse*, Nov.
„ 92 *de immensis donationibus*, Aut. *unde et si*
„ *parens* Cod. *de inoff. testam.*:

„ Considerando, che i contratti debbono es-
„ sere regolati dalle leggi vigenti al tempo in
„ cui furono stipulati, L. 144. *ff. de reg. jur.*,
„ nè possono andar soggetti nella loro validità,
„ e nei loro effetti ad una legge sopravvenuta,
„ la quale non può alterare i contratti irrevo-
„ cabili, e perfezionati sotto l' impero, e la
„ garanzia della legge anteriore; e che le loro
„ eventualità ed affezioni non possono oltrepassare
„ la sfera di quelle che originariamente erano
„ inerenti ai contratti medesimi per disposizione
„ di legge, senza violare la mente de' con-
„ traenti ed i loro diritti, che sarebbero sotto-
„ posti a modificazioni più estese di quelle, a
„ cui li assoggettavano le leggi preesistenti:

„ Considerando, quindi che la Corte d' Ap-
„ pello di Brescia col dichiarare riducibili le do-
„ nazioni fra vivi d' Ignazio Morando con le

„ norme prescritte dal Codice Napoleone, e coll'
„ avere perciò attribuito alle disposizioni del
„ medesimo un effetto retroattivo ha manifesta-
„ mente contravvenuto alla legge:

„ La Corte di Cassazione convocata in as-
„ semblea generale a norma del dispaccio di
„ S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia
„ 18 Agosto 1809.

„ Presente e sentito il Regio Sig. Procurato-
„ re Generale.

„ Ha cassato la riclamata sentenza 31 Mag-
„ gio 1808 della Corte d' Appello in Brescia,
„ ed ha ordinato doversi rimettere le carte alla
„ Corte d' Appello in Milano per quel giudizio
„ che sarà di ragione.

„ Ha inoltre ordinato, che la presente de-
„ cisione sia trascritta ne' registri della Corte
„ d'Appello in Brescia a norma del disposto
„ dall' articolo 99 del Regolamento Organico
„ 13 Giugno 1806.

Firmat. PIZZOTTI = DELORENZI = TONNI = SOPRANSI FEDELE = VILLATA = SOPRANSI LUIGI = BAZZETTA = REPOSSI = RAGAZZI = PELEGATTI = CONDULMER = PREDABISSI = CISOTTI = SCACCABAROZZI Giudici = PEDROLI P.o P.e — Villa V. C.

Visto VALDRIGHI R. P.e G.e

DECISIONE.

„ Propostosi il ricorso di Luigi e Paolo
„ fratelli Melotti per la cassazione della Senten-
„ za 22. Dicembre 1808 della Corte d'Appello
„ in Bologna Sezione f. f. de' cessati Tribunali
„ d'Appello, colla quale, previa dichiarazione
„ non sussistere alcun motivo di nullità, fu
„ confermata la precedente Sentenza 22 Giugno
„ detto anno di quella Corte di Giustizia Civile,
„ e Criminale f. f. della cessata Pretura di Gui-
„ glia, che nella causa vertita fra li riclaman-
„ ti Rei Convenuti, e li Maddalena Melotti
„ Bernardoni, ed Antonio, ed Anna Cocchi,
„ in punto di petizione di eredità, collazione
„ ec. pronunziò = Gli Attori come eredi legitti-
„ mi, e necessarj di Germano Melotti consuc-
„ cedono in via di riducibilità all'eredità del de-
„ funto nelle porzioni loro deferite dalle leggi
„ vigenti; porzione, che li Rei Convenuti di-
„ metter devono unitamente ai frutti percetti
„ dal giorno della mossa lite, e che percepi-
„ ranno in appresso. = Tutti li figli, ed eredi
„ dello stesso Germano conferiranno nella massa
„ ereditaria quanto hanno da esso rispettivamen-

„ te percepito sì tra vivi, che per ultima vo-
„ lontà. =

„ Visto il gravame a cassazione desunto da'
„ motivi di nullità, e di manifesta ingiustizia.

„ Vista la risposta della parte avversaria.

„ Vista l'allegazione de' riclamanti, e della
„ controparte.

„ Viste le succennate Sentenze con gli atti
„ relativi.

„ Vista la relazione motivata della sunnomi-
„ nata Sezione d' Appello in Bologna.

„ Visto l'art. 18 del decreto 10 Giugno 1807.

„ Considerando, che li ricorrenti desumono
„ la nullità della riclamata Sentenza dall' avere
„ questa confermata quella di Prima Istanza, non
„ ostante che presenti un' evidente implicanza
„ nei termini, e nella sostanza della dispositi-
„ va, e che abbia lasciati indecisi i punti con-
„ testati:

„ Considerando, che non si verificano gli
„ allegati difetti sia a fronte degli atti, sia a
„ fronte dei termini, coi quali si trova con-
„ cepita la Sentenza medesima:

„ Considerando, che risultando dagli atti di
„ avere gli Attori riclamato contro l'offerta col-
„ lazione delle doti da essi conseguite dal pa-

„ dre, la competenza di un diritto eguale a „ quello de' loro fratelli di succedere nella di „ lui eredità; risultando, che un tale diritto „ fu ammesso dai Rei Convenuti esclusivamente „ però ai beni, che il comun padre avea loro „ assegnati con Istromento 15 Febbrajo 1797 „ da essi prodotto nell' atto di risposta; risultan- „ do in fine, che in vista di tale produzione „ gli Attori restrinsero nella replica la loro „ dimanda di consuccessione alla riducibilità „ de' beni assegnati fino alla concorrenza della „ quota riservata dalle leggi veglianti; egli è „ evidente, che coll'avere la Sentenza di Prima „ Istanza dichiarata per una parte la compe- „ tenza del diritto di consuccessione a favore „ degli Attori limitativamente alla legale riserva, „ e coll' avere per l' altra decretata la collazione „ de' beni rispettivamente conseguiti in vita dal „ comun padre, rimane esclusa l'obbiettata in- „ certezza, e risultano decisi tutti i punti rispet- „ tivamente contestati.

„ Considerando, che comunque in detta Sen- „ tenza possa apparire qualche improprietà d'e- „ spressione, coll' essersi segnatamente usati i „ termini di collazione, che non erano rigo- „ rosamente applicabili nel caso de' Rei Conve-

„ nuti, i quali non erano in giudizio come eredi,
„ ma come estranei, attesa la rinuncia da essi
„ fatta della qualità ereditaria; una tale impro-
„ prietà non può però importare quella intrin-
„ seca implicanza, e contraddizione di termini,
„ che si pretende far valere per un argomento
„ di nullità; tanto più se si riflette, che il ter-
„ mine di collazione è stato usato nel senso di
„ quella fittizia, e immaginaria riunione alla
„ massa ereditaria di tutto ciò, che si fosse ri-
„ spettivamente conseguito in vita dal defunto
„ comun padre, onde regolare la liquidazione
„ della quota riservata:

„ Considerando perciò, che mentre rimango-
„ no esclusi gli allegati difetti contro la Sen-
„ tenza di Prima Istanza, rimane altresì esclu-
„ sa la censura di nullità stata obbjettata con-
„ tro la decisione della Corte d'Appello, che
„ l'ha confermata;

„ Considerando, che anche l'eccezione pro-
„ posta dagli Attori di non potersi nel presente
„ giudizio di Cassazione interporre alcuna co-
„ gnizione sul merito, ma soltanto sulle nullità
„ opposte dai Rei Converuti sul pretesto di ave-
„ re questi rinunciato al gravame d'ingiustizia,
„ e per avere la Corte d'Appello coerentemente

„ a questa supposta rinuncia pronunciato sulle
„ sole nullità, è un' eccezione letteralmente re-
„ spinta dalle risultanze degli atti, e dalla te-
„ stuale esposizione della riclamata Sentenza:

„ Considerando in ordine all' allegata ingiu-
„ stizia, che l' atto d' assegnazione, di cui si
„ tratta, fu stipulato in un' epoca, in cui le
„ sorelle Melotti non avevano alcun diritto sul-
„ la successione del loro padre, in forza del
„ Codice Estense in allora vigente, che le esclu-
„ deva da un tal diritto in concorso de' loro
„ fratelli maschi Paolo, e Luigi:

„ Considerando, che li beni come sopra as-
„ segnati erano intieramente disponibili per atto
„ irrevocabile tra vivi, e non erano soggetti ad
„ alcun altro caso di riduzione, fuorchè a quel-
„ lo espresso dallo stesso Codice Estense, in cui,
„ cioè, si fosse verificata qualche lesione nella
„ legittima dovuta ad un figlio, che secondo le
„ leggi allora veglianti avesse diritto alla legittima:

„ Considerando, che le mentovate sorelle
„ non possono giovarsi nè della circostanza di
„ essere state riabilitate ne' diritti di successione
„ all'eredità del padre dalla legge 6 Termidoro
„ anno V., nè di quella di essersi aperta la di
„ lui successione sotto l'impero del Codice Na-

„ poleone; mentre dacchè li beni stati assegnati „ dal padre ai loro fratelli erano irrevocabil- „ mente disponibili a favore de'medesimi secon- „ do le leggi in allora dominanti, non hanno „ potuto diventare indisponibili, e in conseguen- „ za riducibili a favore delle medesime in forza „ delle leggi posteriori, senza dare a queste „ un' applicazione retroattiva in pregiudizio de' „ diritti, che furono dall' assegnante irrevoca- „ bilmente trasmessi, e definitivamente acquistati „ dagli assegnatarj:

„ Considerando in conseguenza di tutto ciò, „ che coll'avere la Corte d' Appello di Bologna „ deciso, che li beni stati ai ricorrenti assegnati „ sotto la garanzia delle leggi precedenti erano „ soggetti alla riduzione portata dall' art. 920 „ del Codice Napoleone, ha manifestamente „ contravvenuto alla massima fondamentale pro- „ clamata dal Codice Napoleone nell'art.

„ La Corte di Cassazione convocata in em- „ blea generale a norma del dispaccio di E. il „ Gran Giudice Ministro della Giustizia 1 Ago- „ sto 1809.

„ Presente, e sentito il Regio sig. Proatore „ Generale.

„ Ha cassato la riclamata Sentenza de Corte

„ d' Appello di Bologna Sezione f. f. de' cessati „ Tribunali d' Appello 22 Dicembre 1808, ed

„ Ha ordinato doversi rimettere gli atti alla „ Corte d' Appello in Milano per quel nuovo „ giudizio, che sarà di ragione.

„ Ha inoltre ordinato, che la presente deci- „ sione venga trascritta ne' registri della Corte „ d' Appello in Bologna a norma del disposto „ dall' art. 99. del Reg. Org. 13 Giugno 1806.

Firmat. Sopransi Fedele = Delorenzi = Tonni = Pizzotti = Villata = Sopransi Luigi = Bazzetta = Repossi = Ragazzi = Pelegatti = Condulmer = Predabissi = Cisotti = Scaccabarozzi Giudici = Pedroli P.º P.ᴱ = Villa V. C.

Visto Valdrighi R. P.ᴱ G.ᴱ

PARTE I.

Delle successioni legittime.

TITOLO II.

Delle successioni, che si deferiscono agli ascendenti solamente.

E' necessario di ricordare, che la legge non considera nè la natura, nè l' origine de' beni per regolarne la successione, che è ciò, che prescrive l' articolo 732. Secondariamente, che l'eredità devoluta agli ascendenti (come ai collaterali de' quali conosceremo successivamente li casi particolari), in mancanza di prole del defunto della di cui eredità si tratta, per la disposizione dell' art. 733 portante una delle grandi innovazioni regolatrice del dritto Romano, e di altre antiche cessate leggi, si divide prima in due parti eguali, l' una in favore de' parenti della linea paterna ossia dal lato de padre, e l' altra a favore de' parenti della linea materna ossia dal lato della madre, restando però devoluta tutta l' eredità in una nel solo caso, che

nell' altra non esistesse alcun parente successibile. Devesi pure richiamare l' altro principio a regola delle tavole, che seguono, che non ha mai luogo a favore degli ascendenti per succedere a' loro discendenti il benefizio della rappresentazione di grado, ma che il più prossimo fra essi nella rispettiva linea (eseguita la suddetta prescritta prima divisione) esclude il più remoto pel conseguimento della porzione che a ciascuna di esse appartiene, e ciò secondo l' art. 741 del Codice Napoleone analogo in tal parte alla novella 118 di Giustiniano.

Ciò posto, che è conforme alla natura della rappresentazione di rimontare nel luogo dell' ascendente che si suppone per corso naturale premorto alli suoi discendenti, e non mai di veder l' ascendente a discendere; ora riconosceremo come si regolino le successioni degli ascendenti ai loro discendenti anche coi rapporti delle quote dalla legge riservate dietro quella reciprocità naturale tra i generanti e generati, di un dovere di natura nei primi di lasciare un sostentamento a coloro cui diedero la vita, di un altro di gratitudine nei secondi verso quelli ai quali sono debitori della loro esistenza.

TAVOLA XXIII.

PIETRO con MARIANNA



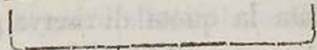


Lodovico
della di cui eredità si tratta

Mancato a vivi Lodovico senza prole, e senza fratelli o sorelle, o discendenti da essi; la sua eredità si divide per giusta metà tra il padre e la madre in forza dell'art. 746; ciò ch'era pur sanzionato dalle leggi Romane colla novella 118, salvo quanto per atto tra vivi, o per testamento il figlio avesse disposto fino alla concorrente somma della metà de' suoi beni permessa dall' art. 915, e salvo pure quanto prescrivono gli art. 843, e successivi in materia delle collazioni nel caso, che tale liberalità fosse stata disposta a favore d' uno de coeredi; e salve egualmente le disposizioni degli altri articoli risguardanti la riducibilità delle donazioni.

TAVOLA XXIV.

Pietro con Marianna





Lodovico donante a Leonilde sua moglie.
della di cui eredità
si tratta

La metà dell'eredità di Lodovico per li nominati art. 746 e 915 delle quote riservate spetta alli genitori, un quarto per cadauno, avendo Lodovico a titolo di liberalità disposto dell'altra metà in favore della moglie, come poteva disporla pel detto articolo in favor di un estraneo ed inoltre può lasciarle l' usufrutto anche de altra metà spettante al padre, ed alla ma e suoi eredi, e di cui in loro pregiudizio non po- teva disporre, e ciò in forza dell'art. pos iore 1094 dal quale mi sembra di poter dedu che il legislatore abbia contemplato l'oggett di possibilmente favorire, e facilitare le legi me congiunzioni.

Rapporto alla seconda parte del disponibilità dell' usufrutto potrebbero op nare alcuni, che la legge non è applicabile al caso; che gli

eredi, in pregiudizio de' quali è proibito disporre d' una porzione ad essi riservata, sieno il padre, e la madre, o l'uno delli medesimi; perchè a questi non è accordata la quota di riserva per sola reciprocità naturale, ma col titolo di eredi sono chiamati alla successione de' figli anche in concorso di altri figli, fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti per l' art. 748, a preferenza degli altri ascendenti, espressamente esclusi dalla successione per l'altro art. 750. Ma a ciò si risponde, che anche gli altri ascendenti sono onorati col titolo di eredi ne' casi in cui sono successibili, cioè quando non esistono discendenti del morto, e che conseguentemente ciò non forma diversità di diritto quanto alla disposizione dell' art. 1094; molto più che se la legge avesse voluto prediligere li genitori gli avrebbero separati dalli casi generali come fece col suddetto art. 748; e molto più ancora, che se nella seconda parte del detto artic. 1094 può essere diminuita la porzione di riserva in pregiudizio degli stessi figli nel caso che il donatario sia l' altro conjuge, quantunque sieno costituiti nel primo ordine dei successibili, molto meno dobbiamo sorprenderci, che ciò accada anche ai genitori che sono nel secondo ordine di suc-

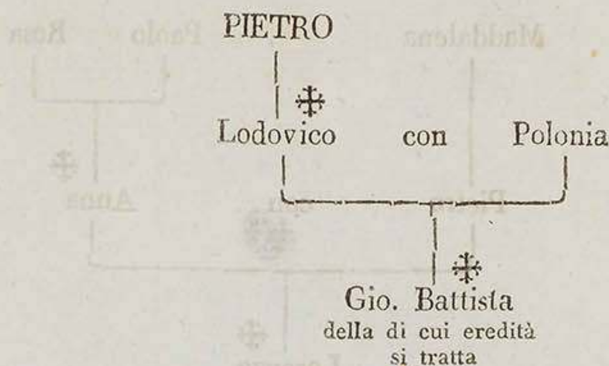
cessione, a' quali poi resta sempre la disponibilità anche in vita della nuda proprietà della porzione ad essi dalla legge riservata, ch'è pur un oggetto alienabile e disponibile indipendentemente dall'usufrutto, il quale cessata la vita a cui è attaccato si consolida alla sua proprietà in benefizio dell' acquirente della medesima.

TAVOLA XXV.



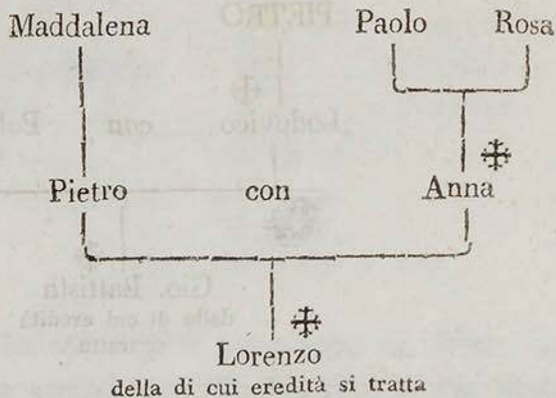
La sua eredità passa tutta in Pietro padre, salvo quanto per atto tra vivi, o per testamento avesse il figlio disposto fino alla concorrente somma di tre quarti de'suoi beni, permessa dal riferito art. 915, e salve pure le altre avvertenze delle tavole, che precedono.

TAVOLA XXVI.



In consonanza dell' enunziato art. 746 si apre la successione per una metà a favore di Polonia madre, e per l' altra metà di Pietro avo solo rappresentante la linea paterna, salve sempre le riserve, ed avvertenze nelle altre tavole riferite.

TAVOLA XXVII.



Procede la medesima divisione della tavola antecedente colle stesse riserve, ed avvertenze; ma per il medesimo art. 746 Pietro padre del defunto più prossimo nella sua linea dell' avia Maddalena, conseguisce la metà, e l'altra metà passa in Paolo e Rosa avi della linea materna pure per detto articolo divisibile egualmente fra essi.

Eguale regola avrà luogo ancorchè gli ascendenti in concorso del padre, e della madre fossero in gradi più lontani.

TAVOLA XXVIII.

ALVISE donante

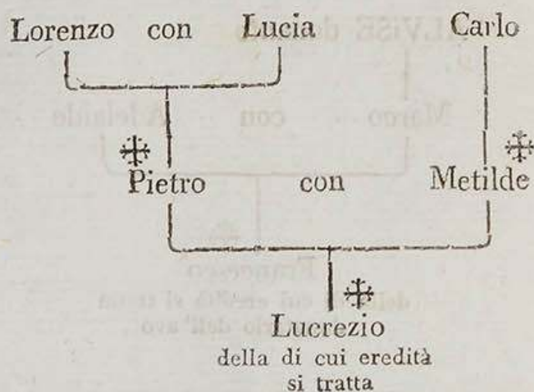
Marco con Adelaide



Francesco
della di cui eredità si tratta
donatario dell' avo

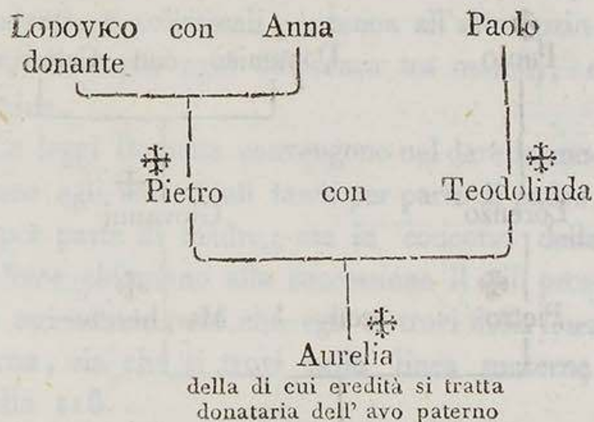
Pel riferito art. 746 la facoltà passa nei genitori, come più prossimi in grado, metà per cadauno: ma quanto Alvise avo avesse donato al nipote, che muore senza prole, ritorna in esso esclusivamente ad ogni altro: se esiste in natura la cosa donata, vi ritorna la cosa stessa per disposizione del successivo art. 747; se venduta in tutto, od in parte, il prezzo che fosse ancora dovuto di ciò, che fosse stato alienato, ed anche l'azione di ricupera che potesse spettare al donatario venditore.

TAVOLA XXIX.



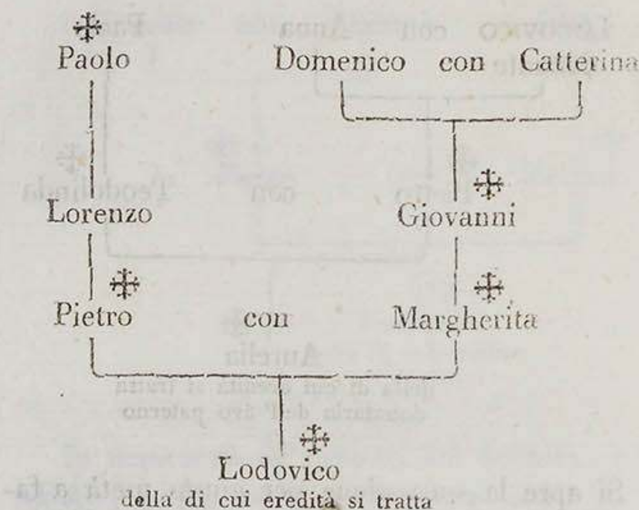
In mancanza de' genitori del defunto, e de' fratelli, sorelle, o discendenti da essi, in vigore del citato artic. 746 l' eredità di Lucrezio nipote si divide per metà, cioè metà alla linea paterna composta da Lorenzo, e Lucia avi divisibile fra essi, e l' altra al solo Carlo avo materno. Salve sempre le più volte ricordate riserve, ed avvertenze.

TAVOLA XXX.



Si apre la successione per giusta metà a favore di Lodovico, ed Anna avi paterni, e per l' altra in favore di Paolo avo materno: salva la prededuzione o riserva per le cose donate a termini dell 'art. 747 in benefizio dell' avo donante, il quale oltre la restituzione di queste avrà per titolo di successione la sua quarta parte nell' eredità della nipote, e salve le ricordate avvertenze.

TAVOLA XXXI.



L' eredità di Lodovico nipote di Lorenzo, e pronipote di Domenico, e Catterina, si divide in due eguali parti, l' una spetta a Lorenzo rappresentante la linea paterna, l' altra ai proavi materni Domenico, e Catterina divisibile fra loro come formanti linea materna, senza alcuna osservanza alla prerogativa del grado più prossimo di Lorenzo avo paterno, salve sempre le ricordate avvertenze.

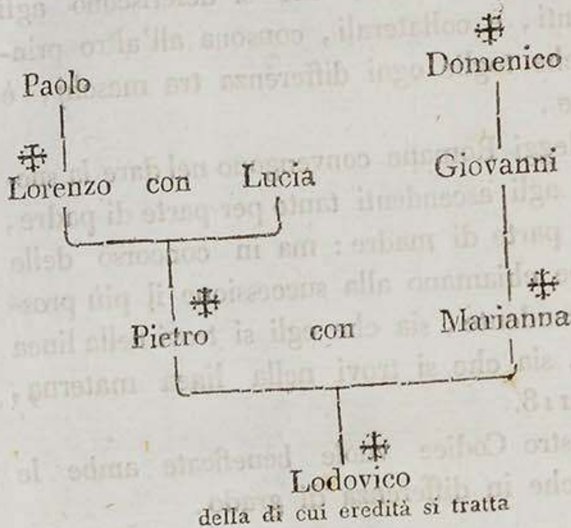
Questa tavola fa conoscere la diversità tra il dritto Romano, ed il Codice Napoleone, che na-

sce appunto dalla nuova massima della previa divisione delle eredità, che si deferiscono agli ascendenti, e collaterali, consona all'altro principio, che toglie ogni differenza tra maschj, e femmine.

Le leggi Romane convengono nel dare la successione agli ascendenti tanto per parte di padre, che per parte di madre: ma in concorso delle due linee chiamano alla successione il più prossimo ascendente, sia che egli si trovi nella linea paterna, sia che si trovi nella linea materna, novella 118.

Il nostro Codice vuole beneficate ambe le linee anche in differenza di grado.

TAVOLA XXXII.

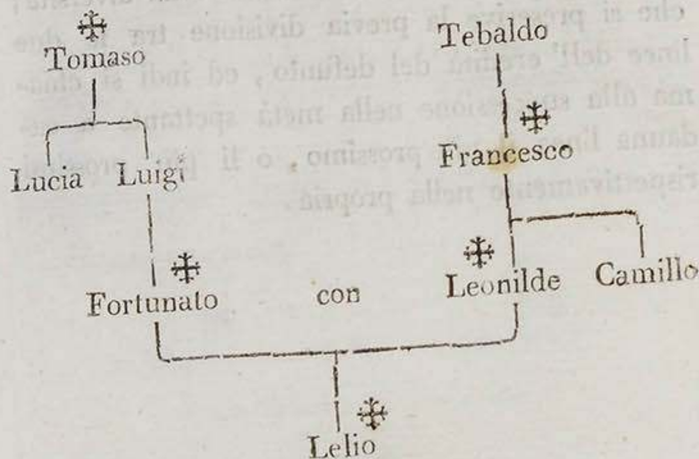


Pel già detto articolo 746 si divide per metà l' eredità di Lodovico, cioè una parte alla linea paterna, e l' altra alla materna; ma per la seconda parte di detto articolo Lucia prende la sua metà, che appartiene alla di lei linea, ad esclusione di Paolo, come più prossima nella sua linea, e l' altra metà spetta per intiero a Giovanni rappresentante la linea materna: ripetute le solite riserve ed avvertenze.

La disposizione del Codice non differisce in ciò dal dritto Romano quanto ad accordare la

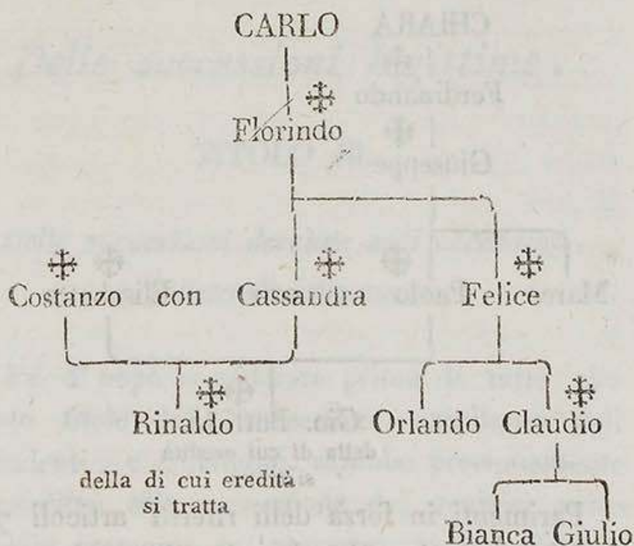
successione al più prossimo, ma colla diversità, che si prescrive la previa divisione tra le due linee dell' eredità del defunto, ed indi si chiama alla successione nella metà spettante a cadauna linea il più prossimo, o li più prossimi rispettivamente nella propria.

TAVOLA XXXIII.



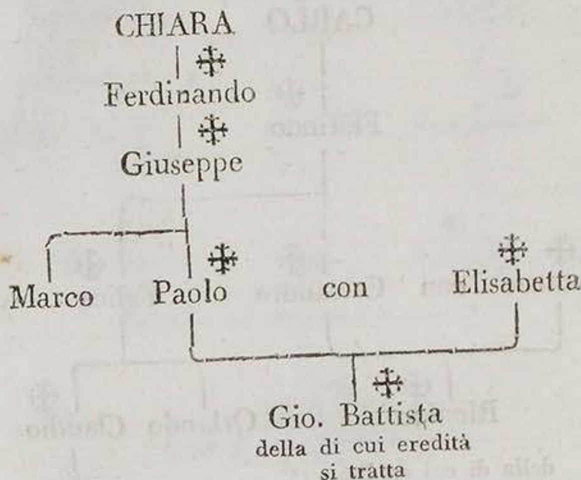
Trovandosi esistenti Luigi avo per parte di padre, e Tebaldo proavo per parte di madre ascendenti in ambe le linee, si divide fra essi in parti eguali l'eredità di Lelio nipote, e pronipote rispettivamente, ad esclusione di Lucia sorella di Luigi, e parente per linea paterna, e di Camillo fratello di Leonilde, e perciò parente per parte di madre, in forza sempre del citato art. 746, benchè Camillo trovisi in terzo grado verso il defunto figlio della sorella Leonilde, ed in parità di grado col proavo Tebaldo della stessa linea materna: ferme le enunciate avvertenze.

TAVOLA XXXIV.



Per gli articoli 733, e 755 non essendovi nella linea paterna nè ascendenti, nè collaterali, si devolve tutta l' eredità a Carlo proavo materno, ad esclusione di Orlando parente della medesima linea, cioè per parte di madre; non potendo aver luogo la successione dei collaterali esistenti nella medesima linea, qualora in essa ritrovinsi degli ascendenti, a riserva delli casi di concorrenza de' fratelli, o sorelle del morto o discendenti da essi, di cui parleremo in progresso ripetute; le consuete avvertenze delle altre tavole.

TAVOLA XXXV.



Parimenti in forza delli riferiti articoli 733 e 755 del Codice Napoleone all' apertura della successione di Gio. Battista, Chiara bisava di esso conseguisce la intera sua eredità ad esclusione di Marco zio della medesima linea paterna benchè anche più prossimo in grado, cioè in confronto della bisava, che trovasi in quarto.

Eguali decisioni procederanno in qualunque altro caso simile; ritenute in ogni caso le riserve, ed avvertenze delle tavole precedenti, tanto rapporto a collazioni, a riducibilità di donazioni, quanto alli diritti de' figli naturali, de' quali tratteremo nelle successioni irregolari, che formano il soggetto della terza parte.

PARTE I.

Delle successioni legittime.

TITOLO III.

Delle successioni devolute agli ascendenti, e collaterali unitamente.

Fa d' uopo considerare prima di tutto che questo titolo delle successioni simultanee agli ascendenti, e collaterali, sarebbe precipuamente circoscritto alla successione dei genitori verso il figlio premorto in concorso d' altri figli, e fratelli rispettivi; ai quali genitori sembra che la legge non abbia voluto accrescere il dolore della perdita del figlio, col privarli anche dell' onore del nome di eredi, e posporli agli altri figli, e fratelli del defunto. In secondo ordine alle successioni degli ascendenti in una delle due linee, e delli collaterali nell' altra; ma di quelli, che sono fuori delli gradi di fratelli, e sorelle, o discendenti da essi.

Questa sarebbe la vera successione simultanea degli ascendenti, e collaterali propriamente detta:

ma avendo dritto di ricevere una porzione di eredità non col titolo di eredi, ma come quota dalla legge riservata, anche gli altri ascendenti oltre li genitori in concorso de' fratelli, e sorelle o loro discendenti, può questa impropriamente chiamarsi un' altra specie di successione di ascendenti, e collaterali unitamente.

Quantunque per verità non possano gli ascendenti in simili casi succedere in figura di eredi, in parità del padre, e della madre; pure conseguiscono una quota sulla eredità del defunto in concorso colli fratelli, e sorelle, o discendenti da essi, e conseguentemente in fatto percepiscono una porzione di eredità del defunto in forza degli articoli 915, e 916 posteriori a quelli, che regolano generalmente le successioni, e che ne formano una modificazione.

Ritrotraendomi alli primi principj della Giurisprudenza devo far osservare nel particolare argomento in cui altri moderni scrittori in pratica mi pare, che abbiano diversamente opinato (e de' quali farò conoscere gli equivoci, e le implicanze), che li genitori succedono ai loro figli in concorso de' fratelli, e sorelle, o loro discendenti per due titoli. Primo per quella reciprocità naturale, che dà un debito ai figli

verso i loro genitori di lasciargli una quota in retribuzione dell' esistenza da essi ricevuta. Secondo perchè dalle leggi civili sono ammessi al titolo di eredi del figlio colli fratelli, sorelle, o loro discendenti. Gli altri ascendenti non sono onorati di questo secondo titolo in concorso di fratelli; ma succedono nella sola quota loro riservata dalla legge, per quella appunto reciprocità naturale, che devono riconoscere li discendenti verso i loro ascendenti, che pur sono obbligati a lasciargli una quota un tempo sotto nome di legittima, ora sotto quello di riserva dalla legge determinata.

Egli è per questo, ch' io credetti di unire nel presente titolo anche le tavole, che risguardano questi casi: molto più per aver intrapreso di unirvi varj casi relativi agli articoli delle liberalità.

In questo terzo titolo avremo motivo di riconoscere una diversità di opinione delli signori Commaille, Delaporte, Riffè, Caubray, Levasseur e Merlin di Parigi, come pure del sig. Quaglia di Torino, e di alcuni editori della intitolata raccolta delle leggi componenti il Codice Civile uscita l' anno XI da quella stamperia filantropica, pur nel mio primo opuscolo confutata con

loro silenzio pel corso di quattro anni da che lo scrissi : ma come io non iscrivo, che pel solo scopo di rendermi utile ai miei simili; così francamente subordino il mio parere agli uomini più di me esperti, ed agli stessi moderni scrittori, ch' io stimo per gli sudori da essi sparsi nel compilare opere di tanta importanza, da' quali amerei pure essere corretto casocchè io versassi in errore nella confutazione di alcune risoluzioni delle opere loro.

Conviene il sig. Levasseur nell' ottimo suo trattato della porzion disponibile [versione italiana del sig. Mangiarotti Giudice della Corte Civile, e Criminale in Milano uscita dalla Tipografia Reale nell' anno 1808 capitolo V. art. II. §. II. pag. 37 num. 49, e seguenti] che agli ascendenti sia dovuta una quota di riserva tanto in confronto [come dice egli] d'un donatario o legatario universale, che de' collaterali con essi successibili. Configura i casi della successione del padre, e madre, o di uno di essi colli fratelli, e sorelle, o loro discendenti, e propone la questione, se la riserva del padre, e madre sarà la totalità, oppure la metà della loro parte ereditaria.

Confesso il vero senza che punto in me si scemi

il rispetto concepito per questo autore, in leggere nel suo complesso la di lui opera, sembrami, che nell' atto, ch' egli accorda l'importanza della lettera degli art. 915, e 916 del Codice ma vuole, staccandosene, concentrarsi a far conoscere diverso lo spirito della legge, col sostenere, che una sola metà della loro rispettiva quarta parte ereditaria, cioè per ciascuno un ottavo del totale, debba essere unicamente la loro riserva; sembrami dico, che versi in un manifesto equivoco per due motivi. Egli è certo che se generalmente il Codice lascia agli ascendenti di cadauna linea, a titolo di riserva, un quarto de' beni del morto senza prole, non v' ha soffistico ragionamento che possa ridurlo all' ottavo, mentre la legge chiaramente si esprime all' art. 915 = le liberalità
„ non potranno oltrepassare la metà dei beni,
„ se in mancanza dei figli il defunto lascia
„ superstiti uno o più ascendenti in ciascuna
„ linea paterna, e materna; dal che ne viene, che l' altra metà de' beni del defunto forma la quota di riserva a favore degli ascendenti. Non dice la legge che il morto senza prole, in sussistenza d'ascendenti in ambe le linee, non potrà disporre che della metà della loro quota ereditaria (ciò solo, che potrebbe giustificare la

riduzione all'ottavo per cadauno) ma prescrive la metà de' beni del defunto, e conseguentemente non può alterarsi la forza di tale espressione. Pretende esso di giustificare la sua opinione sostenendo che *lo spirito generale della legge* „ *si è quello di permettere al defunto di poter* „ *istituire delle liberalità che assorbiscono o per* „ *lo meno diminuiscono la parte di ciascuno* „ *de' suoi eredi*; e ciò appoggia all' esempio, „ che neppure *i figli che meritano molto mag*„ *gior preferenza del padre, e della madre stan*„ *te che si hanno maggiori doveri ai proprj di*„ *scendenti, di quello che agli ascendenti*, go„ dono di questa eccezione. *Se i figli possono* „ *in tutti i casi* (soggiunge il sig. Levasseur) „ *essere privati d' una porzione della parte loro*, „ *ciò dicasi per ragione ben più forte riguardo* „ *al padre, ed alla madre*. Non mi sembra, che l' addotta ragione, e molto meno l' esempio introdotto bastino a persuadere della di lui opinione.

Può il defunto assorbire la parte de' suoi eredi per l' articolo 916, quando nè discendenti nè ascendenti lasci dopo di esso, cioè può disporre della totalità de' suoi beni in faccia ai fratelli che non hanno riserva, ed altri collate-

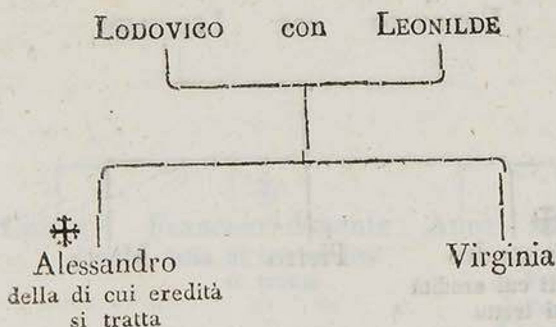
rali. Può diminuire la parte de' suoi eredi, che godono della riserva della legge. Che differenza trova il sig. Levasseur tra gli eredi figli, e gli eredi ascendenti rispettivamente? Sì i primi, che i secondi ne' loro rispettivi casi sono naturalmente i primi eredi di tutti i beni, se il defunto non ha disposto in vita od in morte della porzion disponibile: se ne dispone, resta diminuita la loro parte ereditaria egualmente, ed ha luogo del pari la sanzione della legge. Conseguentemente non ne viene l'introdotto argomento, che se i figli soffrono una diminuzione, molto più devono soffrirla i genitori ed altri ascendenti, mentre sono ad egual condizione. Altro è il diminuire colle liberalità la loro porzione ereditaria, ed altro è pregiudicarli nella loro porzione di riserva: il primo caso è dalla legge permesso, purchè resti salva la porzione dalla legge riservata: il secondo è proibito; ma la quota di riserva, da legge positiva stabilita è della metà de'beni del defunto, e non della metà della porzione ereditaria, se vi sono ascendenti in ambe le linee paterna, e materna, o di un quarto se vi sono ascendenti in una sola delle due linee; dunque questa metà, o questo quarto sono intangibili. Evvi poi una seconda ragione ch'io la trovo

talmente convincente, che non possa esservi eccezione in contrario, ed è questa. Il sig. Levasseur nelli casi proposti accorda esso pure, che in quanto ai genitori sono del tutto casi particolari, e cadono sotto lo speciale articolo 748.

Per questo articolo il padre, e la madre non si trovano comuni in diritto cogli altri ascendenti. Oltre il titolo di riserva di legge, che ad essi compete per reciprocità naturale, hanno i genitori pel detto articolo il titolo di eredi in concorso degli altri figli fratelli, e sorelle del morto, o discendenti da essi. E qual pretesto vi può essere per diminuir loro la porzione ereditaria ad essi spettante? Ne lascio la decisione agli uomini di maturità, e di esperienza.

Eguale equivoco relativo sembrami di scorgere nell'altro § 60 dell'art. IV. che tratta della porzion disponibile fra i conjugi.

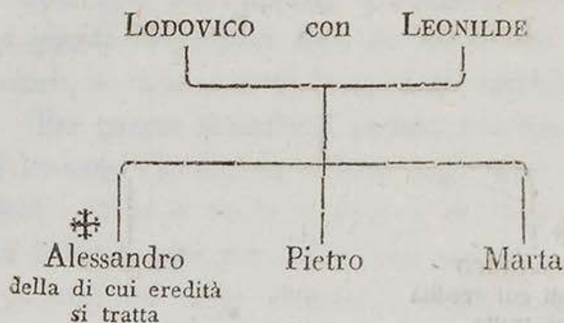
TAVOLA XXXVI.



Per disposizione degli articoli 748, 751. metà dell' eredità del figlio Alessandro essendo morto senza prole si devolve ai suoi genitori Lodovico, e Leonilde, che la dividono fra essi; l'altra metà spetta a Virginia sorella del defunto: ripetute anche in questo titolo le avvertenze tutte delle tavole precedenti tanto in questa, che nelle tavole successive.

Anche pel diritto Romano colla novella 118 veniva ammessa questa promiscuità di successione, naturalmente per le medesime ragioni, che sembrano addotate dai legislatori, come abbiamo osservato, di non anteporre i fratelli del defunto ai loro comuni genitori nel conferirgli il titolo di eredi del loro fratello, e figlio rispettivamente.

TAVOLA XXXVII.



Parimenti nel presente caso per gli articoli richiamati nella precedente tavola si divide per giusta metà l' eredità di Alessandro ; cioè una metà ai genitori, e l' altra a Pietro, e Marta fratelli del defunto, divisibile rispettivamente tra essi.

Eguale divisione procederà sempre in qual siasi numero si ritrovassero i fratelli del morto.

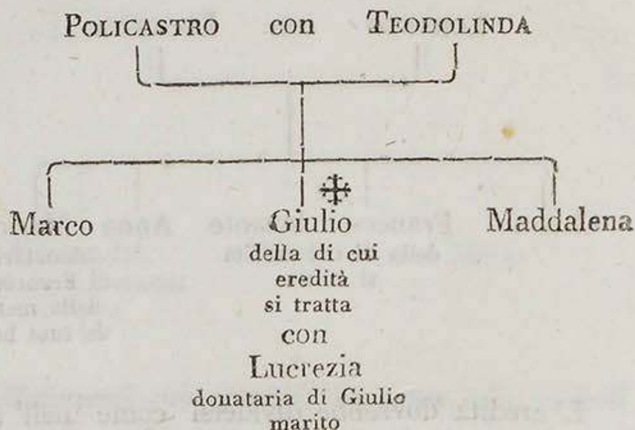
TAVOLA XXXVIII.

LORENZO con LUCREZIA

Chiara	✠ Francesco donante della di cui eredità si tratta	Anna	Mario donatario di Francesco della metà de' suoi beni

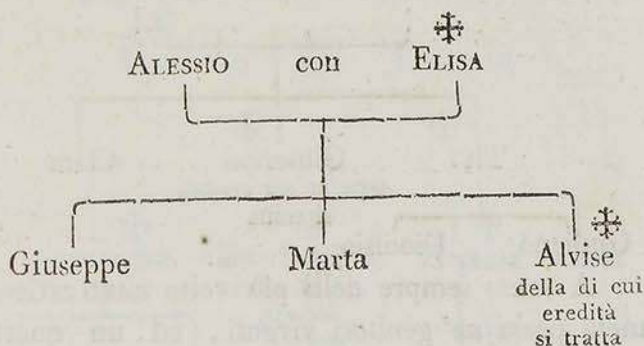
L' eredità dovrebbe dividersi come nell' antecedente tavola metà alli tre fratelli, e metà alli genitori: ma avendo Francesco disposto per atto tra vivi o per testamento della metà de' suoi beni a favore di Mario, hanno dritto li genitori di conseguire tutta l' altra metà ad esclusione delle due sorelle Chiara, ed Anna, come quota loro riservata dall' art. 915 e che hanno azione di ripetere in qualunque caso, che una divisione in concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata.

TAVOLA XXXIX.



Nel caso successo della morte di Giulio senza figli, o discendenti, può il medesimo disporre in favore dell' altro conjuge, ossia della propria moglie, della metà de' suoi beni a titolo di liberalità in forza dell' art. 915 non solo: ma per l' altro articolo di eccezione alla regola generale 1094 può lasciare alla moglie anche l'usufrutto sopra l'altra metà, di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi, ossia delle quote riservate al padre, ed alla madre, i quali in tal caso resterebbero eredi della metà della proprietà soltanto, come abbiamo nella precedente tavola XXIV considerato nel titolo delle successioni che si deferiscono agli ascendenti solamente.

TAVOLA XL.



In forza delli medesimi articoli 749 e 751 essendo premorta la madre ad Alvise, della di cui eredità si tratta, la porzione, che le spetterebbe in conformità del precedente art. 748, e del suddetto 751 si riunisce alla metà deferita ai fratelli e sorelle, o loro rappresentanti, cosicchè succede Alessio padre sopravvissuto in un solo quarto dell' eredità del figlio Alvise, ed i suoi fratello, e sorella sono chiamati a conseguirne i tre quarti. Eguale divisione procederà se fosse premorto il padre, e sopravvissuta la madre Elisa.

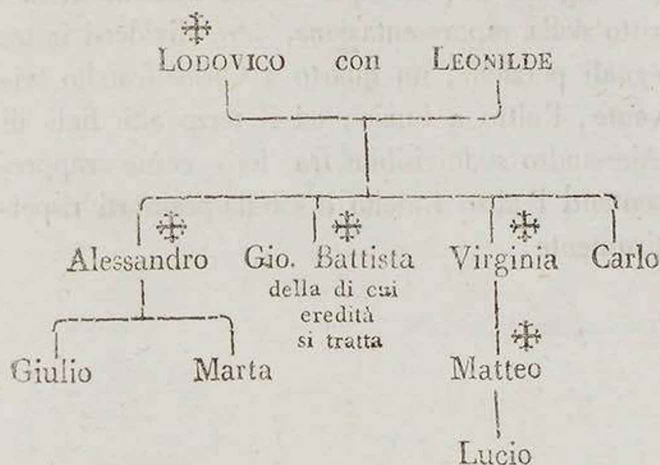
TAVOLA XLI.



A senso sempre delli più volte citati articoli metà passa ne' genitori viventi, od un quarto se uno fosse premorto, e l' altra metà o li tre quarti si deferiscono a Clara, ed a Giuliano, e Dionisio figli del fratello Tito cioè nipoti del morto. Clara succede per proprio diritto: ma li nipoti succedono col mezzo della rappresentazione portandosi nel luogo, nel grado, ed a conseguire i dritti del proprio padre Tito. La metà però a questi spettante si suddivide in due eguali porzioni, l' una si deferisce a Clara, l' altra si suddivide tra Giuliano, e Dionisio nipoti, in capi, e ciò secondo gli art. 742, 743 del Codice Napoleone.

In questo solo caso di successione de' nipoti in concorso del zio, o zia vivente, è ammesso dal diritto Romano il beneficio della rappresentazione succedendo ad un trasversale come nella novella 118.

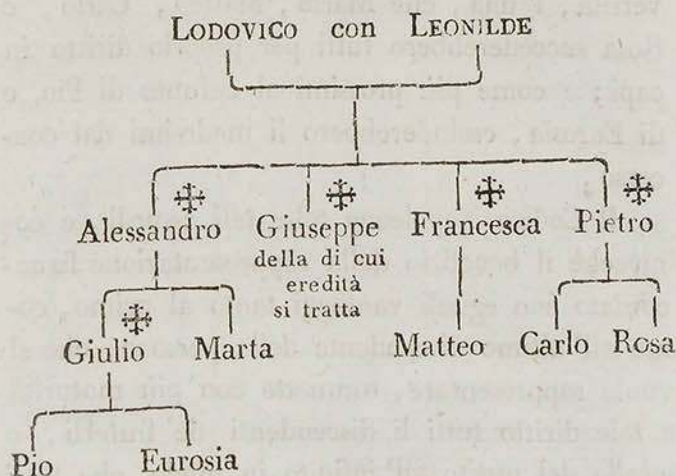
TAVOLA XLII.



Per le leggi Romane ossia per la novella 118 che non estendono il diritto di rappresentazione fuori dei nipoti figli del fratello del defunto, Lucio discendente da Virginia resterebbe escluso, e prededotta la quarta parte in favore di Leonilde madre sopravvissuta, gli altri tre quarti spetterebbero metà a Carlo e metà alli figli di Alessandro: ma per il nostro Codice essendo esteso tale beneficio anche a tutti i discendenti da fratelli, e sorelle del morto, resta ammesso per l' art. 742 anche Lucio come rappresentante Virginia pur sorella del defunto, e

conseguentemente l' eredità dei tre quarti con più ragionevoli, ed eque misure consone al diritto della rappresentazione, deve dividersi in tre eguali porzioni, un quarto a Carlo fratello vivente, l'altro a Lucio, ed il terzo alli figli di Alessandro suddivisibile fra loro come rappresentanti l' altro fratello e sorella premorti rispettivamente.

TAVOLA XLIII.

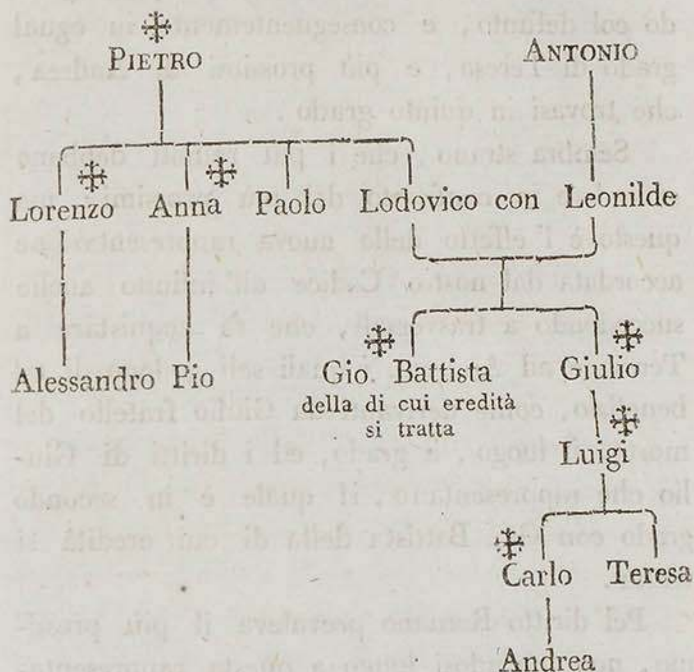


Per li nominati art. 748, 751 dividesi l' eredità in due eguali porzioni, applicandosi la prima ai genitori superstiti, e suddividendosi l' altra in tre eguali porzioni, cioè una passa nel ramo di Alessandro sostenuto da Marta, e dalli figli di Giulio; la seconda a Matteo rappresentante Francesca, e la terza a Carlo e Rosa discendenti da Pietro altro fratello del morto a senso dell' art. 742. La parte devoluta nella linea di Alessandro si divide pure per metà a Marta, e l' altra a Pio, ed Eurosia suddivisibile in capi fra loro per il successivo art. 743, come pure quella spettante alli figli di Pietro suddividesi in capi.

Per le leggi Giustinianee vi sarebbero due diversità, l' una, che Marta, Matteo, Carlo, e Rosa succederebbero tutti per proprio diritto in capi; e come più prossimi al defunto di Pio, e di Eurosia, escluderebbero li medesimi dal concorso.

Il Codice Napoleone tolse tali assurdi, e comecchè il benefizio della rappresentazione fu accordato con eguali vantaggi tanto al primo, come all' ultimo discendente della persona, che si vuole rappresentare, ammette con più maturità a tale diritto tutti li discendenti de' fratelli, e sorelle del morto all' infinito in modo, che tutti rappresentando la rispettiva loro linea succedono tanto se si trovano in gradi eguali, come se sono fra dette linee in gradi ineguali.

TAVOLA XLIV.



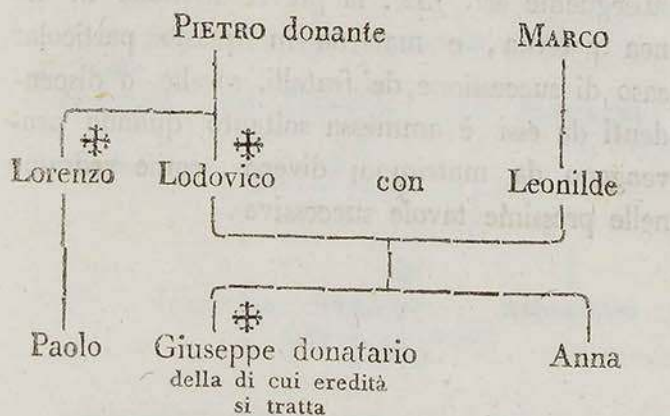
Dividesi parimenti per metà l'eredità di Gio. Battista, applicandone la metà a Lodovico, e Leonilde, padre, e madre del morto, come nelle tavole precedenti relativamente alli ricordati art. 748, 751 e l'altra metà compete alli soli Teresa, e Andrea discendenti dal fratello Giulio, ad esclusione di Paolo zio benchè costituito in terzo

grado, e più prossimo di essi, e ad esclusione di Alessandro e Pio benchè sieno in quarto grado col defunto, e conseguentemente in egual grado di Teresa, e più prossimi di Andrea, che trovasi in quinto grado.

Sembra strano, che i più remoti debbano succedere in confronto dei più prossimi: ma questo è l' effetto della nuova rappresentazione accordata dal nostro Codice all' infinito anche succedendo a trasversali, che fa acquistare a Teresa e ad Andrea, i quali soli godono di tal benefizio, come derivanti da Giulio fratello del morto, il luogo, il grado, ed i diritti di Giulio che rappresentano, il quale è in secondo grado con Gio. Battista della di cui eredità si tratta.

Pel diritto Romano prevaleva il più prossimo, non facendosi luogo a questa rappresentazione, e per la novella 118 succederebbe Paolo zio del defunto ad esclusione di tutti gli altri, e resterebbe l' assurdo in collisione coi veri principj, che mentre l' amore come abbiamo osservato prima discende indi ascende, poscia si diverte dai lati, verrebbe per così dire a devolversi la successione prima lateralmente ascendendo, in luogo di lateralmente discendere.

TAVOLA XLV.



Quanto agli effetti donati, esistendo in natura, o in caso che fossero stati alienati, il prezzo, che ancora fosse dovuto o l'azione di ricupera ritornano al donante Pietro in forza dell' art. 747, ed il resto dell'eredità si devolve a Leonilde madre, ed alla sorella Anna, ad esclusione di Paolo, che non discende da fratello del morto; ma Leonilde non ha, che il quarto, e gli altri tre quarti per li riferiti articoli sono tutti devoluti ad Anna sorella del defunto.

Conviene osservare, che quì non si è fatto luogo alla prima divisione importata dall' art. 733 di massima generale, perchè a senso del-

la seconda parte del medesimo, e del relativo susseguente art. 752: la previa divisione in linea paterna, e materna in questo particolar caso di successione de' fratelli, sorelle, o discendenti da essi è ammessa soltanto quando provengono da matrimonj diversi, come vedremo nelle prossime tavole successive.

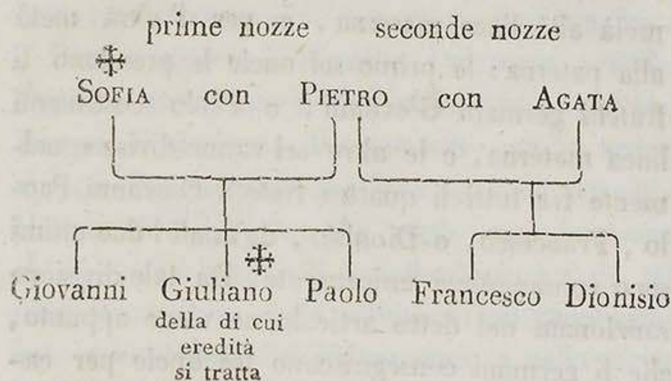
TAVOLA XLVI.



A termini dell' art. 751 si prededurranno le due quarte parti in favore del padre, e della madre Lodovico, e Marianna. L' altra metà dell' eredità di Giuseppe, essendovi fratelli derivanti da matrimonj diversi, si suddividerà prima in due porzioni in conformità degli art. 733, e 752, indi secondo la prescrizione degli articoli stessi l' una di queste porzioni si applicherà ad Alessandro fratello germano solo formante linea materna, e l' altra si dividerà tra il detto Alessandro, e Girolamo fratello consanguineo col morto, ambedue formanti linea paterna. Così a senso di detti articoli il parente fratello germano prende parte nelle due linee, ed il consanguineo nella propria linea soltanto. Per la

più chiara intelligenza, in un punto di massima, in cui sembrami che li signori Commaille, Delaporte, e Riffé Caubray di Parigi sieno incorsi in un sostanziale errore rovesciante il sentimento espresso, e lo spirito della nuova legge, e di cui parleremo nella tavola successiva, ripeto a maggior dilucidazione: suppongasi, che l'eredità di Giuseppe formi sedici oncie; otto di queste appartengono al padre, ed alla madre, quattro per cadauno; sei ad Alessandro fratello germano col morto, perchè figlio del medesimo padre, e della medesima madre comuni col morto, e due soltanto ne conseguisce Girolamo come fratello unicamente consanguineo, figlio del medesimo padre del defunto, ma di madre diversa.

TAVOLA XLVII.



Prededotto il quarto dell' eredità in favore di Pietro padre sopravvissuto a suo figlio Giuliano, della di cui eredità si tratta, come ordina l' art. 751, li tre quarti della restante eredità si dividono tra le due linee paterna, e materna del defunto. I fratelli germani Giovanni, e Paolo prendono parte nelle due linee, e Francesco e Dionisio fratelli consanguinei nella propria linea soltanto; cosicchè per il chiaro senso dell' art. seguente 752, che fuori di equivoci prescrive la maniera di dividere ciò, che si devolve ai fratelli, prededotta la porzione competente al padre vivente, nel supposto, che l' eredità contenga come nella tavola antecedente oncie se-

dici, quattro di queste ne partecipa il padre Pietro; le altre dodici devono esser divise per metà alla linea materna, e per l'altra metà alla paterna: le prime sei oncie le prendono li fratelli germani Giovanni, e Paolo costituenti linea materna, e le altre sei vanno divise egualmente fra tutti li quattro fratelli Giovanni, Paolo, Francesco, e Dionisio, de'quali i due ultimi sono consanguinei unicamente. Da tale divisione sanzionata dal detto articolo ne viene appunto, che li germani conseguiscono tre oncie per cadauno come linea materna, ed un' altr' oncia, e mezza come facienti parte di linea paterna; e gli altri due Francesco, e Dionisio, che non sono, che consanguinei, non hanno diritto, che a conseguire un' oncia e mezza per cadauno, mentre Giovanni, e Paolo conseguiscono quattr' oncie e mezza per ciascuno di essi delle oncie dodici fra detti fratelli divisibili, e così vengono a prendere parte nelle due linee, ed i consanguinei nella loro soltanto.

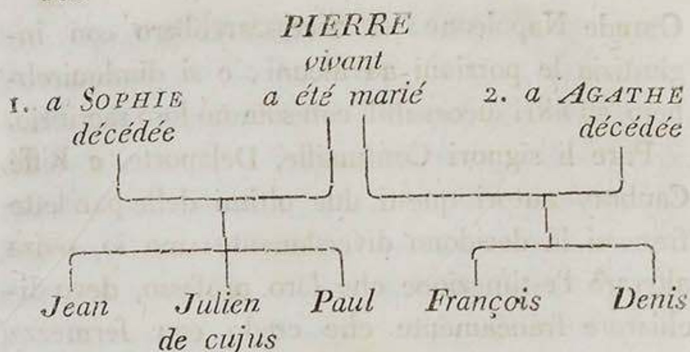
Dando una diversa intelligenza a questi due articoli di gravissima massima, ed a mio credere chiarissimi, si verrebbe in occasione di casi simili a dividere l'eredità al contrario di quanto prescrive la legge, e la sanzione del Codice del

Grande Napoleone: si accrescerebbero con ingiustizia le porzioni ad alcuni, e si diminuirebbero ad altri successibili con sommo loro sacrifizio.

Pure li signori Commaille, Delaporte, e Riffé Caubray autori questi due ultimi delle pandette francesi la decidono diversamente: ma io, senza alterare l'estimazione che loro professo, devo dichiarare francamente che credo con fermezza ch' essi siensi ingannati e nella decisione di tal caso di massima, e nel motivo a cui l'appoggiano, in confronto del chiaro senso e dello spirito della legge.

Riporto prima l' identico loro caso, a cui io nell'albero mi conformai usando persino delli medesimi nomi adoprati dal sig. Commaille, poscia ne faremo l' analisi. *Nouveau traité des donations entre-vifs, testamentaires et des successions suivant les principes du Code Civil etc. Tome second. A Paris chez J. N. Commaille Homme de Loi rue Baïjal N. 236 de l' Imprimerie d' Hacquart page 180.*

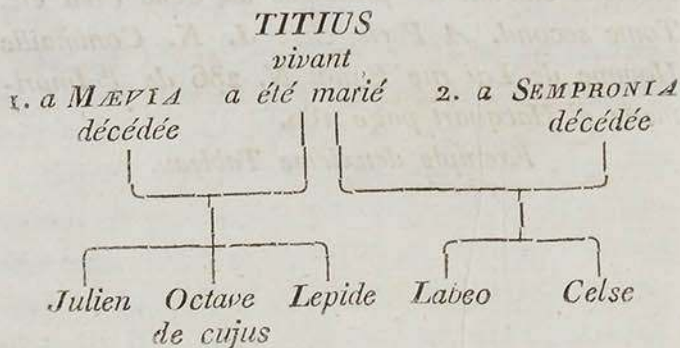
Exemple deuxiéme Tableau.



Questo è il caso posto dal sig. Commaille.

L' altro eguale colla sola differenza dei nomi è quello riportato dalli signori Delaporte e Riffé Caubray autori delle pandette. *Les pandectes Françaises ou recueil complet de toutes les lois en vigueur. Par J. B. Delaporte, et P. N. Riffé Caubray. A Paris 1804 page 295 tome sexiéme*

Exemple deuxiéme Tableau.



Riporto la loro decisione in quella del sig. Commaille essendo già tratta parola per parola l' una dall' altra (il che è rimarcabile) cosicchè l' una è originale e l'altra una copia, ma ambe del 1804.

Commaille page 180.

Art. 119. *La ligne paternelle est remplie par Pierre, qui a survécu à Julien son fils; il n'est donc plus possible de faire la division entre les deux lignes. Les trois quarts devolus aux frères de Julien doivent donc se diviser entr' eux par quart.*

Ripete poco dopo nello stesso caso.

„ 120. *Quid. etc.*

„ *Les trois autres quarts seroient toujours de-*
„ *volus à tous les freres qui les partageroient*
„ *par têtes.*

121. *Mais si Agathe, seconde femme, étoit*
„ *seul survivante. Elle n' auroit rien dans la suc-*
„ *cession de Julien, qui seroit mort sans lais-*
„ *ser ni père ni mère. Il y auroit lieu alors à*
„ *la division entre les deux lignes et à l'applica-*
„ *tion de l' art. 752 pour le partage.*

Non so comprendere come eglino la decidano in opposizione direttamente al testo. Per l'art. 752 che essi pure citano nell'ultima linea,

la divisione per quarto ossia per capi in parità di porzioni ha bensì luogo quando li fratelli successibili derivino tutti dal medesimo matrimonio; ma se provengono da matrimonj diversi, evidentemente è prescritto dal detto articolo, che si debba premettere la divisione dell'eredità devoluta a fratelli, sorelle, o discendenti da essi, onde li germani prendano parte in ambe le linee, e li consanguinei come nel caso presente nella propria soltanto.

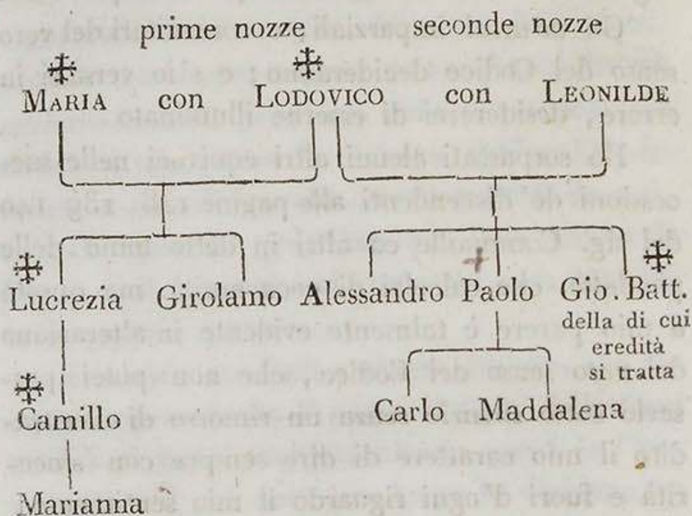
Il motivo poi dalli medesimi addotto, che per essere sopravvissuto il padre al figlio della di cui eredità si tratta, rappresentando questi la linea paterna non può aver più luogo la divisione tra le due linee, sembrami direttamente in opposizione del Codice, ed è facile il conoscerlo. Il Codice nelli due accennati articoli premette anzi l'esistenza del padre, e della madre, o almeno di uno di essi, e dà loro la quota per cui più non entrano a far parte della rimanente eredità, che deve essere divisa tra li fratelli di diverso matrimonio, appunto in sussistenza dei genitori o di uno di essi: cosicchè li precitati scrittori negano la previa divisione attesa la sopravvivenza del padre, quando il Codice l'ammette; anzi essendo esso vivo, e beneficato della prededuzione della sua

quarta parte. Le altre introduzioni poi relative ad Agata sono del tutto estranee al punto in questione.

Gli uomini imparziali, e conoscitori del vero senso del Codice decideranno; e s'io versassi in errore, desidererei di esserne illuminato.

Ho sorpassati alcuni altri equivoci nelle successioni de' discendenti alle pagine 138 139 140 del sig. Commaille ed altri in detto tomo delle pandette, che calcolai di poca entità: ma questo a mio parere è talmente evidente in alterazione del vero senso del Codice, che non potei passarlo sotto silenzio senza un rimorso di aver tradito il mio carattere di dire sempre con sincerità e fuori d'ogni riguardo il mio sentimento.

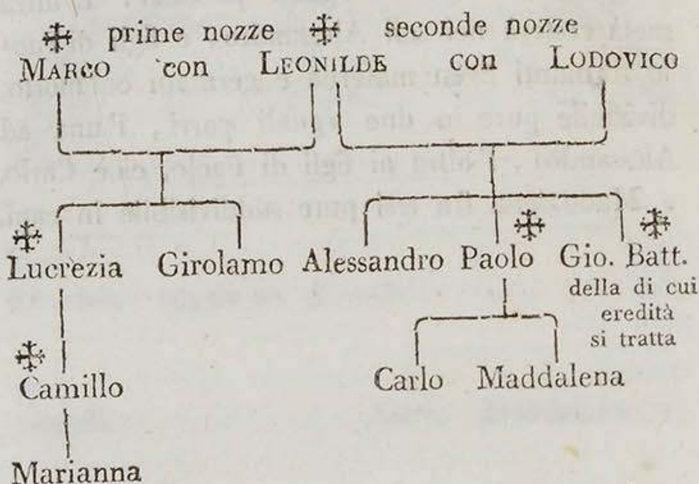
TAVOLA XLVIII.



Per l' anzidetto articolo 751 si prededurrà il quarto a favore di Leonilde madre, e gli altri tre quarti si divideranno metà alla linea paterna, e l' altra metà alla linea materna secondo gli articoli 733 752. Perciò Alessandro, Girolamo, i figli di Paolo nella porzione del padre, e Marianna in quella di Lucrezia per diritto di rappresentazione, resi capaci per l' art. 742 di concorrere colli fratelli viventi del defunto, si divideranno la metà spettante alla linea paterna come tutti derivanti dal medesimo padre del

morto benchè di madre diversa, e perciò consanguinei, in quattro eguali porzioni. L'altra metà resterà nei soli Alessandro, e figli di Paolo formanti linea materna e germani col morto, divisibile pure in due eguali parti, l'una ad Alessandro, l'altra ai figli di Paolo, cioè Carlo, e Maddalena fra essi pure suddivisibile in capi.

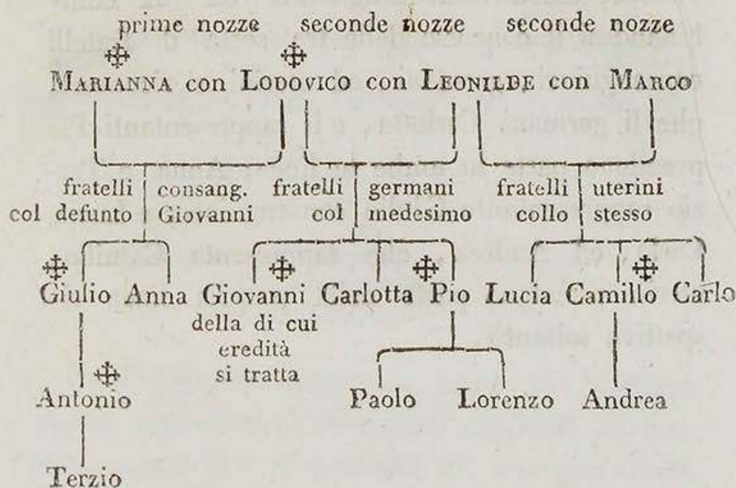
TAVOLA XLIX.



Marianna

La divisione si forma conformemente alla tavola precedente colla sola differenza, che prededotto il quarto per Lodovico padre, e divisi i tre quarti per giusta metà ; la metà di questi tre quarti applicabile alla linea paterna sarà divisa tra Alessandro, ed i figli di Paolo, e tutti uniti parteciperanno nella linea materna formando quattro porzioni, per essere Girolamo, e la fu Lucrezia rappresentata da Marianna fratelli uterini del defunto, cioè dal lato di madre, che per l' art. 752 non prendon parte, che unicamente nella linea materna, quando gli altri fratelli germani col defunto, cioè fratelli per parte di padre, e di madre, prendono parte in ambe le linee.

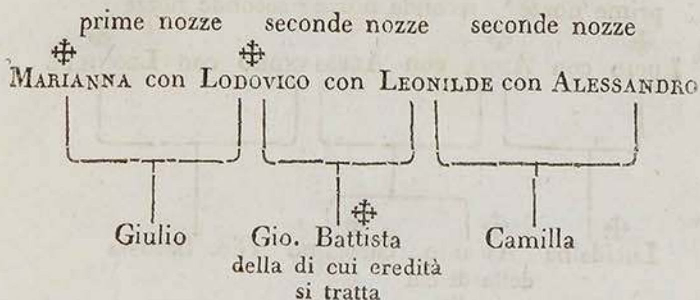
TAVOLA L.



Un quarto si applica alla madre Leonilde pel più volte riferito art. 751, e quanto agli altri 3 quarti si dividono per metà tra la linea paterna, e quella materna. La porzione alla paterna spettante si suddivide in quattro altre parti, cioè due, l'una a Terzio, l'altra ad Anna fratello e sorella consanguinei; una a Carlotta sorella germana, e la quarta ai figli di Pio rappresentanti il medesimo ch'è pure fratello germano: ed in cinque porzioni l'altra metà spettante alla linea materna, cioè in detta Carlotta, e nelli figli di Pio germani: in Lucia, Andrea,

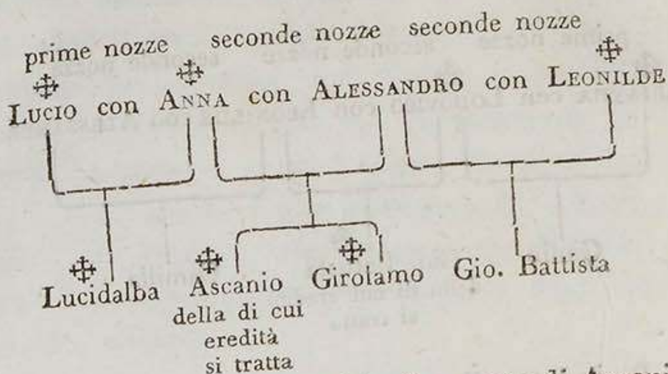
e Carlo fratelli uterini col defunto Giovanni: cosicchè esecutivamente agli art. 733 752 combinandosi il concorso delle tre sorta di fratelli consanguinei, germani, ed uterini, si riconosce, che li germani Carlotta, e li rappresentanti Pio prendono parte in ambe le linee; Anna, e Terzio rappresentante Giulio consanguineo; e Lucia, Carlo, ed Andrea, che rappresenta Camillo, uterini prendono parte nella propria linea rispettiva soltanto.

TAVOLA LI.



Prededotto il quarto a favor di Leonilde madre superstite, i tre quarti devoluti ai fratelli, e sorelle o discendenti da essi per metà si applicano a Giulio fratello consanguineo, e per l'altra metà a Camilla sorella uterina, e così ai loro figli, e discendenti rispettivamente nel caso di loro premorienza, rappresentando il primo la linea paterna, e la seconda la materna.

TAVOLA LII.



Non essendo superstiti alla morte di Ascanio, che il padre Alessandro, ed il solo Gio. Battista fratello consanguineo del detto ultimo defunto Ascanio, prededotto il quarto a beneficio del padre, si applicano i tre quarti a Gio. Battista, che non ha seco in concorso fratelli, o discendenti loro, germani nè uterini: avrà esso tutta l'eredità se neppure il padre sopravvivesse, in forza dell' art. 755, che prescrive, che in mancanza di parenti in grado successibile in una linea i parenti dell' altra linea succederanno nell' intiera eredità.

Procederà egual decisione se premorto anco lo stesso Gio. Battista esistesse alcuno de' suoi discendenti che lo rappresentasse, ciò che pure avremo motivo di osservare nel titolo IV, che risguarda le successioni de' trasversali.

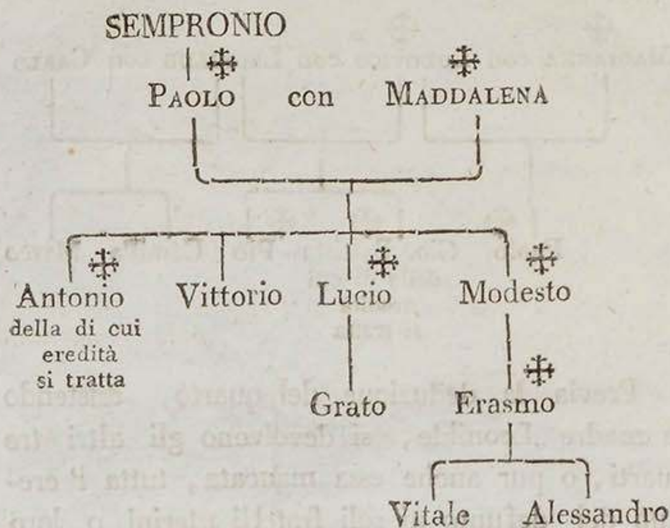
TAVOLA LIII.

✠ Marianna con	✠ Lodovico con	Leonilde con	Carlo

✠ Paolo	✠ Gio. Battista della di cui eredità si tratta	✠ Pio	Camilla	Marco

Previa la deduzione del quarto, esistendo la madre Leonilde, si devolvono gli altri tre quarti, o pur anche essa mancata, tutta l' eredità del defunto ai soli fratelli uterini o loro figli, e discendenti s' essi fossero premorti, e ciò in forza dello stesso art. 755 riferito, come avremo a riflettere nel titolo quarto delli trasversali ;

TAVOLA LIV.



Sembrerebbe, che per l' art. 750 nel caso di premorienza del padre, e della madre di Antonio morto senza prole, i suoi fratelli, sorelle, o loro discendenti fossero chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali, di tutta la sua eredità.

Infatti appoggiando materialmente al detto art., Vittorio, e Grato, Vitale, ed Alessandro come rappresentanti Modesto, si dividerebbero l'intiera eredità: ma il vero Giureconsulto, che deve penetrare nello spirito della legge, e che non

deve soffermarsi in un solo art., quando ve ne sono dei posteriori, che lo modificano, giunge a comprendere, che anche Sempronio partecipa di questa eredità, percipendone una quarta parte, se non col diritto propriamente detto di successione come il padre o la madre, per lo meno col titolo della quota riservata agli ascendenti dalli posteriori art. 915, 916, che li pone al di sopra degli stessi fratelli del defunto, che non hanno riserva, ed in faccia de'quali può disporre della totalità dei suoi beni.

Conseguentemente dall' eredità di Antonio si prededuce un quarto di quota riservata all' avo paterno Sempronio, e gli altri tre quarti si applicano alle tre linee de' fratelli, ed è ragionevole questa decisione ad onta delle letterali espressioni del surriferito art. 750; mentre vediamo che in tanti altri casi il Codice fissa delle massime generali, poscia le modifica con eccezioni particolari.

I figli o i loro discendenti succedono al padre, ed alla madre o ad altri ascendenti in tutta la loro eredità per l' art. delle successioni 745 ma per il successivo 913 è permesso al padre, o madre, o ad altro loro ascendente di diminuire questa eredità d' una metà, d' un terzo, e d'un

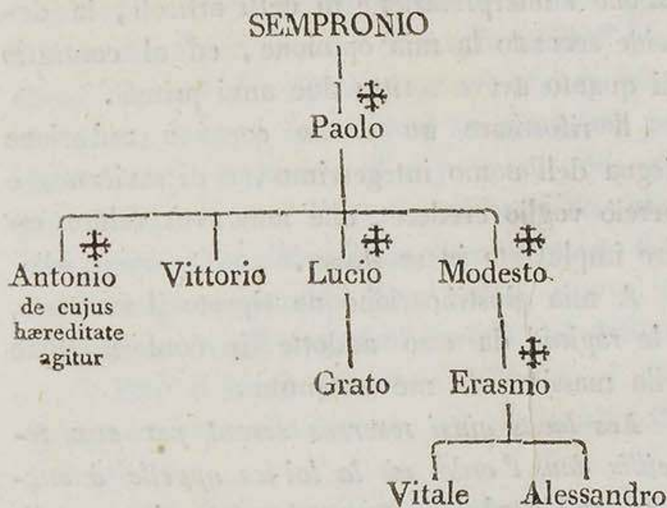
quarto secondo i casi. Coll' altro art. 1094 come abbiamo osservato, può inoltre molto più esser diminuita in loro pregiudizio a favor del conjuge. Tanti altri casi vi sono, ne' quali l'eccezione particolare modifica le massime generali.

Egualmente col titolo di successione per l'art. 750 i fratelli, sorelle, o discendenti da essi escluderanno gli ascendenti, e collaterali: ma per non trovarsi in collisione cogli altri art. 915 e 916 conviene concludere, che se gli altri ascendenti in concorso dei fratelli, e sorelle o discendenti da essi non hanno il diritto specioso di eredi alla successione, come il padre, e la madre, che con questi concorrono (benchè per tal solo dritto della quota riservata col nome di eredi sono pure essi chiamati nel detto art. 1094) succederanno in questa porzione per quella sola reciprocità naturale accordata agli ascendenti in aggravio de' loro discendenti.

Il sig. Quaglia nella sua opera intitolata *nuova pratica legale circa le successioni intestate secondo il Codice Civile di Napoleone il Grande* stampata a Torino l'anno 1808 al foglio 67 68 decide sterilmente nella seguente maniera questa pure importante massima della nuova legislazione. Dice egli:

„ A termini però della nuova Giurisprudenza non solo li fratelli *utrinque* congiunti, ma „ eziandio i consanguinei, ed uterini, ed i loro „ discendenti quali si sieno, escludono dalla „ successione l'avo, ed il proavo paterno, e „ materno, o qualunque altro ulterior ascendente, come di ciò tutto se ne può avere un' „ idea dall' albero seguente.

Ecco il suo albero a cui io conformai il mio per confutarlo, colla sola differenza che nel mio vi aggiunsi Maddalena madre del defunto.



Soggiunge = in questa specie ella è cosa „ evidente che il Sempronio avo paterno non

„ succede all' Antonio: per conseguenza l'eredità
„ di questi si divide in tre parti, l'una per
„ Vittorio fratello del defunto, l'altra pel Grato
„ di lui nipote, e l' altra pel Vitale, ed Ales-
„ sandro pronipoti.

Ma il sig. Quaglia nell' altra sua opera = *Nuova pratica legale sopra le donazioni tra vivi, e testamenti* = parte prima stampata pure in Torino due anni dopo, cioè nel 1808 o corregge questo suo equivoco ed inavvertenza, o si contradice diametralmente, giacchè pone in questione l' interpretazione di detti articoli, la decide secondo la mia opinione, ed al contrario di quanto aveva scritto due anni prima.

Il riformare un errore corso è un' azione degna dell' uomo integerrimo, e di saviezza, e perciò voglio credere, che non avrà voluto essere implicante in se stesso.

A mia giustificazione ne riporto il suo testo, e le ragioni da esso addotte in confermazione della massima da me sostenuta.

Les biens ainsi reservés seront par eux recueillis dans l' ordre où la loi les appelle à succéder, et s'il n' y a d' ascendans que dans un ligne ils auront seuls droits à cette reserve, dans tous le cas ou un partage en concurrence avec

de collateraux ne leur donneroit pas la quotité des biens à la quelle est fixée.

Qui pertanto si crede che le parole *dans l'ordre où la loi les appelle à succéder*, debbano intendersi in questo senso, cioè che il padre esclude l'avo, e così il prossimiore esclude il remoziore senza far caso dell'esistenza de' fratelli del defunto.

Però il Tribuno Jaubert intende diversamente così spiegandosi.

Il faut bien remarquer, que le projet ne parle que des ascendans qui auroient succéder dans l'ordre legitime: si donc il s'agissoit de l'ayeul et que il y eut des fréres et soeurs et descendans de ceux, dans ce cas l'ayeul ne succedant pas dans l'ordre legitime, il n'y auroit pas non plus de reserve pour l'ayeul et dans ce cas encor tout seroit disponible. Onde ritenuto questo sistema l'avo parteciparebbe bensì della riserva s'è solo, ma non già essendovi fratelli del defunto.

„ Però il sopra spiegato sentimento si crede
„ più analogo alla lettera, ed allo spirito della
„ legge.

„ Alla lettera perchè la legge non dice =
„ *dans le cas où la loi les appelle à succéder*
„ mentre allora potrebbe stare, che siccome l'avo

„ non succede ab intestato essendovi fratelli, così
„ in questo caso non abbia luogo la riserva a
„ suo favore: ma la legge dice = *dans l'ordre*,
„ e questo vocabolo *ordre* suppone che vi sia
„ una serie di persone, fra le quali si debba os-
„ servare un ordine, ed appunto quest' ordine
„ lo stabilì, volendo che il padre succeda pre-
„ feribilmente all' avo: quale interpretazione vie-
„ ne ancor meglio spiegata dalle parole prece-
„ denti = *les biens ainsi reservés aux ascen-*
„ *dans seront par eux recueillis* = quali parole
„ dimostrano, che quando vi sono ascendenti li
„ beni sono già riserbati, ossia sono già loro
„ proprj, onde vi resta solo di vedere a quai
„ d' essi debbano spettare di preferenza, e per
„ questo motivo la legge soggiunge subito = *dans*
„ *l' ordre où la loi les appelle a succéder*, per
„ indicare, che devono fra gli ascendenti spet-
„ tare al prossimiore, dunque l'esistenza o l'ine-
„ sistenza de' fratelli non ha che fare al caso,
„ poichè le parole *dans l'ordre* non risguardano,
„ che gli ascendenti fra loro, e non hanno al-
„ cun rapporto ai fratelli.

„ Di più io credo soggiungere che non vi può
„ essere dubbio sopra tale interpetazione poichè lo
„ stesso art. 915 quantunque con espressioni ne-

„ gative simili a quelle del precedente che risguar-
„ da li figlj, e discendenti lascia sempre la ri-
„ serva agli ascendenti con positiva disposizione
„ a debito del discendente che manca senza prole:
„ *Le liberalità .... non potranno oltrepassare*
„ *la metà dei beni se in mancanza dei figlj il*
„ *defunto lascia superstiti uno, o più ascendenti*
„ *in ciascuna linea paterna, e materna, ed i tre*
„ *quarti se non lascia ascendenti che in una so-*
„ *la linea.*

„ *I beni per tal modo riservati à vantaggio*
„ *degli ascendenti perverranno ad essi con l'or-*
„ *dine* con cui la legge li chiama a succedere:

„ Dal testo adunque risulta riservata positiva-
„ mente porzione de' beni agli ascendenti di ambe
„ le linee colle espressioni *uno o più ascendenti*
„ *in ciascuna linea*: e alle parole = *Con l'or-*
„ *dine con cui la legge li chiama a succedere* si
„ deve concludere, che risguarda l'ammissione
„ del più prossimo fra loro nella rispettiva linea
„ come nell' antecedente art. 746, mentre per
„ intenderne il senso contrario converrebbe che la
„ legge dicesse non = *con l'ordine con cui essi*
„ *succedono*; ma nel caso in cui sono successibili.

„ Allo spirito, perchè se la legge accorda al
„ padre, ed all' avo una quota a titolo di le-

„ gittima, ciò fece per seguitare il voto di na-
„ tura, ed il dovere di reciprocità, e questo
„ voto, e questo dovere han luogo sia, che
„ esistano, sia che non esistano fratelli del de-
„ funto.

„ Diffatti il citt. Bigot Preaméneu in questo
„ proposito così si esprime.

„ *La loi devoit elle faire une reserve au profit*
„ *des ascendans? les Romains reconossoient que si*
„ *le pères doivent une legitime à leurs enfans,*
„ *c' est un devoir, dont sont également tenus*
„ *envers leurs pères. Quemadmodum a patribus,*
„ *ita patribus deberi legitimam etc.*

„ Se dunque l' avo è in qualunque caso te-
„ nuto lasciar la legittima al nipote, ancorchè
„ quello abbia figliuoli, per ragion di recipro-
„ cità deve questi lasciarla all' avo.

„ A quanto sopra aggiugner si deve il ri-
„ flesso, che qualora s' intendesse altrimenti la
„ legge, vi rimarrebbe un vuoto: diffatti è vero
„ che la legge delle successioni intestate esclude
„ l' avo in concorso de' fratelli, ma egli è altresì
„ vero, ch' ivi la legge dà la successione ai
„ fratelli.

„ All' opposto quì la legge dà la riserva agli
„ ascendenti; per l' altra parte non lascia al-

„ cuna riserva ai fratelli. Sicchè se si admettes-
„ se il sistema, che non è dovuta all' avo la
„ quota qualora vi sono fratelli, ne avverrebbe
„ che nulla avrebbero nè l' avo nè li fratelli:
„ onde il defunto potrebbe liberamente disporre
„ del totale privando in tal modo l' avo della
„ legittima, che gli dava il dritto Romano, e
„ che la nuova legge gli accorda.

Bastano tali riflessioni, per convincersi, che l' avo, e gli altri ascendenti hanno in tutti li casi il dritto alla riserva della legge in forza degli articoli 915, 916 anche nel caso della successione de' fratelli, sorelle o loro discendenti: pure altre osservazioni, ch' io aggiungo serviranno a vie maggiormente persuaderci, che anche in tal caso lo spirito della legge deve intendersi a favore degli ascendenti, e mi lusingo, che convinceranno l' opinione contraria del sig. Merlin espressa nel suo repertorio universale = *tome onziéme* = ne' seguenti termini alla pagina 312.

„ V. *Seconde hypothèse. Le défunt ne laisse*
„ *ni père ni mère, mais seulement des ascendans*
„ *à des degrés supérieurs avec des frères ou*
„ *sœurs du défunt même, ou des descendans de*
„ *ces frères ou sœurs.*

„ *Dans cette hypothése la fortune du défunt*
„ *a été disponlile ; et il n'y a point de réserve*
„ *pour ces ascendans.*

Egli appoggia la sua opinione al principio, che il diritto di legittima ossia riserva derivi dal diritto di successione, cioè dall'essere erede, cosicchè passando poi all' interpretazione del testo nel caso in questione conclude che essendo gli ascendenti [fuori del padre, e madre] esclusi dalli fratelli nella successione, in tal caso neppur hanno diritto alla riserva.

Per quanto io senta estimazione verso questo rispettabile uomo per le immense sue cognizioni, e fatiche, non posso conformarmi al di lui parere.

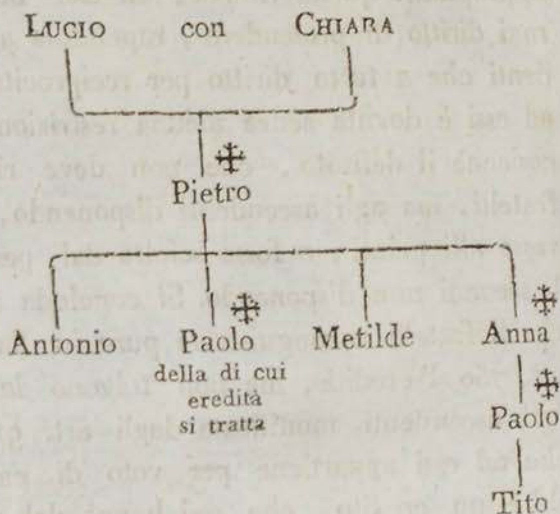
La legittima ossia riserva è un peso aggravante l' eredità del defunto, e di cui non può esonerarsi il defunto medesimo con disposizione o per atto tra vivi o per testamento: da ciò non deriva che dipenda dal diritto successorio: anzi, ragionando, si deve dire, che il diritto di legittima ossia riserva dipenda dal diritto dell'alimento. Questo diritto preesiste al diritto di successione: è comune, per così dire coi bruti che per istinto di natura somministrarono la prima sussistenza ai loro figli: nacque coll' uomo prima che divenisse sociale, e conseguentemente prima, che

si formassero le leggi civili: è originata dal voto immutabile di natura, cioè da una reciprocità naturale tra padre e figlio, tra ascendenti e discendenti, come un debito ne' primi di lasciar una sussistenza a quelli a cui diedero l'esistenza, e de' secondi di corrispondere con eguale misura verso dei primi in riconoscenza di averla ricevuta: insomma la legge civile subentra unicamente per fissarne la quantità come vedesi ridotta al Triente, ed al Semisse dalle leggi Romane: alla metà, al terzo, ed al quarto dal Codice Napoleone secondo il numero dei legittimarj ossia degli aventi diritto a riserva. Tanto lontano poi è il supporre sanzionato dal Codice Napoleone il principio = *che la riserva dipenda dal diritto successorio*, quanto, che coll'art. 922 parlando della riunione dei beni donati all' asse ereditario per compire la legittima fa uso delle seguenti espressioni = *si riuniscono per finzione*. Ciò fu anche osservato saggiamente dal sig. barone Valdrighi Regio Procuratore generale della Regia Corte di Cassazione nell'indicate sue conclusioni alla pagina 55 soggiungendo alla pagina 65 = *La legitti-*
„ *ma come abbiamo avvertito non può confondersi*
„ *colla successione. Essa non è quota di eredità,*
„ *ma quota di beni paterni devoluta ai figli non*

„ *in forza di un diritto di successione*, *ma di*
„ *uno speciale privilegio inerente alla loro qua-*
„ *lità*, *che fa nascere un' azione affatto estranea*
„ *al vero carattere di successore o di erede*, e
„ *che percuote anche oggetti fuori della succes-*
„ *sione e della eredità*. Riflessione che egualmente procede parlando degli ascendenti verso la sostanza dei loro discendenti morti senza prole. Infatti oltre il vacuo, che vi sarebbe nella legge come riflette il sig. Quaglia, e la sinistra intelligenza dello spirito della legge stessa, ne emergerebbe l' irrisolvibile assurdo, che gli ascendenti prediletti, dietro i principj filosofici di Aristotele, e d' altri, nelli diritti di successione, perchè posti nel secondo ordine di succedere; che gli ascendenti in faccia de' quali il discendente è tenuto ad una riserva, nel caso del concorso de' fratelli: non solo verrebbero esclusi dal diritto di successione; ma anche dal diritto della riserva, che non può togliere ad essi lo stesso discendente, che d' altronde tutto può togliere a detti fratelli; e che al contrario questi fratelli, sorelle, o discendenti da essi, che non hanno alcuna riserva, che potevano essere privati di tutto dal fratello morto senza prole, conseguissero non solo la successione intestata dalla legge civile ad essi

preferibilmente deferita; ma avessero pure ad appropriarsi quella riserva, ch' essi non hanno mai diritto di pretendere, rapendola agli ascendenti che a tutto diritto per reciprocità naturale ad essi è dovuta senza alcuna restrizione de'casi: cosicchè il defunto, che non deve riserva ai fratelli, ma agli ascendenti disponendo, la dovesse alli primi, e fosse sciolto dal peso verso li secondi non disponendo. Si concluda adunque, che li fratelli conseguiscono pure in forza dell' art. 750 l' eredità, ma non tolgono la riserva agli ascendenti modificata dagli art. 915, 916 che ad essi appartiene per voto di natura, e ch' è un credito, che essi hanno dal defunto, e sopra tutta la sua sostanza.

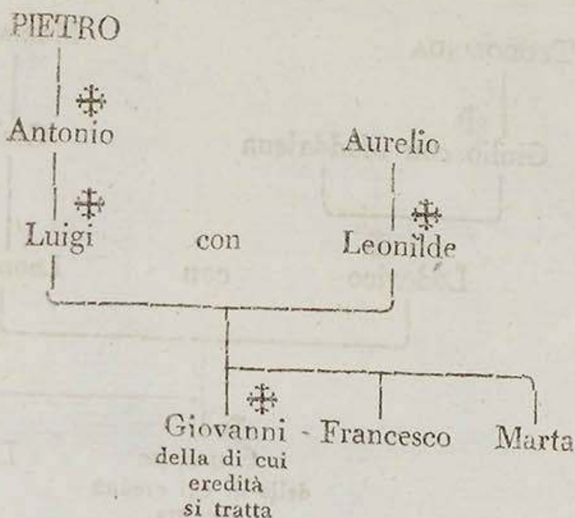
TAVOLA LV.



Antonio, Metilde, e Tito rappresentante Anna sorella del morto, sarebbero li soli chiamati alla successione del fratello Paolo per l'art. 750: ma Lucio, e Chiara superstiti ascendenti della linea paterna hanno dritto alla quota dalla legge riservata del quarto, divisibile fra essi per esser ascendenti nella stessa linea paterna come nel riferito art. 915 e 916.

Simile divisione procede, se vi sarà maggior o minor numero di fratelli, o discendenti da essi.

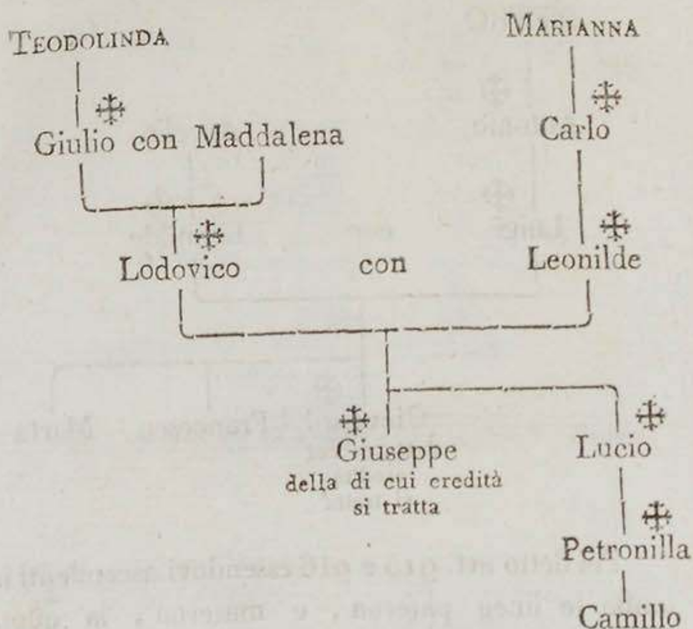
TAVOLA LVI.



Pel detto art. 915 e 916 essendovi ascendenti in ambe le linee paterna, e materna, la quota agli ascendenti riservata è la metà delli beni di Giovanni nipote di Aurelio, e pronipote di Pietro: essi ne conseguiscono un quarto per ciascheduno nella propria linea, senza riflesso alla prossimità del grado di Aurelio, che nulla influisce ad escludere gli ascendenti anche più remoti dell' altra linea.

L' eredità ossia l' altra metà prededotte le quote dalla legge riservate, appartiene a Francesco, e Marta, fratello, e sorella del defunto.

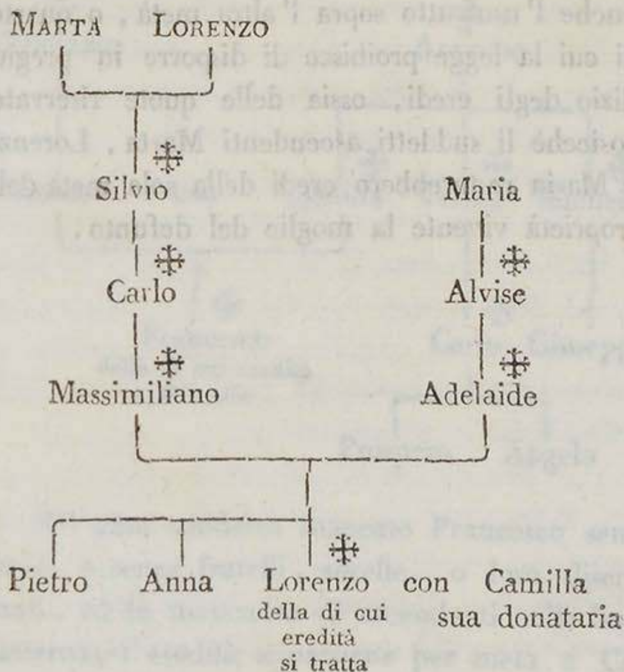
TAVOLA LVII.



Le quote riservate per l' anzidetto art. 915 e 916 spettano per un quarto a Marianna ascendente della linea materna, e l' altro quarto a Maddalena ascendente della linea paterna, ad esclusione di Teodolinda, per esser Maddalena più prossima in grado al defunto nella propria linea. L' eredità passa in Camillo prededotte le quote suddette della riserva della legge.

Egual divisione procederà in ogni altro caso simile, senza moltiplicar tavole inutilmente.

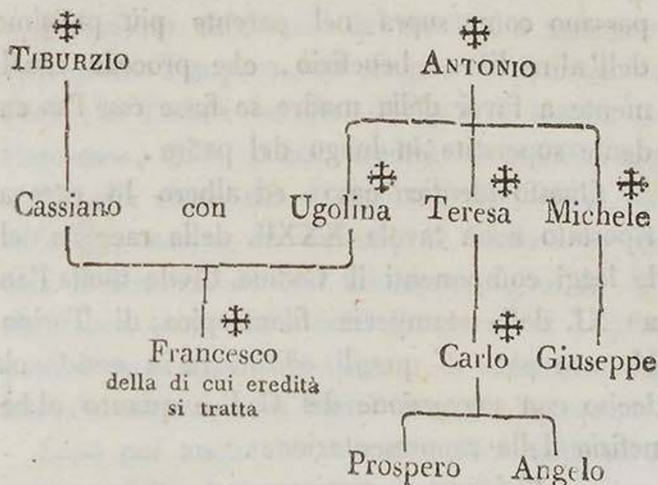
TAVOLA LVIII.



Lorenzo può disporre in faccia ai fratelli della totalità de' suoi beni in favor della moglie Camilla per l' art. 916; ma in forza di questo, e del precedente art. 915 essendovi ascendenti nell' una, e nell' altra linea, non può disporre, che della metà, o di tre quarti, se vi fossero ascendenti in una soltanto. Pure in eccezione

di questa regola generale il posterior art. 1094 permette di lasciar alla moglie ossia al conjuge anche l' usufrutto sopra l' altra metà, o quarto, di cui la legge proibisce di disporre in pregiudizio degli eredi, ossia delle quote riservate; cosicchè li suddetti ascendenti Marta, Lorenzo, e Maria resterebbero eredi della sola metà della proprietà vivente la moglie del defunto.

TAVOLA LIX.



Nel caso suddetto mancato Francesco senza prole, e senza fratelli, sorelle, o loro discendenti, ed in mancanza di ascendenti nella linea materna, l' eredità appartiene per metà a Cassiano padre, e l' altra metà si devolve al parente più prossimo dell' altra linea materna, ch' è Giuseppe ad esclusione di Prospero, ed Angelo figli di Carlo; coll' avvertenza, che se fossero in pari grado con esso Giuseppe succederebbero tutti tre; ma per capi in forza dell' art. 753.

Per l' altro susseguente art. 754 spetta inol-

tre al padre suddetto l'usufrutto d'un terzo dei beni, a quali non succede in proprietà, e che passano come sopra nel parente più prossimo dell'altra linea: benefizio, che procede egualmente a favor della madre se fosse essa l'ascendente superstite in luogo del padre.

Questo identico caso, ed albero lo ritrovai riportato nella tavola XXXII. della raccolta delle leggi componenti il Codice Civile uscita l'anno XI. dalla stamperia filantropica di Torino. Ma con pace di quegli editori fu in essa tavola deciso con sovversione del Codice quanto al benefizio della rappresentazione.

Essi così si esprimono:

„ Ritenuto il disposto del già accennato art.
„ 43 (del nostro Codice 763) l'eredità di
„ Francesco si devolve al di lui padre, cioè al
„ Cassiano, e ciò per la metà, e l'altra metà
„ spettar deve al Giuseppe per una metà, e
„ l'altra metà al Prospero, ed Angelo, i quali
„ sembra, che a tenore dell'art. 32 (del nostro
„ Codice 742) debbano rappresentare il loro
„ padre, e ciò a motivo del concorso col zio
„ materno.

Veramente è troppo evidente l'errore per passarlo sotto silenzio.

La rappresentazione pel citato art. 742 del Codice è ammessa unicamente in favore de' figli, e discendenti de' fratelli del morto, a cui vuol succedersi. Prospero, ed Angelo discendenti da Carlo, e Teresa sorella d' Ugolina madre di Francesco, della di cui eredità si tratta, non sono nella classe dei discendenti de' fratelli del defunto; mentre nè Teresa, nè Carlo sono fratelli di Francesco; così Giuseppe figlio di Michele non è zio delli detti Prospero, ed Angelo, perchè non fratello di Carlo, ma solamente collaterale cugino colli detti Carlo, e Francesco.

Sono poi anche in contraddizione nella tavola settima della detta raccolta, giacchè in caso consimile gli escludono come non aventi il dritto della rappresentazione, la quale io non ho creduto di riportare per brevità.

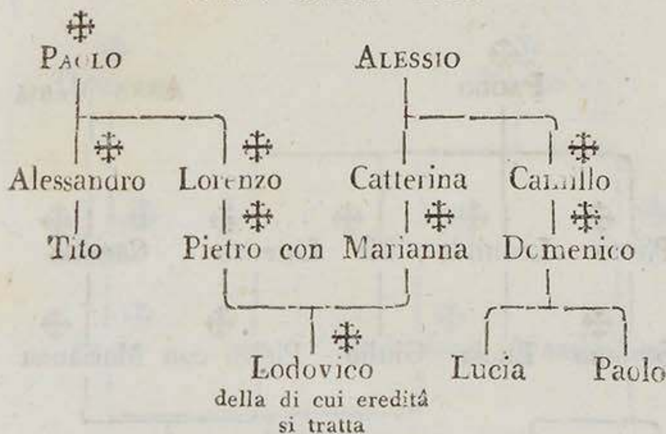
Finalmente a dilucidazione di tante contese, che potrebbero emergere in consimili casi, ne'quali esistessero rinunzie a successive eredità in pregiudizio delli parenti collaterali successibili, rinuncie fatte o a causa di matrimonio, o accettate in forza di donazione o di testamento a cui queste disposizioni fossero condizionate, anche derivanti dal fatto degli autori di detti parenti collaterali, de' quali fossero eredi, mi determinai di dichiarare

il mio sentimento anche sopra tale oggetto che potrebbe involgere i diritti dei successibili.

Per due motivi io mi sono perusaso che queste rinunzie sieno insussistenti a formar obice alla successione. Ne deduco il primo da un principio di ragione, analogo pure all' art. 791 del Codice Napoleone (che non riporto perchè non può aver effetto retroattivo, e deve intendersi, che proveda unicamente per l' avvenire). Il principio egli è questo. Niuno può rinunziare ad un diritto non conosciuto, che qualunque fosse la rinunzia, non poteva essere da questa contemplato, com'è il diritto di successione derivante dalla nuova massima della pur nuova legge di una prima divisione dell'eredità, onde ripartirne il beneficio ad ambe le linee paterna, e materna.

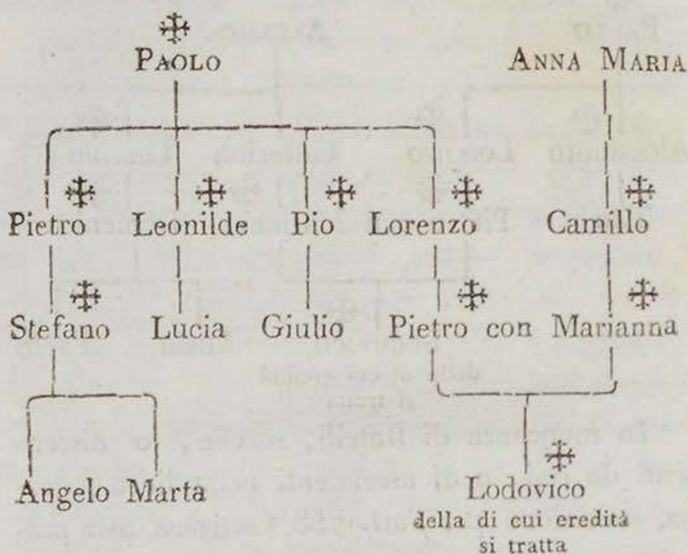
Il secondo motivo poi si è, che se pur fossero tali rinunzie efficaci, opererebbero a beneficio degli eredi, e discendenti del rinunziatario rapporto ad altre eredità; ma non mai sopra le eredità lasciate dai discendenti medesimi; dappoichè cessato l' oggetto della rinuncia, questa si risolve da per se, e non può essere opposta per privare il rinunciante e suoi eredi della successione di colui, al quale fu diretto il beneficio e lo scopo della rinuncia. Fu sempre adagio ripetuto dai forensi in casi simili: *tibi renuncio, tibi succedo.*

TAVOLA LX.



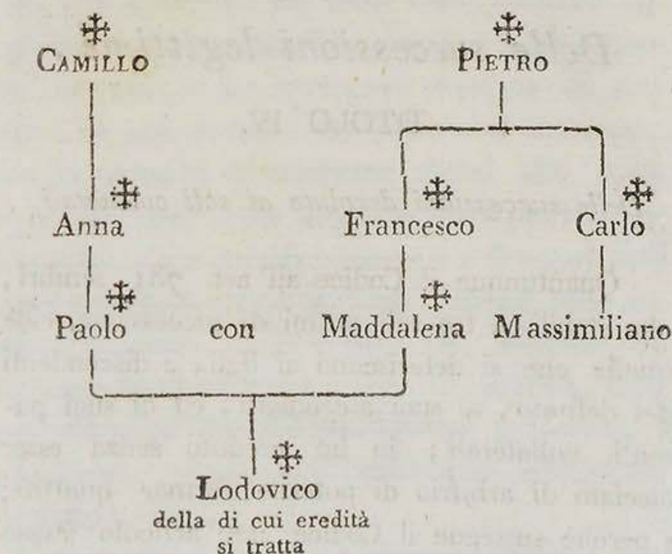
In mancanza di fratelli, sorelle, o discendenti da essi, e di ascendenti nella linea paterna, succedono per l'art. 753 Catterina avia materna per una metà come più prossima nella sua linea, e Tito parente per linea paterna nell' altra metà, salvo ciò, che sarà dimostrato nelle seguenti tavole nel caso di concorso de'collaterali, che fossero costituiti in grado eguale: non ammesso l' usufrutto a favore di Catterina sopra il terzo della metà spettante a Tito, per non essere nel grado di padre, o madre del defunto: ed esclusi li collaterali Lucia, e Paolo derivanti da Camillo della stessa linea materna, per la sussistenza in essa di Catterina ascendente, ch' è preferita nella successione, come sopra, agli altri parenti della sua linea.

TAVOLA LXI.



Metà si applica ad Anna Maria proavia rappresentante linea materna, e l' altra metà divisa per capi alli due collaterali Lucia, e Giulio dell' altra linea paterna, esclusi Angelo, e Marta, a favor de' quali non è ammessa la rappresentazione, e ciò come negli art. 753 e 742.

TAVOLA LXII.



Non esistendo ascendenti nella linea paterna, il solo Massimiliano parente dell' altra linea materna conseguisce tutta l' eredità, come pure avremmo a riconoscere nel seguente titolo IV dei trasversali, e ciò in forza dell' art. 755.

PARTE I.

Delle successioni legittime.

TITOLO IV.

Delle successioni devolute ai soli collaterali.

Quantunque il Codice all' art. 731 sembri, che stabilisca tre soli ordini di successione, cioè quelle che si deferiscono ai figli, e discendenti del defunto, ai suoi ascendenti, ed ai suoi parenti collaterali; io ho creduto senza esser tacciato di arbitrio di poterne formar quattro; e perchè sussegue il Codice nell' articolo stesso = *nell' ordine ed a tenore delle regole determinate quì sotto* = e perchè in fatto in dette susseguenti regole ritrovasi la successione, nella quale concorrono gli ascendenti, ed i collaterali unitamente; così posi questa specie di successione nel terzo titolo, essendomi sembrato, che dovesse seguire immediatamente quella degli ascendenti solamente, e riservai il quarto posto a quella de' collaterali come gli ultimi nell'ordine di succedere.

Non mi sono esteso a moltiplicità di casi

per non moltiplicare inutilmente molti di quelli, che pur si trovano nel terzo titolo colla sola aggiunta degli ascendenti in concorso o per la quota riservata, o per conseguire porzione di eredità: ne posi alcuni, che forse avrei ommesso, per la necessità di confutare alcuni altri equivoci corsi nelle altre moderne opere pratiche già ricordate, senza per altro curarmi di denotarli tutti particolarmente, giacchè basta l'averne fatto rimarcare alcuni, onde quelli, che avranno fra le mani le opere stesse, posti in guardia dalle mie riflessioni possano raccoglierne il buono, e sfuggirne i difetti coll' analizzarle scrupolosamente.

In questa sorte di successione conviene però conoscere quattro principj.

1. Che si deve pure in ogni caso premettere la divisione dell' eredità tra le due linee paterna, e materna in conformità dell' art. 733.

2. Che ha luogo lo stesso riparto tra le tre specie di fratelli germani, consanguinei, ed uterini a senso dell' altro art. 752.

3. Che il collaterale anche fratello potrà disporre della totalità de' beni tanto per atti tra vivi, che per testamento, pure in favore di estranei in forza dell' art. 916.

4. Che il fratello che non lasci prole può parimenti disporre per l'art. 1049, a vantaggio d'uno, o più de' suoi fratelli, e sorelle, di tutti o parte de' beni, che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituire questi stessi beni a tutti li figli di primo grado soltanto, nati, e da nascere da essi fratelli, o sorelle donatarie: purchè la restituzione sii a vantaggio di tutti i figli del gravato senza preferenza di età, o di sesso a norma dell' art. 1050: e ritenuto per il successivo art. 1051 che se uno di questi figli di primo grado fosse premorto al padre gravato, li discendenti di questo predefunto percepiranno per dritto di rappresentazione la porzione, ch'era ad esso spettante. Rapporto a questa quarta disposizione di legge giova avvertire la sua differenza con quella dell' art. 1048 che lascia simile facoltà ai genitori di gravare i proprj figli in favore de' loro figli di primo grado, come ho indicato in fine dei pochi cenni posti avanti della prima tavola pratica = parte prima titolo primo di quest' opera.

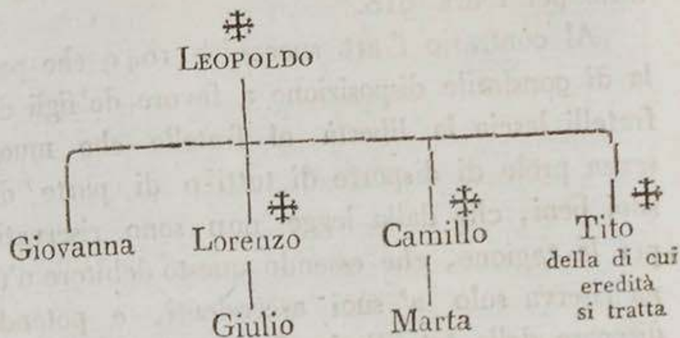
Pel detto articolo i genitori ponno così disporre unicamente della porzione disponibile, perchè una quota di riserva è sempre dovuta ai

figli e non può esser vincolata in loro pregiudizio per l'art. 913.

Al contrario l'art. successivo 1049 che parla di consimile disposizione a favore de' figli de' fratelli lascia la libertà al fratello che muoja senza prole di disporre di tutti o di parte de' suoi beni, che dalla legge non sono riservati: per la ragione, che essendo questo debitore d'una riserva solo a' suoi ascendenti, e potendo disporre della totalità in faccia ai fratelli per gli art. 915 916 dovevano contemplarsi tutti due li casi.

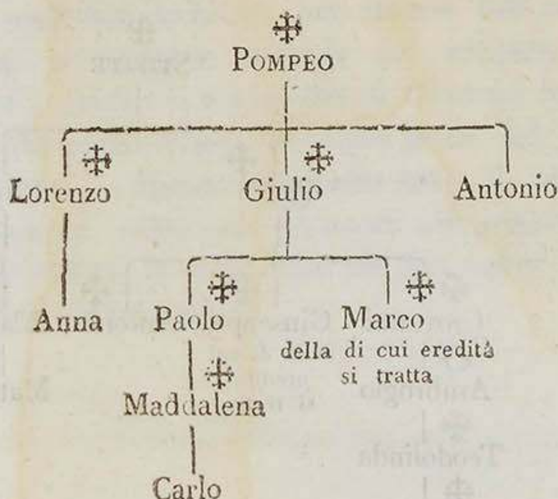
Ho creduto di soggiungere anche questa osservazione, onde si conosca con giusta analisi lo spirito della legge.

TAVOLA LXIII.



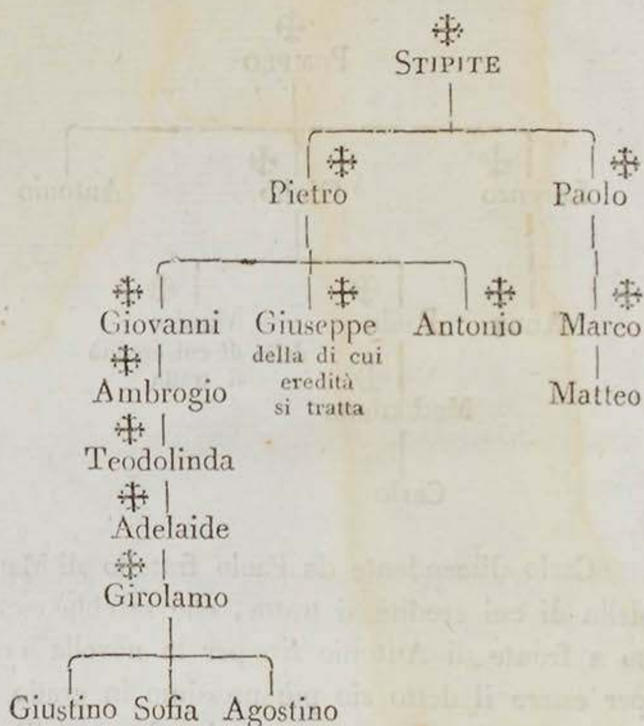
Nell' eredità intestata di Tito hanno eguale ragione per terzo Giovanna sorella, e Giulio e Marta nipoti del morto; la prima per proprio diritto, e li nipoti col benefizio della rappresentazione per l' art. 742. In questo solo caso trovasi conforme come abbiamo veduto anche il diritto Romano.

TAVOLA LXIV.



Carlo discendente da Paolo fratello di Marco della di cui eredità si tratta, che sarebbe escluso a fronte di Antonio zio per la novella 118, per essere il detto zio più prossimo in grado di esso verso il morto; succede in forza dell' uso della rappresentazione dal nuovo Codice col nominato art. 742 estesa anche ai discendenti, succede (dissi) a tutta l' eredità di Marco, in esclusione anzi del detto Antonio più prossimo, e di Anna in parità di grado: mentre entrando nel posto di Paolo viene ad essere in secondo grado, e conseguentemente più prossimo delli suddetti Anna ed Antonio.

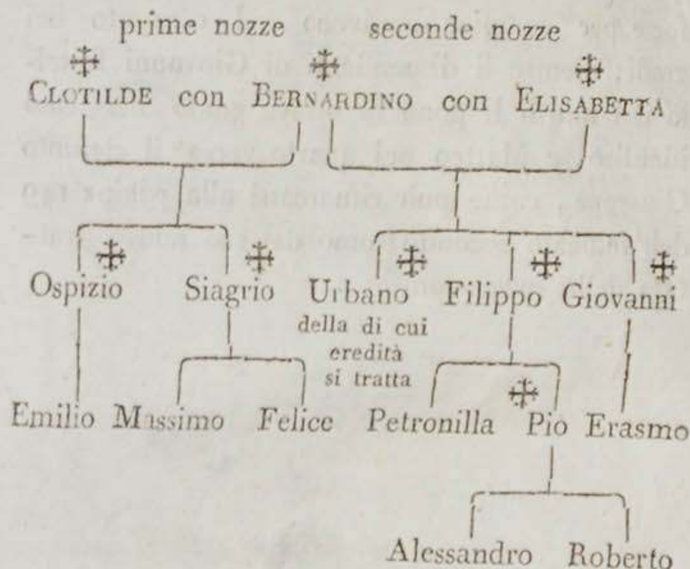
TAVOLA LXV.



Parimenti Giustino, Sofia, ed Agostino nell' eredità di Giuseppe benchè in settimo grado escludono Matteo che trovasi in quinto verso del defunto, dalla successione di Giuseppe, in vigor del beneficio d' estesa rappresentazione alli discendenti in infinito anche nelle successioni ad un trasversale.

Il nominato sig. Commaille di Parigi ritiene la medesima decisione; ma incorse nell' errore forse per semplice equivoco nel computo dei gradi; mentre li discendenti di Giovanni fratello del morto li pone in ottavo grado nel caso identico, e Matteo nel quarto verso il defunto Giuseppe, come può rimarcarsi alla pagina 149 dell' indicato secondo tomo del suo nuovo trattato delle successioni.

TAVOLA LXVI.



Per l' art. 733 devesi ripartire metà alla linea paterna, e metà alla materna l' eredità di Urbano: indi la prima metà si divide in quattro porzioni eguali, cioè una per Emilio, l'altra per Massimo, e Felice divisibile fra essi, la terza per metà a Petronilla e metà ad Alessandro, e Roberto figli di Pio; la quarta porzione per Erasmo, in modo che tutti prima succedono per stirpi, e se uno stesso stipite ha prodotto più rami fra gli ultimi membri del medesimo ramo si

fa la divisione per capi in conformità degli art. 742, e 743.

La metà poi dell' eredità, che spetta alla linea materna si divide tra Petronilla, ed i figli di Pio per una metà divisibile in eguali due porzioni, l' una ad essa, e l' altra ai nipoti fra li medesimi pur divisibile, e l'altra intiera metà compete ad Erasmo come li soli componenti la linea materna; cosicchè Petronilla, li figli di Pio, ed Erasmo esecutivamente all' art. 752 prendono parte in ambe le linee, come discendenti da fratelli germani col morto; ed Emilio, Massimo, e Felice discendenti da fratelli consanguinei comporzionano nella loro linea soltanto.

Questa è la vera disposizione del Codice: ma li ricordati editori della raccolta delle leggi componenti il Codice Civile uscita l'anno XI dalla Tipografia filantropica di Torino decidono il presente caso in senso opposto alla sanzione del Codice, e contraddiconsi nella medesima decisione.

Non feci, che ricopiare la loro tavola XXI ed eccone la precisa opinione identicamente riportata.

„ Supponendo (dicono essi) che il padre, „ e la madre di Urbano sieno a questo pre-

„ morti succederebbero in tal caso i collaterali,
„ e quindi a tenore dell' art. 23 di detta raccolta (che equivale all'art. 733 del nostro Codice) l' eredità devesi ripartire fra le due linee
„ paterna, e materna, ed in cadauna linea si
„ fa la divisione prescritta dall' art. 42 (752
„ del nostro Codice), e però ritrovandosi nella
„ linea paterna Emilio, Massimo, Felice, Petronilla, Erasmo, Alessandro, e Roberto, deve tra questi dividersi la metà dell' eredità;
„ coll' avvertenza però, che Emilio, Massimo, e
„ Felice succedono all' Urbano per ragion propria, e non già per dritto di rappresentazione, onde la parte spettante ad essi si deve
„ dividere per capi; all' incontro Alessandro, e
„ Roberto per concorrere alla successione con
„ Petronilla loro zia succedono solo in quella
„ porzione in cui avrebbe succeduto il Pio loro
„ padre art. 32 (nel nostro 742). Poste queste basi supponendo l' eredità di oncie 120
„ per facilità del calcolo si procede alla seguente
„ distribuzione.

Delle oncie 120 se ne assegnano sessanta
„ alla linea paterna, e sessanta alla materna.

„ Delle sessanta assegnate alla linea paterna
„ ne spettano:

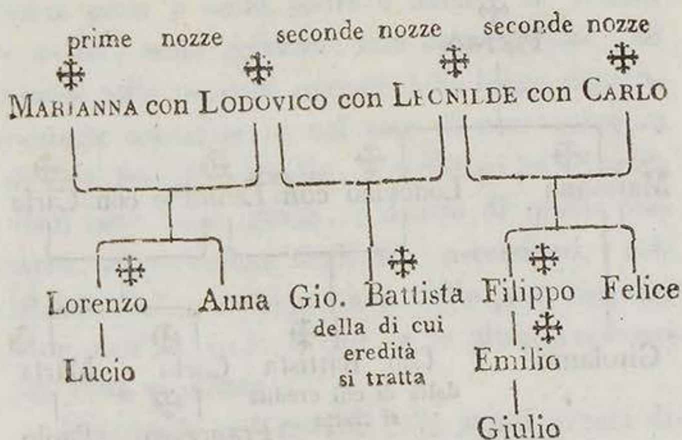
„ Ad Emilio	oncie	10. —
„ A Massimo	»	10. —
„ A Felice	»	10. —
„ A Petronilla	»	7. 1/2
„ Ad Alessandro	»	3. 3/4
„ A Roberto	»	3. 3/4
„ Ad Erasmo	»	15 —
		60. —

Veramente è imperdonabile l' errore troppo manifesto di tale divisione, qualora si voglia unicamente leggere il testo delli due art. 742 743 del Codice Napoleone. L' uno si esprime: *nella linea trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore dei figli e discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto*; e l' altro soggiunge: *in tutti i casi in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi*; cosicchè non si possono far succedere per capi Emilio, Massimo, e Felice, quando essendo figli de'fratelli del defunto sono chiamati alla successione per rappresentazione del proprio padre, e non per capi; quindi delle oncie 30 ripartite a questi tre successibili, ne spettano oncie 15 al solo Emilio, che è la porzione che competerebbe a suo padre Ospizio se fosse in vita, e le altre

quindici, che spetterebbero a Siagrio altro fratello del defunto egualmente ad esso premorto vanno a conseguirle Massimo, e Felice che lo rappresentano. Altrimenti sarebbe defraudato ingiustamente Emilio di oncie cinque, accrescendole contro la disposizione della legge a Massimo, e Felice, li quali non potendo rappresentare che li diritti del padre devono conseguire unicamente oncie quindici, che si suddividono poi tra essi per capi come ultimi membri nel proprio ramo a senso dell' art. suddetto 743.

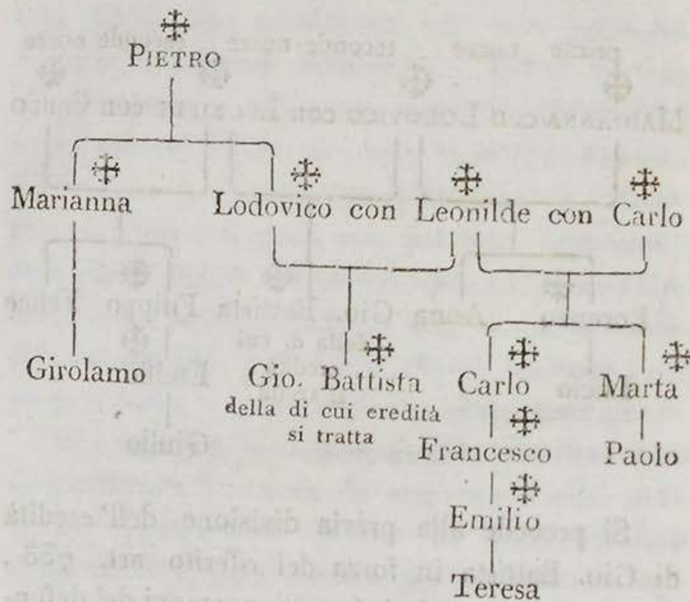
Ma questi editori ossia quelli, che han loro somministrate le tavole da aggiungere alla suddetta versione, sono persino in contraddizione nella tavola stessa; giacchè giustamente ne applicano oncie 15 ad Erasmo, che trovasi nello stesso grado, e situazione di Emilio, e le altre oncie 15 le ripartiscono appunto per stirpi tra Petronilla, e li figli di Pio, dandone ad essa oncie 7. ½, e dividendo le altre 7. ½ pur in capi tra Alessandro, e Roberto ultimi nel proprio ramo che sono nel grado, e situazione di Massimo, e Felice.

TAVOLA LXVII.



Si procede alla previa divisione dell' eredità di Gio. Battista in forza del riferito art. 733, indi non ritrovandosi fratelli germani del defunto, ma solamente Lucio, ed Anna sorella questa consanguinea, e figlio l' altro di fratello consanguineo col morto, formanti essi soli linea paterna, conseguiscono metà dell'eredità e l'altra metà spettante alla linea materna sarà pure divisa tra Giulio discendente da Filippo, e Felice fratelli uterini del defunto, che soli rappresentano la linea materna, e ciò secondo l' altro successivo art. 752.

TAVOLA LXVIII.



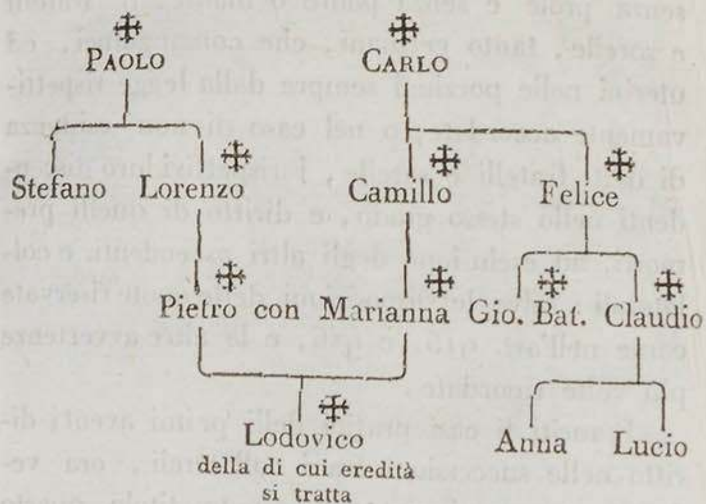
Li Paolo, e Teresa discendenti da fratelli uterini del defunto Gio. Battista sono ammessi alla successione del medesimo ad esclusione di Girolamo parente collaterale, ma non figlio o discendente di fratello, o sorella di Gio. Battista, alla di cui eredità si apre la successione, benchè Girolamo sii di un grado più prossimo di Teresa, e ciò pel ricordato art. 750.

Eguale regola si riterrà nella decisione de' casi consimili, ammettendosi sempre in primo

luogo alla successione della persona, che manca senza prole e senza padre o madre, li fratelli e sorelle, tanto germani, che consanguinei, ed uterini nelle porzioni sempre dalla legge rispettivamente accordate; o nel caso di non esistenza di detti fratelli e sorelle, i rispettivi loro discendenti nello stesso grado, e diritto di quelli premorti, ad esclusione degli altri ascendenti, e collaterali: salve le disposizioni delle quote riservate come nell'art. 915, e 916, e le altre avvertenze più volte ricordate.

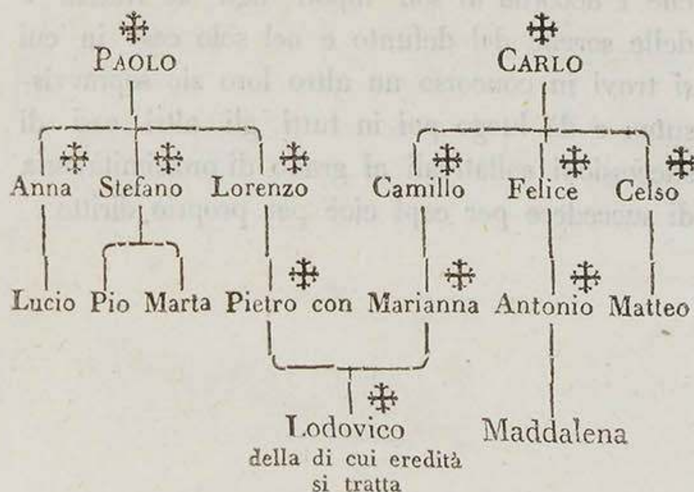
Esauriti li casi pratici delli primi aventi diritto nelle successioni fra i collaterali, ora vedremo a compimento di questo titolo quarto della parte prima le altre tavole pur relative ai trasversali di inferior diritto, e che succedono sempre per prossimità di grado fino al grado successibile.

TAVOLA LXIX.



Non esistendo fratelli, sorelle, o discendenti da essi, nè ascendenti in linea paterna, o materna, succedono per metà Stefano, e nell'altra metà Anna, e Lucio divisibile tra essi come parenti più prossimi dell'una, e dell'altra linea art. 733, salve sempre le avvertenze delle tavole precedenti, che s'intenderanno tanto in questa, che nelle successive come ripetute.

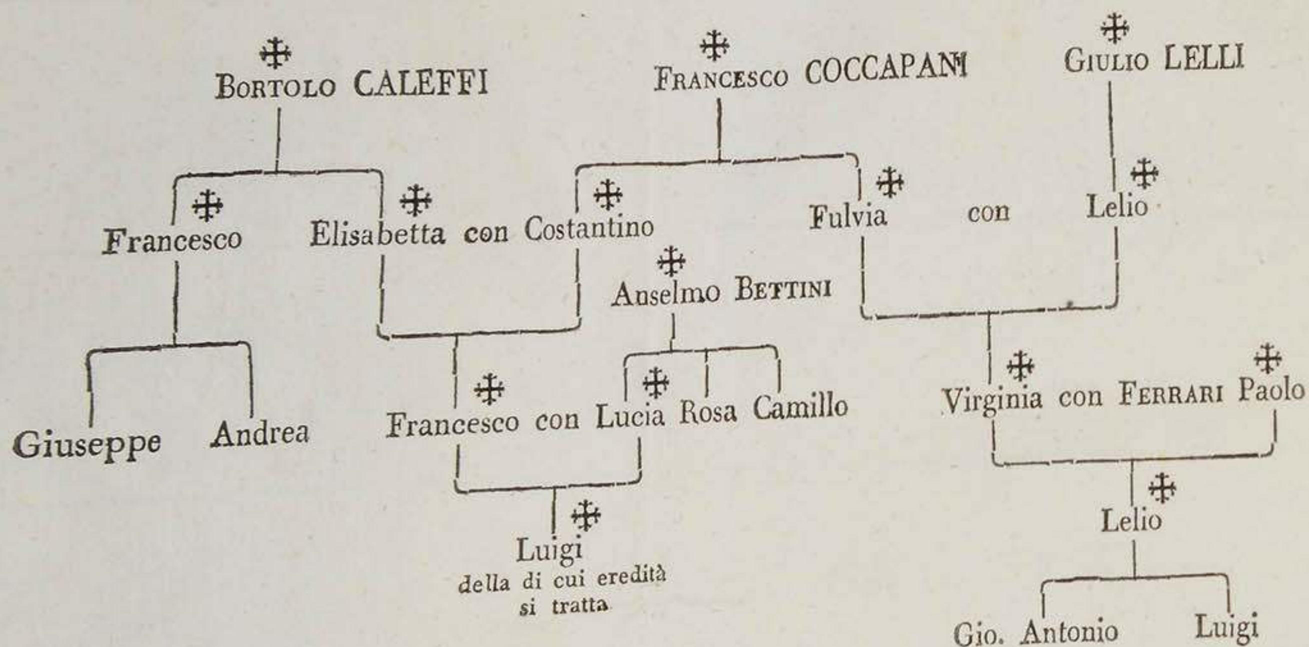
TAVOLA LXX.



Succedendo i più prossimi, per proprio diritto, e per capi; metà dell' eredità di Lodovico spetta a Matteo come parente più prossimo della linea materna, esclusa Maddalena a cui favore non ha luogo il diritto di rappresentanza per non essere discendente da fratello del defunto, e l' altra metà passa in Lucio, Pio, e Marta divisibile in capi per tre eguali porzioni a senso sempre del riferito art. 733. Ritenuta la sanzione del nuovo Codice che estende il benefizio dell' uso della rappresentazione anche a tutti i discendenti da fratelli e sorelle del morto a cui si

vuole succedere a differenza del diritto Romano, che l' accorda ai soli nipoti figli de' fratelli o delle sorelle del defunto e nel solo caso in cui si trovi in concorso un altro loro zio sopravvissuto: e dà luogo poi in tutti gli altri casi di successioni collaterali al grado di prossimità ossia di succedere per capi cioè per proprio diritto.

TAVOLA LXXI.



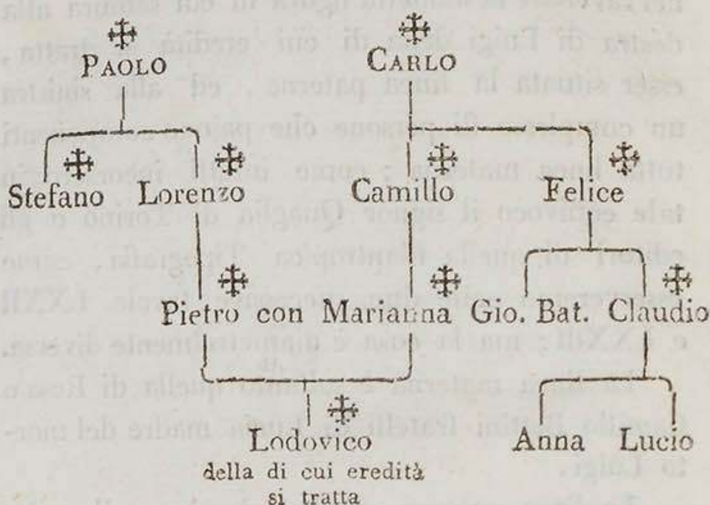
✠ Bortolo CALEFFI
✠ Francesco COCCAPANI
✠ Giulio LELLI
✠ Francesco
✠ Elisabetta con ✠ Costantino
✠ Fulvia con ✠ Lelio
✠ Anselmo Bettini
Giuseppe
Andrea
✠ Francesco con ✠ Lucia Rosa Camillo
✠ Virginia con ✠ Ferrari Paolo
✠ Luigi
della di cui eredità
si tratta
✠ Lelio
Gio. Antonio
Luigi

A colpo d'occhio molti potrebbero ingannarsi nel ravvisare la suddetta figura in cui sembra alla destra di Luigi della di cui eredità si tratta, esser situata la linea paterna, ed alla sinistra un complesso di persone che pajono componenti tutta linea materna; come infatti incorsero in tale equivoco il signor Quaglia di Torino e gli editori di quella filantropica Tipografia, come osserveremo nelle due successive tavole LXXII e LXXIII; ma la cosa è diametralmente diversa.

La linea materna è soltanto quella di Rosa e Camillo Bettini fratelli di Lucia madre del morto Luigi.

La linea paterna d'altronde è quella che tanto sidirama a destra quanto a sinistra del detto Luigi defunto, e che comprende sì li Caleffi parenti per parte dell' avia paterna, che li Lelli e Ferrari parenti per parte dell' avo paterno, cioè delli due genitori di Francesco padre del morto della di cui eredità si tratta; e perciò si divide l'eredità in due parti eguali a senso del sempre ricordato art. 733. Una metà di questa si applica alli Rosa e Camillo Bettini linea materna, e l'altra metà a Giuseppe ed Andrea Caleffi come parenti più prossimi della linea paterna, ad esclusione di Gio. Antonio e Luigi Ferrari Lelli più remoti della medesima linea.

TAVOLA LXXII.



In virtù del precitato art. 755 non esistendo fratelli, sorelle, o discendenti da essi, nè ascendenti in alcuna delle due linee, nè alcun parente per parte della linea paterna, è devoluta l'intiera eredità al solo Gio. Battista parente per linea materna, esclusi Anna, e Lucio di lui nipoti più lontani di grado verso il defunto Lodovico. Eguale regola procede anche a favore delli parenti per parte di padre in mancanza di quelli per parte di madre, ripetute le solite avvertenze.

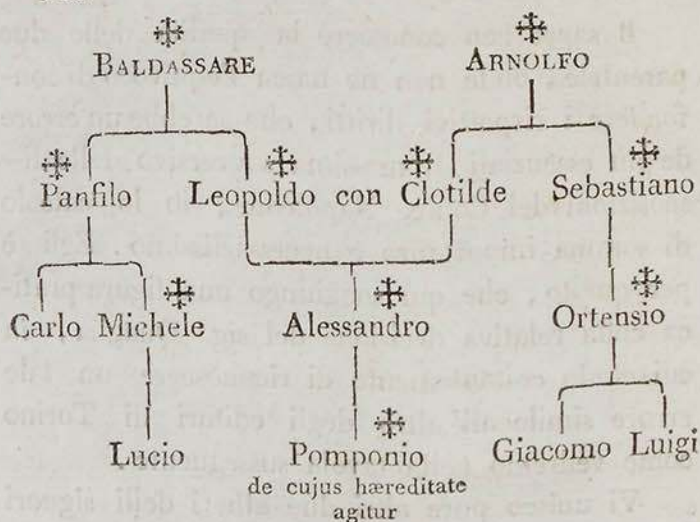
Il saper ben conoscere la qualità delle due parentele, onde non ne nasca l'equivoco di confondere i rispettivi diritti, che sarebbe un errore de'più essenziali di massima sovversivo delle disposizioni del Codice Napoleone, io lo calcolo di somma importanza e necessariissimo. Egli è per questo, che quì soggiungo una figura pratica colla relativa decisione del sig. Quaglia, in cui credo costantemente di riconoscere un tale errore simile all' altro degli editori di Torino come vedremo nella tavola susseguente.

Vi unisco pure altri due alberi delli signori Commaille, Delaporte, e Riffé Caubray, che convengono pienamente colla mia opinione.

Quaglia, pratica legale circa le successioni intestate stampata in Torino l' anno 1806 *fog.* 90 91 92.

FIGURA 6.

„ La sesta specie finalmente riflette il caso,
„ in cui essendo predemorti tutti gli ascendenti
„ di linea paterna, e materna, concorrano alla
„ successione collaterali d' ambedue le linee, li
„ quali si ritrovino in grado e numero disuguale.



„ Considerandosi questo caso sui rapporti „ della ragion comune, egli è ovvio il giudica- „ re, che l' eredità del Pomponio spetterebbe „ per intiero al Carlo come prossimiore.

„ Però a termini della nuova Giurisprudenza, „ il Carlo percepisce la metà dell'eredità appar- „ tenente alla linea paterna, escluso il Lucio „ come rimoziore; e l' altra metà applicabile „ alla linea materna spetta alli Giacomo e Luigi „ tra ambi.

„ E mediante le sopraccennate riflessioni re- „ lative alla legge, sembra che possa esser ri- „ solvibile qualunque caso sia per succedere.

Non solo per la ragion comune come dice nella prima linea del suo discorso il sig. Quaglia spetterebbe per intiero al Carlo del suddetto albero l'eredità di Pomponio in forza del grado più prossimo degli altri parenti ; ma ancora pel diritto Napoleone sebbene con diversità di motivo .

Pel diritto Romano succederebbe unicamente come prossimiore di grado in confronto di tutti gli altri parenti successibili . Pel nuovo Codice succede come più prossimo bensì , ma della propria linea paterna, e stante che non esiste alcun parente di linea materna: che se esistesse anche in grado più remoto di lui si decimerebbe la metà dell'intiera eredità .

L' errore poi gravissimo consiste nel togliere a detto Carlo una metà appunto dell'eredità per darla a Giacomo e Luigi altri parenti più remoti di esso della medesima linea paterna ; divisione che porterebbe in questo e in migliaja di consimili casi l' ingiusta conseguenza di togliere l' intiero benefizio al primo ed applicarne una metà alli secondi, quando per disposizione del Codice al primo come più prossimo della sua linea spetta tutta l' eredità, e gli altri sono del tutto esclusi come più remoti della linea stessa . Ciò deriva appunto dal primo errore di qualificare per linea

materna quella dei parenti formati per parte di Clotilde non madre di Pomponio della di cui eredità si tratta, ma avia paterna del medesimo, per lo che i di lei parenti formano parte di linea paterna.

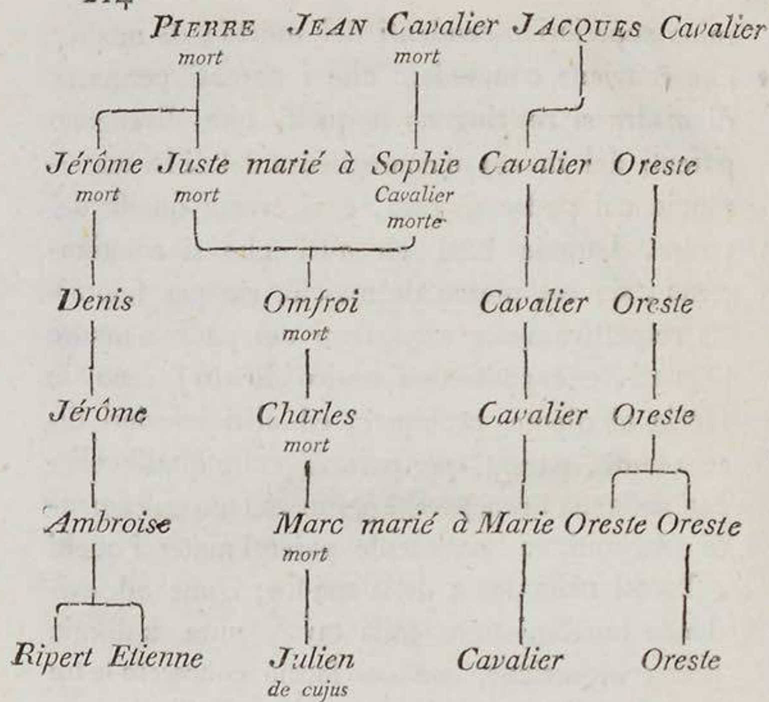
Per convincerci fuor d' ogni dubbio di tale equivoco analizziamo sanamente le espressioni del nuovo Codice.

Esso parla di *linea paterna* e *materna* e non di linee dell' *avo* e dell' *avia*, parla di *parenti* di *linea paterna* e *materna*, e non di parenti degli altri maschj e femmine ascendenti; cosicchè la forza di detti termini fa conoscere che li parenti di quello che muore formanti linea paterna sono li parenti per parte di padre e li parenti chiamati di linea materna sono quelli congiunti per parte della madre del defunto: dunque li parenti per parte della madre di Pomponio sarebbero quelli congiunti col mezzo della moglie di Alessandro sua madre, de' quali niuno se ne trova descritto nel detto albero, anzi neppure la madre medesima.

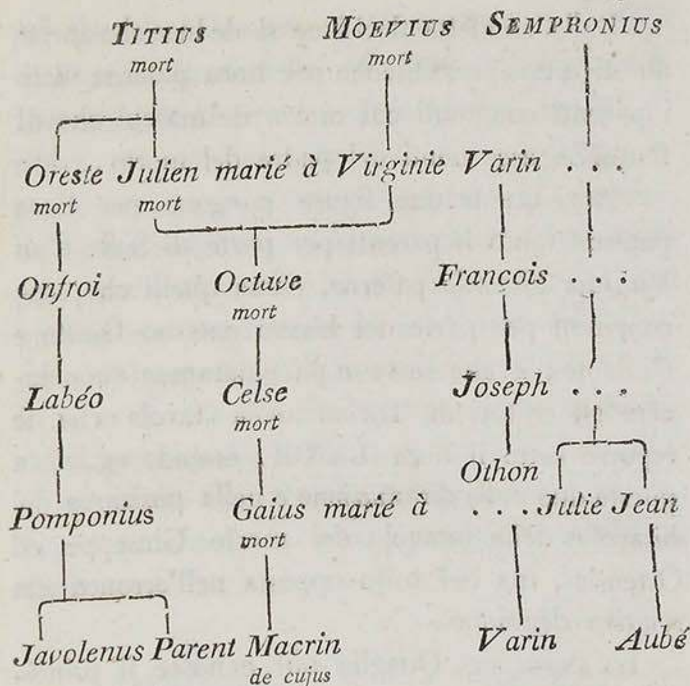
Quelli da esso qualificati per parenti di linea materna formano anzi un altro ramo della linea paterna, giacchè il Codice non fa alcuna differenza tra quelli che provengono per mezzo de' maschi, e gli altri derivati per mezzo di fem-

mine superiori ascendenti del morto; di modo, che conviene concludere che i parenti per parte di madre si restringono a quelli che divengono parenti del morto in conseguenza del di lei matrimonio col padre di esso, e viceversa quelli del padre. Laonde tutti gli altri che si congiungono, sia col mezzo de' maschi, sia per femmine respettivamente ascendenti del padre o madre [agnati, e cognati dell' antico diritto] sono in faccia al nipote, pronipote, ed altri inferiori discendenti, parenti per parte di padre quelli collocati nella sua linea, perchè per mezzo suo unicamente congiunti, ed egualmente parenti materni quelli collocati nella linea della madre; come ad evidenza ho dimostrato colla tavola num. 2 di mia prima invenzione, con cui faccio conoscere le tre qualità delle parentele del nuovo Codice.

Commaille. Noaveau traité des donations entre-vifs, testamentaires, et des successions, stampato a Parigi l'anno 1804 tomo 2 pag. 190.



Delaporte e Riffé Caubray. Pandectes françaises Code Civil tome sixième pag. 309.



La seguente decisione si trova in ambe queste due opere espressa coi medesimi termini a differenza dei puri nomi degli alberi.

Dans cette espèce Varin se trouve placé dans la ligne paternelle de Macrin par le mariage de Julien avec Virginie, dont Varin premier du nom était le frère.

Dalla snddetta decisione si deduce che anche questi autori stabiliscono per linea paterna tanto i parenti congiunti col mezzo de' maschi che di femmine ascendenti del padre del morto.

Anzi queste due figure pongono per linea paterna tanto li parenti per parte di Sofia e di Virginia bisavole paterne, come quelli che sono congiunti per parte del bisavo paterno Giusto e Giuliano; il che serve a più chiaramente convincere gli editori di Torino nella tavola che io esporrò sotto il num. LXXIII, essendo eguale a queste due nella diramazione e nella posizione del bisavo e della bisavola del morto Giuseppe ed Ortensia, ma del tutto opposta nell'erronea sua relativa decisione.

Lo stesso sig. Quaglia pur conosce il principio che la linea materna è unicamente quella formata per mezzo della madre del morto, e la paterna per parte del padre nell'antecedente sua terza figura quì sotto espressa prima della quale alla pag. 87 si esprime.

„ La terza specie concerne il caso in cui
„ non essendovi alcun ascendente vi concorrono
„ alla successione cugini di linea paterna e ma-
„ terna in grado bensì uguale, ma in numero
„ disuguale = e pone il caso nella seguente figu-

ra, facendo conoscere che Romano e Carlo figli di Onofrio fu fratello di Lucrezia madre di Giacomo ultimo morto, della di cui eredità si tratta, sono li veri parenti di linea materna; e perciò non posso comprendere come siasi confuso nell' altra suddetta sua figura num. 6 qualificando per parenti di madre anche li parenti dell' avia paterna con implicanza in confronto di questo suo caso precedente. Quindi è uopo dire, che se fosse dubbia (il che non mi sembra) la mia decisione e quella de' suddetti autori francesi, per di lui conto non si saprebbe qual delle due sue figure qualificasse li veri parenti per parte di madre.

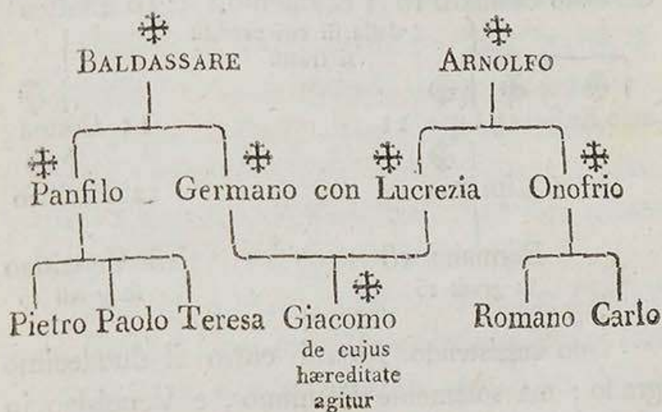


TAVOLA LXXIII.



Non sussistendo parenti entro il duodecimo grado : ma solamente Damiano , e Vencislao in decimo terzo cioè al di là del duodecimo , ultimo successibile inclusivamente , non hanno que-

sti alcun dritto all' eredità di Eustachio, e sono reputati come se fossero estranei, e però restano per l' art. 755 esclusi dalla successione di Eustachio; ed avrà luogo ciò, che si vedrà sanzionato nella parte III. delle successioni irregolari.

Anche in questa Tavola gli editori dell' annunziata Raccolta di Torino, ch' è appunto quella da essi delineata alla figura XXIV, colla sola differenza che in quella, li Carlo ed Eufemia figli di Cornelio, e li Lino, Cipriano, e Damiano derivanti da Gennaro sono configurati viventi, caddero in errore di calcolo poichè esclusero Pacifico dalla successione di Eustachio benchè in duodecimo grado, e lo supposero fuori del grado successibile, ed eccone la loro risoluzione.

„ Che se al tempo predetto della morte di
„ Eustachio vi fosse soltanto nella linea mater-
„ na Pacifico non più successibile per essere ol-
„ tre il duodecimo grado, l'eredità di cui si trat-
„ ta, si devolve all'altra linea, cioè alla pater-
„ na art. 23 (del nostro Codice 733,),,

Si esclude per la suddetta decisione Pacifico quando anzi essendo nel duodecimo grado successibile deve essere ammesso per l' art. 755 a conseguire tutta l' eredità, qualora in detti laterali rami di parentela non vi sieno parenti più

prossimi in di lui confronto. Nondimeno questo si potrebbe iscusare, come uno sbaglio di numerazione (quando per altro anche in ciò non abbiano creduto escluso il grado duodecimo dai gradi successibili). Ma ciocchè è di somma importanza, si è, che ad imitazione del sig. Quaglia come abbiamo osservato qualificano per linea materna quella, da cui deriva Pacifico, quando forma anzi parte della linea paterna. Questo è un errore di massima che sovverte come abbiamo riconosciuto nella tavola precedente, le saggie disposizioni del Codice Napoleone.

Denominano pur essi per linea materna, non quella che è l'unica, che si forma col mezzo della madre del morto della di cui eredità si tratta, e della quale non vi ha un parente nella detta figura, anzi neppure vi è descritta la madre stessa; ma quella formata dalla bisavola paterna, errore gravissimo, che importerebbe una divisione tra la medesima linea, ancorchè non si trovassero parenti in parità di grado, defraudando il più prossimo dell' intiera eredità a norma del prescritto dell' art. 755 del Codice, ed accordando ingiustamente contro le sue disposizioni parte dell' eredità ad altri, che per esso ne devono essere esclusi.

Tali inavvertenze de' moderni scrittori por-

ranno in guardia la studiosa gioventù, e tutti coloro, che non potendo per le proprie occupazioni prestarsi al più diligente esame, e confronto delle opere loro col vero senso de' principj della giurisprudenza, e del Codice Napoleone, si affidassero ciecamente alle cose ivi scritte, senza prima sottoporle al giudizio di una giusta analitico-critica giudiziaria.

Abbiamo finora riconosciuto tutti li casi elementari per quanto mi fu possibile d'immaginarli, che emerger potessero ordinariamente nella moltiplicità, ed immensa varietà di avvenimenti, che accader sogliono nelle successioni intestate fra legittimi parenti.

Prima di passare all'esame dei casi pratici delle successioni irregolari, che formerà il soggetto della terza parte di questa mia qualunque siasi fatica, riscontreremo varj casi particolari, alcuni de' quali possono appartenere egualmente alle successioni legittime, che alle altre denominate irregolari, motivo per cui essendovi molti casi comuni mi sono persuaso di situarli, come una seconda parte intermedia onde rimuovere quella oscurità, e quella confusione, che sarebbe stata necessaria conseguenza di un ordine inverso, e non distinto dalle due successioni legittime, ed irregolari.

PARTE II.

Delle successioni alle persone perite per uno stesso infortunio, di quelle degli assenti, e di quelle relative alli figli adottivi, e delle successioni per la morte civile.

TITOLO I.

Delle successioni alle persone perite per uno stesso infortunio.

II.

Delle successioni degli assenti.

III.

Delle successioni relative alli figli adottivi.

IV.

Delle successioni per morte civile.

PARTE II.

Delle successioni alle persone perite per uno stesso infortunio di quelle degli assenti, e di quelle relative alli figli adottivi, e delle successioni per la morte civile.

TITOLO I.

Delle successioni alle persone perite per uno stesso infortunio.

Non sono di tal frequenza li casi che appartengono a questa seconda parte; pure parlando di successioni intestate non erano da ommettersi quelle che con articoli particolari si trovano nel Codice sanzionate.

Un naufragio, un incendio, e simili fatali avvenimenti possono far perire più persone in uno stesso tempo, che respettivamente sono chiamate alla successione l'una dell'altra, senza, che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, e quale sopravvissuta: perciò subentra la presunzione della legge a segnarne l'ordine, ed a stabilire le competenze delli parenti successibili colle prescrizioni degli art. 710, e susseguenti.

Alcune persone o per causa di commercio,

o per impiego, o per semplice loro genio, e capriccio vivono lontane dalla loro patria, e muojono senza, che si sappia il luogo, ed il tempo della loro morte: era pur necessario anche a ciò provvedere. Le disposizioni degli art. 127, e successivi fissano i diritti dei loro parenti.

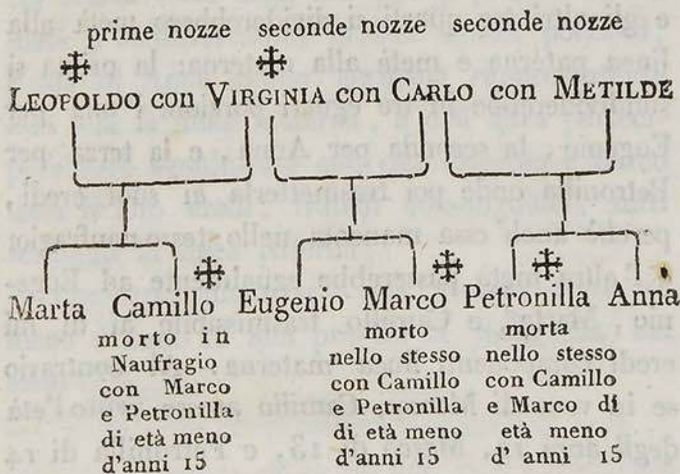
Sanzionata dal legislatore l'adozione che si usava pur fra i Romani, era necessario di prescrivere i diritti di successione. Questi sono raccolti nell'art. 350, ed in quelli, che seguono.

Per l'art. 22 del nuovo Codice le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato di ogni partecipazione ai diritti civili, producono la morte civile. Gli articoli che vi succedono stabiliscono i diritti di successione. A schiarimento di queste speciali successioni mi parve opportuno di concretare alcuni esempi pratici, da' quali se ne dedurranno tutti gli altri, prendendone le decisioni dalle successioni legittime, ed irregolari.

Si premette, che anche in queste successioni hanno luogo tutte le riserve, ed avvertenze spiegate nelle successioni ordinarie, senza d'uopo di ripeterle.

Parlando quindi delle successioni alle persone perite per uno stesso infortunio, propongo le seguenti.

TAVOLA LXXIV.



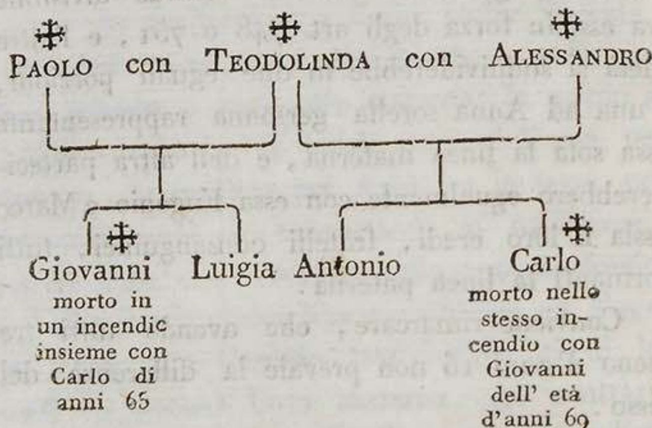
Qualora dalle circostanze di fatto non si possa determinare la sopravvivenza dell' uno all' altro, come sarebbe l' aversi sostenuto uno di essi, od afferrato per qualche tempo alla sponda del barchetto, mentre gli altri erano già sommersi nell' onde, e circostanze consimili, per l' art. 720 dalla robustezza dell' età si deduce la presunzione della sopravvivenza. Quindi per l'altro art. 721 se Marco avesse avuto anni 12 in confronto di Camillo di anni 13, e Petronilla di anni 14, si presumerà, che Marco sia rimasto il primo perito nell' infortunio, e conseguente-

mente un quarto della sua eredità per gli art. 749 e 751 spetterebbe a Carlo padre vivente, e gli altri tre quarti si dividerebbero metà alla linea paterna e metà alla materna: la prima si suddividerebbe in tre eguali porzioni l'una per Eugenio, la seconda per Anna, e la terza per Petronilla onde poi trasmetterla ai suoi eredi, perchè anch' essa mancata nello stesso naufragio; e l'altra metà passerebbe egualmente ad Eugenio, Marta, e Camillo trasmissibile ai di lui eredi componenti linea materna. Al contrario se in vece di Marco, Camillo avesse avuto l'età degli anni 12, Marco di 13, e Petronilla di 14 si presumerebbe, che questi fossero sopravvissuti, e quindi l' eredità del medesimo si dividerebbe tutta per giusta metà (non esistendo alcuno de' genitori) applicandone la metà della linea paterna a Marta, che sola la rappresenta come sorella germana, e l'altra metà si suddividerebbe tra la medesima Marta, Eugenio, e Marco fratello uterino o suoi eredi, esclusa Petronilla, che non ha alcun legame di parentela col morto. Parimenti se Petronilla fosse stata minore in età sempre al di sotto degli anni quindici in confronto degli altri due, diversa sarebbe stata la divisione della sua eredità: per metà apparter-

rebbe alli genitori Carlo, e Metilde divisibile fra essi in forza degli art. 748 e 751, e l'altra metà si suddividerebbe in due eguali porzioni, l'una ad Anna sorella germana rappresentante essa sola la linea materna, e dell'altra parteciperebbero egualmente con essa Eugenio e Marco ossia li loro eredi, fratelli consanguinei, tutti formanti la linea paterna.

Conviene rimarcare, che avendo tutti tre meno d'anni 15 non prevale la differenza del sesso.

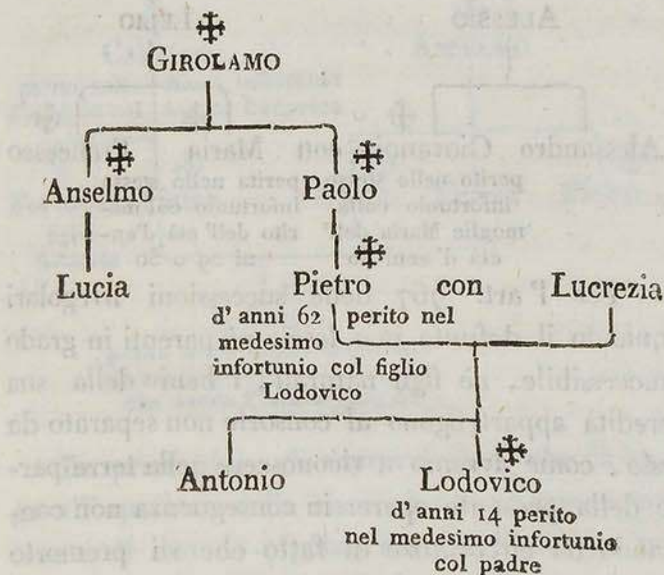
TAVOLA LXXV.



Non risultando circostanze di fatto della sopravvivenza dell'uno all'altro si presume premorto Carlo più vecchio pel detto art. 721, e perciò l'eredità del detto Carlo si divide in due parti eguali; l'una la conseguisce Antonio fratello germano, l'altra si divide tra esso, Luigia, e Giovanni fratelli uterini, ossian gli eredi del detto Giovanni, a norma degli articoli riferiti.

L' eredità di Giovanni presunto morto dopo Carlo si divide egualmente tra la linea paterna, e materna, metà a Luigia sorella germana, e l' altra metà va divisa tra essa ed Antonio fratello uterino. All'opposto procede la successione se il più vecchio fosse stato Giovanni, e Carlo fosse ad esso sopravvissuto, ma egualmente morto nello stesso infortunio.

TAVOLA LXXVI.



In virtù del surriferito art. 721 essendo Lodovico figlio dell' età minore degli anni 15, in confronto del padre maggiore di anni 60 si presume dalla legge premorto al figlio il padre, e conseguentemente la di lui eredità passa in Antonio, e Lodovico; ma morto pur Lodovico nello stesso infortunio dopo del padre, ha luogo la successione alla sua eredità per un quarto a favor della madre, e gli altri tre quarti spettano al fratello Antonio suddetto.

TAVOLA LXXVII.



Per l' art. 767 delle successioni irregolari quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da esso, come avremo a riconoscere nella terza parte della presente opera: in conseguenza non constando da circostanze di fatto che sii premorto in detto infortunio Giovanni marito per cui in tal caso la sua eredità caderebbe in Alessandro fratello ad esclusione della moglie Maria, deve presumersi esso come maschio esser sopravvissuto per la maggior robustezza del sesso in forza dell' art. 722; perciò l' eredità di Maria, che non ha parenti in grado successibile, nè figli naturali, si applica a Giovanni conjuge non separato da essa per divorzio, cosicchè il fratello Alessandro erede del detto Giovanni pur morto, ma dopo la moglie, nello stesso infortunio, verrebbe a conseguire secondariamente anche l'eredità di Maria.

TAVOLA LXXVIII.



La presunzione di sopravvivenza, che dà luogo all' apertura della successione, in questo confronto di avo, e nipote, l'uno dell'età che non oltrepassa gli anni 60, l' altro, che aveva già compita da cinque anni l' età d' anni 15, è ammessa per detto art. 722 secondo l' ordine naturale; e quindi Lodovico nipote più giovane dell' avo si presume sopravvissuto a Camillo più vecchio. Dal che ne viene, che l' eredità di Camillo, salvo il terzo di ciò che sarebbe stata la sua porzione come legittima a favore di Fortunato figlio naturale, secondo farò osservare nelle successioni irregolari, passa prima in Lodovico nipote legittimo, e discendente dal detto suo avo:

indi l' eredità di questi pur mancato nello stesso infortunio spetta per intiero a Teresa sua zia materna, unica sussistente nei gradi successibili: quando al contrario se avesse avuto luogo la presunzione della premorienza del nipote all'avo per altre circostanze di fatto, l' eredità di Lodovico nipote si dovrebbe dividere per metà giusta tra Camillo suo avo paterno, e Teresa rappresentante linea materna, e tutta poscia la metà passata in detto Camillo unitamente alla totalità della sua eredità cadrebbe in favore del naturale, che supposto morto Camillo dopo di Lodovico senza lasciar legittimi discendenti acquistava il diritto sulla totalità dell'eredità di Camillo suo padre, come osserveremo nelle successioni irregolari, ad esclusione di Teresa parente a Lodovico per parte di madre.

Con queste poche tavole elementari credo di aver bastantemente dilucidata la materia per decidere delle questioni di successione in simili avvenimenti, che quanto è desiderabile, che non sieno frequenti, d'altronde danno occasioni a difficili controversie per la circostanza che dalla premorienza, o sopravvivenza dell' una, o dell' altra delle persone perite nello stesso infortunio, che respettivamente sono dalla legge chiamate a succedersi, dipende la relativa successione degli altri parenti.

TITOLO II.

Delle successioni agli assenti.

Comecchè io non mi sono prefisso di trattare le altre materie se non per quelle parti, che hanno relazione al mio scopo, che è quello delle successioni intestate, così non potrò esser tacciato se nulla dico dell' amministrazione dei beni dell'assente; dei diritti de' suoi eredi presuntivi per una provvisionale immissione in possesso dei di lui beni; dei diritti del conjuge, che trovasi in comunione di beni, che scegliesse di continuare nella medesima; della procedura; dell' intervento del Regio Procuratore; dell' Autorità tutoria dei Tribunali; delle prove dell' assenza; degli effetti dell' assenza riguardo al matrimonio; della cura de' figli minori del padre assente; e delle azioni ad esso spettanti nel caso di suo ripatriamento. Il mio oggetto non è che il solo d' occuparmi a riconoscere que' pochi casi, ne' quali ha luogo l' apertura della successione degli assenti, che sempre già si regola secondo i metodi ordinarj di succedere, e delle azioni che posson loro competere anco in istato di assenza.

Dai parenti dell' assente, e dal conjuge si

acquistano dei diritti sopra le sue sostanze anche prima della sua morte, ch' io pure ho creduto di quì inserire, perchè ad onta del suo ritorno non sono più da esso ricuperabili, e può dirsi, che succedono in questi diritti in istato di presunta sua morte: presunzione poi, che cede al fatto del suo ritorno, rapporto ad altri di lui diritti.

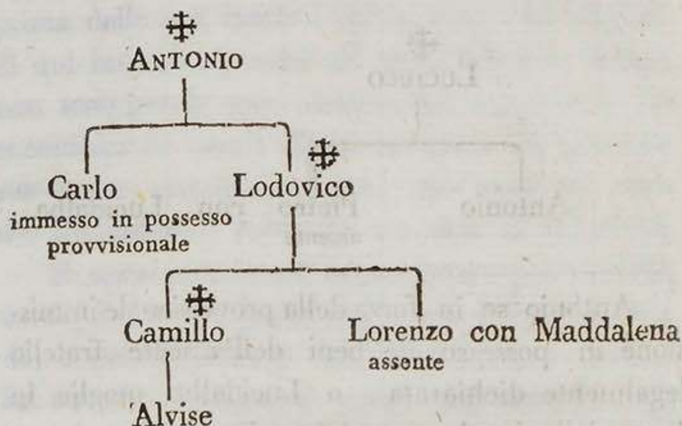
Si apre però la sua successione o provvisionalmente, che pur porta degli utili effetti agli eredi, o definitivamente dalla verificazione della di lui morte. Alcuni casi porrò sott' occhio, che saranno sufficienti al rischiarimento anche di tale materia.

TAVOLA LXXIX.



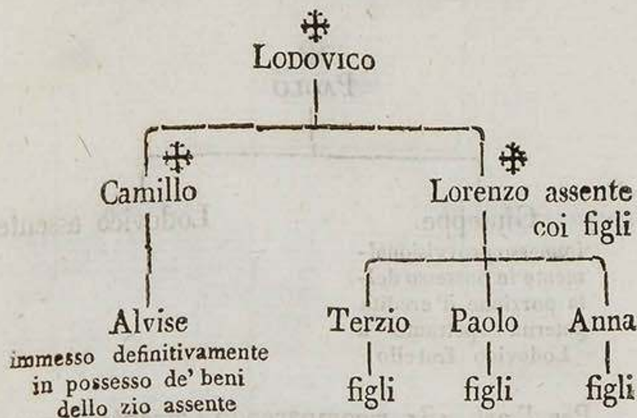
Antonio se in forza della provvisionale immissione in possesso de' beni dell' assente fratello legalmente dichiarata, o Lucidalba moglie in forza della legale amministrazione ad essa competente, continuando in comunione de' beni a preferenza per l' art. 124, e col diritto d'impedirne ai parenti l' immissione provvisionale, avrà l' uno, o l' altra goduti i beni dell' assente, non saranno obbligati a restituire in forza dell' art. 127, che il quinto de' provventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dal giorno della sua assenza; ed il decimo qualora ritorni dopo quindici anni; trascorsi poi anni 30 apparterrà loro la totalità dei provventi. Ecco come ad essi si è aperta la successione all'assente quanto all' usufrutto in parte od in tutto della sua facoltà.

TAVOLA LXXX.



Se l' assenza di Lorenzo avrà continuato per lo spazio d'anni trenta dopo la provvisionale immissione in possesso di Carlo suo zio, o dopo l' epoca in cui la moglie Lucidalba impedendo il provvisionale possesso dello zio avesse presa l'amministrazione de' beni del marito; oppure quando sieno trascorsi cento anni compiti dalla nascita dell' assente, si apre la successione a favore del nipote Alvise, od altri parenti successibili secondo l' ordine delle successioni, ed ha diritto Alvise di ripetere li beni dello zio assente, o dalli Amministratori ne' primi casi, o da chiunque li possedesse nell' ultimo, e ciò in conformità dell' art. 129 del Codice, salve sempre le disposizioni degli articoli, e tavole, che seguono.

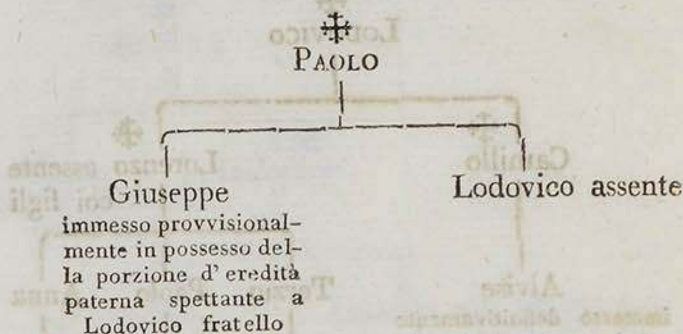
TAVOLA LXXXI.



Verificata legalmente la morte dell' assente Lorenzo, i suoi figli Terzio, Paolo, ed Anna, o in loro mancanza i discendenti di essi secondo l'ordine delle successioni, hanno diritto per le disposizioni dell' art. 130 di farsi restituire i beni del proprio padre, che si trovassero in possesso di Alvise; eccettuati i frutti da esso acquistati in forza del precedente art. 127.

Di eguale dritto in mancanza di figli, e discendenti partecipano tutti li parenti più prossimi alla successione dell' assente sia per titolo di rappresentazione nei casi permessi, sia per proprio diritto di conseguire l' eredità dell' assente dal parente immesso nel possesso, e che in loro confronto fosse escluso in tutto o in parte dalla sua successione.

TAVOLA LXXXII.



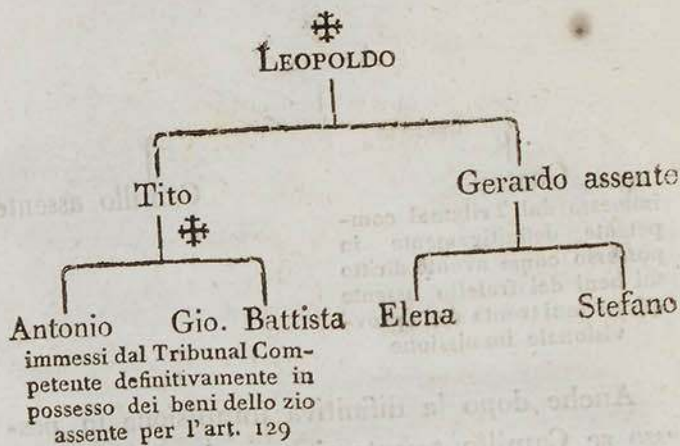
Per l' art. 131 ricomparendo l'assente in pendenza della provvisionale immissione; o provando la sua esistenza cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza, ed esso ricupererà i suoi beni; od avran luogo le cautele conservative prescritte per l' amministrazione de'suoi beni dagli art. 112 113 114.

TAVOLA LXXXIII.



Anche dopo la difinitiva immissione in possesso se Camillo assente ricomparisce, in forza dell' art. 132 ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, o il prezzo di quelli alienati, o quelli permutati o li beni col prezzo medesimo acquistati. Egual diritto potrà esercitare anche provando soltanto la sua esistenza, e la ragione ella è, che coll' art. 129 con cui la legge accorda la difinitiva immissione presume la morte dell' assente, il quale non deve essere pregiudicato per una presunzione dal fatto poi smentita.

TAVOLA LXXXIV.



Li medesimi dritti della ricupera de'suoi beni o del prezzo di essi, o di quelli col prezzo stesso acquistati, competenti al padre absente, che ricomparisce, come nella tavola antecedente, appartengono a'suoi figli Elena, e Stefano ripatriando essi o prima o dopo la morte di Gerardo loro padre in forza dell' art. 133, ed in conformità del precedente; purchè tale azione di restituzione venghi da detti figli esercitata entro i trent'anni computabili dal giorno della difinitiva immissione in possesso ottenuta dai loro cugini, e nipoti del loro padre rispettivamente.

PARTE II.

TITOLO III.

Delle Successioni relative ai figli adottivi.

Molte grandi istituzioni oppresse dal peso dei secoli quasi perirono fra le oscillazioni politiche, che in ogni tempo agitarono questa bella parte dell' Universo: ma l' immortale genio del secolo nelle sue saggie disposizioni legislative seppe far raccogliere i più sani monumenti dell'antico diritto, e conformarlo con mature modificazioni, o con fondate utili innovazioni, ai tempi, ed ai costumi presenti.

Non isfuggì alle sue cure il benefico istituto dell' adozione. Questa può dirsi un supplemento della natura, che ingrata alle volte non corrispose a quelle innate idee, che nutrono gli esseri umani, a quell' interno sentimento, che spinge il cuore dell' uomo a desiderare di poter godere di que' dolci rapporti della paterna amorevolezza con una filiale riconoscenza.

A ciò supplisce il sistema dell'adozione, che solleva il più delle volte dal peso d'una molesta amministrazione di famiglia quel padre adot-

tante, che ama di passar tranquilli gli ultimi suoi anni di vita, riconoscendo un appoggio alla sua vecchiaja nell' adottato, che gli lascia quella grata, e confortante illusione di vedere per così dire rigenerata la propria immagine in un figlio anche dopo la morte. Questi sono li benefici effetti di così matura istruzione arricchiti d' un' eterna riconoscenza di que' figli a cui fu avara la fortuna nel contribuire ad essi mezzi di sussistenza, nel vedersi chiamati al benefizio di una buona educazione, e di un comodo stato.

Io non posso interessarmi di penetrare ne' primi esempj, e nelle differenze di questo utile sistema, che fino dalle nazioni più antiche, e specialmente dagli Egizj, e dagli Ateniesi trasse l' origine: poichè sarebbe volere occuparsi di politiche osservazioni fuori del mio argomento.

Non posso per altro dimenticare ciò, che risguarda le successioni intestate.

L' adozione dei Romani, i di cui documenti meno infranti dalla barbarie de' tempi ci vennero tramandati, era molto diversa negli effetti, che hanno rapporto colle successioni. Era conforme a quelle antiche leggi, ma troppo si allontanava da que' principj naturali, che possono essere bensì migliorati da ponderate modificazioni; ma non soffrono cambiamenti, e sono immutabili.

Fra i Romani l'adozione era più dettata da viste politiche, che dalla benefica mira di emanare leggi civili per conciliare il bene, e gli interessi di quella società per cui sono fatte.

L'adottato pel diritto antico si separava dalla propria famiglia, ed acquistava in quella dell' adottante i diritti di agnato, e di successione non solamente all'adottante, ma ancora ai di lui parenti ad esclusione dei parenti per via di femmine, finchè fu tolta la differenza, che prima esisteva tra l'agnazione, e la cognazione civile.

Qual insulto non era alla stessa natura questo assoluto distacco, che per un oggetto di altrui interesse strappava un figlio dalle braccia, e dalla tenerezza di quelli che diedero ad esso la vita? qual contrasto di passioni nel fatale abbandono? qual agitazione ne' cuori tanto de'genitori, che del figlio medesimo?

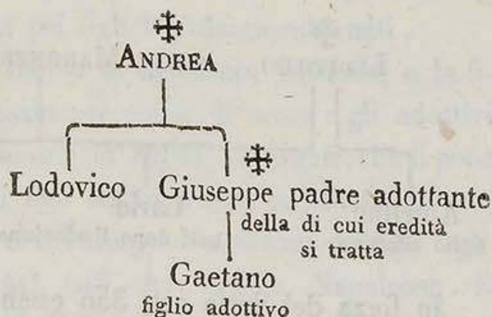
Da una parte i naturali principj facevano guerra al crudele interesse, dall'altra l'idea del miglior bene del figlio soffocava quella scambievole tenerezza, che forma dolce il legame delle famiglie. D'altronde questo estraneo, che entrava nella famiglia dell'adottante a rapire, non solo ciò, ch'era da lui disponibile: ma persino le sostanze de' suoi parenti agli altri parenti naturali,

e legittimi, con quale avversione non sarà egli mai stato ricevuto?

Lungi la nuova saggia legislazione dall'introdurre discordie nelle famiglie; lungi dal rompere i naturali legami dell' adottato colla famiglia da cui esce per entrare in quella dell' adottante, si ferma a stabilire tra l' adottante, e l'adottato un contratto puramente personale senza portar l' inquietudine nè dissapori nei rispettivi parenti.

Nelle tavole, che susseguono si vedranno in pratica gli utili effetti della migliorata legislazione.

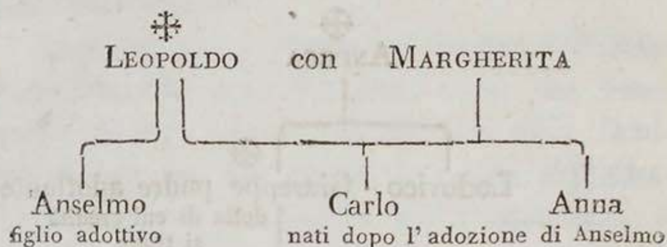
TAVOLA LXXXV.



Alla morte di Giuseppe padre adottante tutta la sua eredità viene conseguita, ad esclusione di Lodovico, da Gaetano figlio adottivo, che per la disposizione dell' art. 350 ha già acquistato col mezzo dell'adozione conferitagli sempre però colle regole e condizioni dalla legge prescritte, gli stessi diritti, che avrebbe il figlio nato da matrimonio.

Anche rapporto a' figli adottivi sono comuni gli articoli risguardanti liberalità, collazioni, riduzione di donazioni, e li dritti de' figli naturali come nelle riflessioni soggiunte alla seguente tavola.

TAVOLA LXXXVI.



In forza del detto art. 350 essendo ad Anselmo figlio adottivo accordati gli stessi diritti del figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali nati dopo l'adozione, l'eredità di Leopoldo si dovrà dividere per terzo com' esso fosse pur legittimo, e naturale, salve le liberalità, le collazioni, la riduzione delle donazioni, ed i diritti de'figli naturali, come nella tavola precedente.

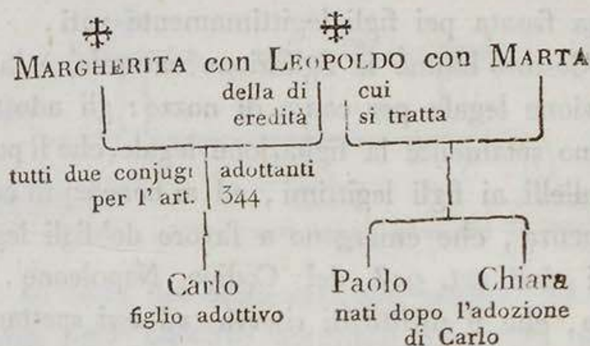
Non si può dubitare che il senso dell' art. 913 non sanzioni i medesimi diritti di riserva anche a benefizio de' figli adottivi; mentre diversamente sarebbe in collisione col precedente 350, che accorda all' adottato sulla eredità dell' adottante gli stessi dritti, che avrebbe il figlio nato da matrimonio. Conseguentemente lo spirito del Codice è quello fuori di dubbio di accordare al figlio adottivo tutti i medesimi diritti,

e colla stessa estensione che li gode il figlio nato da matrimonio, e perciò deve aver pure la riserva fissata pei figli legittimamente nati.

Costoro hanno la figliazione naturale, e la figliazione legale per causa di nozze: gli adottivi hanno solamente la figliazione legale, che li pone parallelli ai figli legittimi, ed ai benefizj in conseguenza, che emergono a favore de' figli legittimi dall' art. 913 del Codice Napoleone. E' vero, che il diritto di riserva ad essi spettante non parte dal medesimo principio da cui deriva la riserva accordata ai figli legittimi, come in altra tavola abbiamo precedentemente osservato: ma in sostanza l' adozione equiparandosi alla generazione di un figlio rapporto al padre adottante, attribuisce a questi il debito di lasciargli una sussistenza come suo figlio legittimo il di cui carattere gli ha impresso coll'adozione.

Coerentemente a tali principj avrà luogo anche per essi la riduzione delle donazioni sino alla quota disponibile, e così pure le disposizioni a favore de' figli naturali.

TAVOLA LXXXVII.



In istato del primo matrimonio li due conjugi Margherita, e Leopoldo, perduta la lusinga di aver figli legittimi, e naturali, adottarono Carlo; ma morta, Margherita, ed ammogliatosi Leopoldo in seconde nozze, ebbe li due figli nati dal secondo matrimonio Paolo, e Chiara.

All' eredità dunque di Leopoldo succedono sì gli uni, che gli altri, e dividesi per terzo come nella tavola precedente: le sostanze poi di Margherita madre adottante cedono tutte a favore del figlio adottivo.

TAVOLA LXXXVIII.

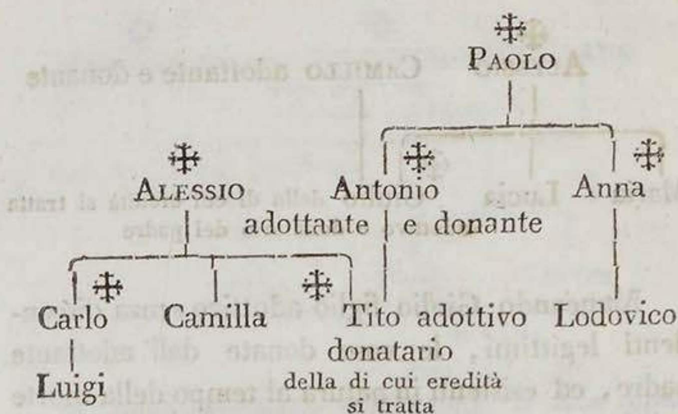


Mancando Giulio figlio adottivo senza discendenti legittimi, le cose donate dall' adottante padre, ed esistenti in natura al tempo della morte dell' adottato, ritorneranno all'adottante coll'obbligo di contribuire al pagamento dei debiti, e senza pregiudizio dei terzi conformemente all' art. 351

Gli altri beni dell' adottato Giulio passeranno alle di lui sorelle Maria, e Lucia.

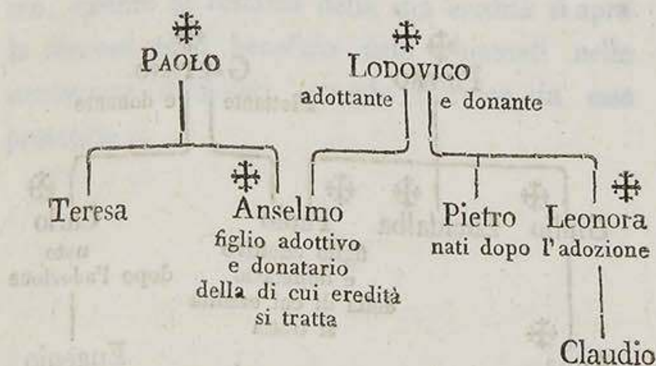
Sembra questa un' eccezione della massima generale prescritta nell' art. 732 = *che la legge non considera nè la natura, nè l'origine de'beni per regolarne la successione* =

TAVOLA LXXXIX.



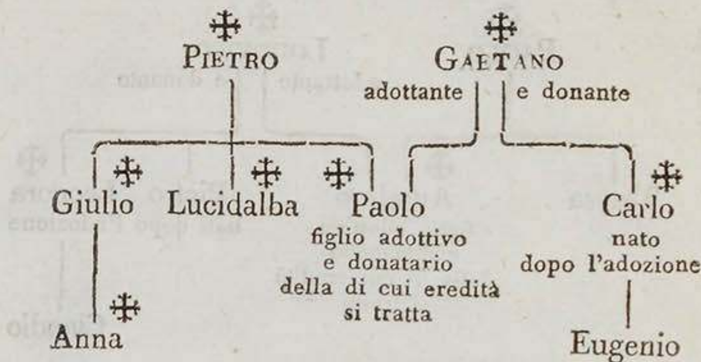
Parimenti nel caso suddetto di essere premorto il padre adottante al figlio adottivo, non solo li beni dell' adottato competono a titolo di eredità alli suoi sorella Camilla, e nipote Luigi: ma apparterranno ancora ad essi le cose donate dal padre adottante, ad esclusione di Lodovico parente di esso padre, ma non suo discendente, come osserveremo nelle tavole successive, e ciò in forza della seconda parte dell' art. 351 precedentemente indicato.

TAVOLA XC.



Essendovi alla morte di Anselmo figlio adottivo li Pietro zio, e Claudio nipote discendenti dal padre adottante, le cose donate da Lodovico padre, che esistessero in natura al tempo della morte dell' adottato ritorneranno a detto Pietro, e Claudio discendenti dell'adottante premorto, coll'obbligo di contribuire al pagamento dei debiti, e senza pregiudizio dei terzi. Gli altri beni dell' adottato Anselmo passeranno a Teresa di lui sorella in forza del surriferito art. 351.

TAVOLA XCI.

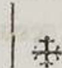


Nel caso suindicato sembrerebbe, che sussistendo discendenti di Gaetano adottante, alla morte di Paolo figlio adottivo morto senza prole, e senza parenti successibili, non solo le cose donate dal padre adottante passar dovessero in Eugenio a senso del detto art. 351, e della tavola antecedente; ma che esso conseguir dovesse anche la di lui eredità per una certa reciprocità, che può risultare dalla dimostrazione della tavola LXXXIX precedentemente delineata: ma comecchè l' adozione pel nuovo Codice non è che un contratto personale tra l'adottante, e l'adottato, e questo non ha alcuna relazione di successione ai parenti del padre adottante, al contrario del disposto dalle leggi Romane, così io credo, che nel caso

suddetto, salve le cose donate a favore di Eugenio, quanto al restante della sua eredità si apra la successione a benefizio delli chiamati nelle successioni irregolari secondo l'ordine in esse prescritto.

TAVOLA XCII.

Anselmo adottante e donante



Pompeo adottivo e donatario
della di cui eredità si tratta

Cesare

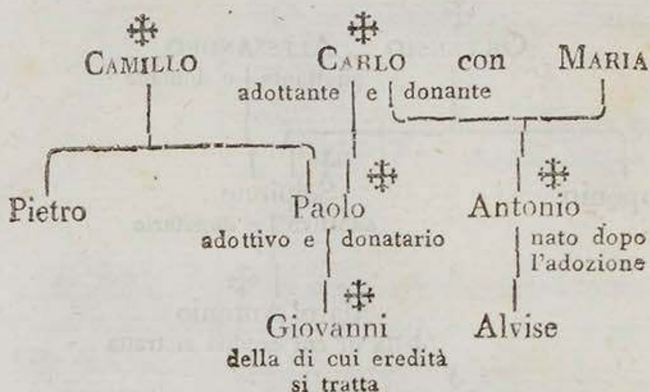
Lasciando Pompeo, figlio adottivo di Anselmo, un figlio in Cesare suo discendente, ed essendo i figli dell'adottato posti in condizione, che anche per le massime della Giurisprudenza ritenevansi dispositivamente chiamati colle precise parole = *censentur dispositive vocati* (benchè queste fossero analoghe alli fedecommessi) se ne deduce, che il figlio Cesare succede al padre Pompeo in tutta la sua eredità, ed anco nelle cose donate dal padre adottante, e ciò per quanto trovasi espresso nell' enunciato art. 351. Il che maggiormente ha luogo in confronto dei discendenti dell' adottante che in sua mancanza esistessero.

TAVOLA XCIII.



Morendo Marc' Antonio figlio, e discendente di Scipione adottato dall' Alessandro donante, il detto Alessandro padre adottante succede per l' art. 352 nelle cose da lui donate come è stabilito nell' antecedente articolo. Ma gli altri beni dell' adottato vengono ad essere conseguiti da Pomponio suo zio, e fratello del di lui padre Scipione.

TAVOLA XCIV.



Prescritto essendo per il precedentemente riferito art 352 che il diritto di succedere nelle cose donate all'adottante è inerente unicamente alla persona dell'adottante medesimo, e non è trasmissibile a' suoi eredi ancorchè discendenti, ne viene che nel sopra indicato caso tutta l'eredità di Giovanni nipote dell'adottante stesso premorto, comprese anche le cose donate, si applicherà in benefizio del di lui zio Pietro a totale esclusione di Alvise benchè discendente da Carlo adottante.

Tale disposizione sempre più comprova la ragionevolezza delle precedenti dimostrazioni delle tavole LXXXIX. e XCI.

PARTE II.

TITOLO IV.

Delle successioni per morte civile.

Le successioni ad una persona morta intestata si aprono in forza dell' art. 718 per la morte naturale, e per la morte civile.

Delle prime abbiamo parlato nelle successioni legittime in tutta la loro estensione, e ne parleremo nelle successioni irregolari comprese dalla terza parte di quest' opera.

Per l' art. 719 la successione in causa della morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta: ma dovendosi riportare all'art. 22, e susseguenti della privazione dei diritti civili in conseguenza di condanne giudiciali, che modificano ad alcune condizioni l' apertura di queste successioni, fa d'uopo ricordare le relative massime nell' applicazione de' casi.

Nel detto art. 22 viene prescritto = *che le condanne a pene l' effetto delle quali è di privare il condannato d' ogni partecipazione ai diritti civili producono la morte civile*. Conosciamo adunque in pratica quali sono le condanne, che importino questo effetto per l' apertura delle successioni.

TAVOLA XCV.

Leopoldo condannato a morte

Maurizio — Francesca

Dalla condanna a morte di Leopoldo, che lo priva di ogni partecipazione ai diritti civili, resta pronunziata la sua morte civile: egli perde la proprietà di tutti i suoi beni, che possedeva: si apre la successione a prò de' suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente, e senza testamento, ed in conseguenza la sua eredità passa ne' di lui figli Maurizio, e Francesca. Così prescrivono gli art. 23, e 25 del Codice. Ma se la condanna è proferita in contradditorio, non produce la morte civile pel successivo art. 26 se non dal giorno della sua esecuzione tanto reale, che in effigie; conseguentemente fino a detto giorno restano sospesi gli effetti della successione al condannato.

Ritenute sempre, che a riserva della condanna alla pena di morte, le altre pene afflittive perpetue in forza dell'art. 24 non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina, perciò solo in questi casi dalla legge determinati si darebbe luogo alla successione.

TAVOLA XCVI.



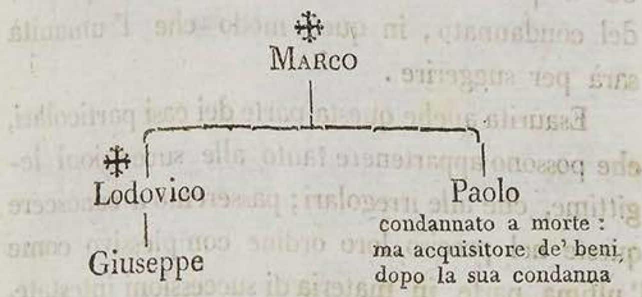
Passati, che sieno cinque anni successivi dall' esecuzione della sentenza contumaciale in effigie, potrà Alvise nipote conseguire la eredità dello zio Marco, perchè dopo questo periodo di tempo, la condanna produce la morte civile, secondo la disposizione dell' art. 27, ma salvo ciò, che viene disposto dagli articoli susseguenti.

Entro il termine delli detti anni cinque i condannati in contumacia saranno privi dei diritti civili sino a che si presentino in giudizio, o vengono nel decorso di questo termine arrestati, ed in forza dell' art. 28 avrà luogo l' amministrazione de' loro beni, e saranno promosse le loro ragioni a norma delle regole stabilite per gli assenti, alle quali mi riporto a risparmio d'inutili ripetizioni.

Similmente avranno luogo le azioni ad essi

competenti di ricupera de' loro beni e di altri loro dritti presentandosi volontariamente, o sortendo l'assoluzione, o condanna non importante morte civile in conformità delli successivi art. 29, 30, 31 e 32.

TAVOLA XCVII.



Li beni da Paolo acquistati dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse al possesso al tempo della sua morte naturale, appartengono alla Nazione per diritto di caducità in forza dell'art. 33; e la ragione ell' è evidente, poichè quello che è morto per condanna importante morte civile è privato d' ogni partecipazione ai diritti civili, e non poteva acquistare nè trasmetter alcun diritto civile in forza dell'art. 25; e conseguentemente Giuseppe nipote non ha alcun diritto a questi beni, che non potevano essere stati da esso legittimamente acquistati; e perciò rimangono in benefizio del fisco, salvo al parente l'azione di successione alla sostanza, che possedeva prima d' incorrere nella morte civile, e salvo pure al parente il benefizio d' implorar dal governo la disposizione de' beni posteriori in

di lui favore: benefizio riservato dal detto art. 33 a prò della vedova, dei figli o parenti del condannato, in quel modo che l' umanità sarà per suggerire.

Esaurita anche questa parte dei casi particolari, che possono appartenere tanto alle successioni legittime, che alle irregolari; passeremo a conoscere queste nel preciso loro ordine complessivo come l' ultima parte in materia di successioni intestate.

PARTE III.

Delle successioni irregolari.

TITOLO I.

Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori.

II.

Della successione dei genitori ai figli naturali morti senza prole.

III.

Dei diritti del conjuge superstite, e del fisco.

PARTE III.

Delle successioni irregolari.

TITOLO I.

Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori.

Ai figli naturali non accorda la legge direttamente alcun diritto di successione come prescrive l'art. 756. Hanno per altro un'azione sui beni dei loro genitori, che è chiamata sotto la denominazione di successione irregolare. In sostanza, sia che succedano col nome di eredi, sia che succedano per un dritto dalla legge accordato, anche ad essi appartiene una porzione sopra la facoltà dal padre, o dalla madre lasciata.

Infatti una saggia legislazione deve bensì favorire le legittime unioni; ma non può obbliare gli oggetti, che sono i frutti della natura, e figli della stessa umanità.

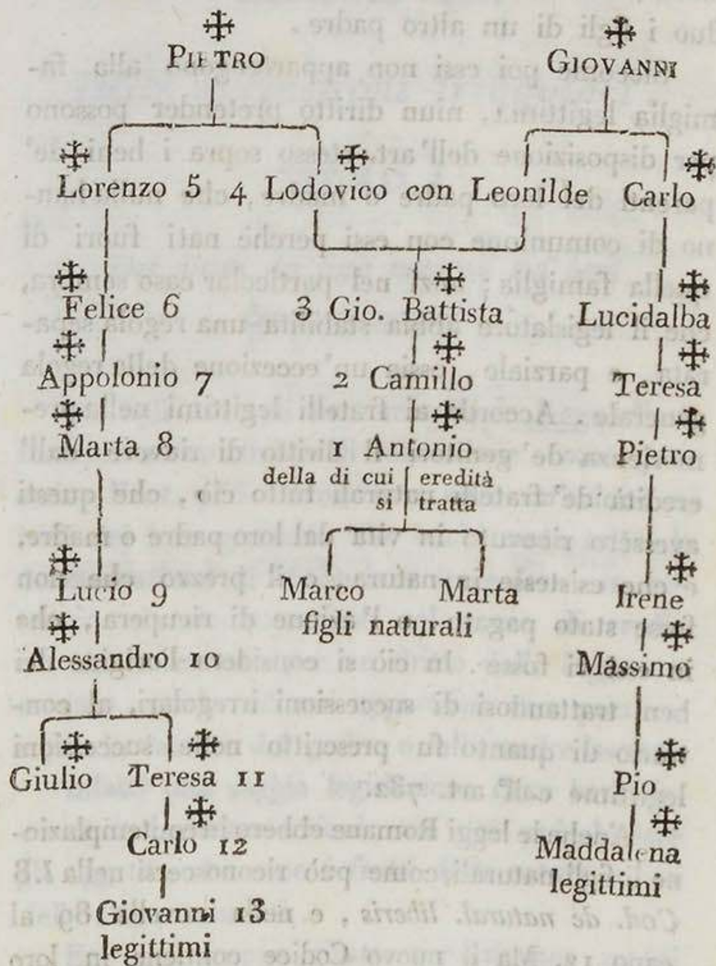
Era poi troppo giusto condizionare questi loro diritti al legale loro riconoscimento, dalla legge determinato per assicurarne la vera deriva-

zione, e non confondere a carico di un individuo i figli di un altro padre.

Siccome poi essi non appartengono alla famiglia legittima, niun diritto pretender possono per disposizione dell' art. stesso sopra i beni de' parenti del loro padre o madre, che nulla hanno di comunione con essi perchè nati fuori di quella famiglia; anzi nel particolar caso sembra, che il legislatore abbia stabilita una regola separata, e parziale, ossia un' eccezione della regola generale. Accorda ai fratelli legittimi nella premorienza de' genitori il diritto di riavere dall' eredità de' fratelli naturali tutto ciò, che questi avessero ricevuto in vita dal loro padre o madre, e che esistesse in natura, o il prezzo che non fosse stato pagato, o l' azione di ricupera, che in essi vi fosse. In ciò si considera l'origine dei beni trattandosi di successioni irregolari, al contrario di quanto fu prescritto nelle successioni legittime coll' art. 732.

Anche le leggi Romane ebbero in contemplazione li figli naturali, come può riconoscersi nella *l.* 8 *Cod. de natural. liberis*, e nella novella 89 al capo 12. Ma il nuovo Codice contiene in loro favore più vantaggiose disposizioni.

TAVOLA XCVIII.



Per l'art. 758 non essendovi parenti in grado successibile, cioè entro il grado duodecimo,

mentre Giovanni in decimo terzo grado non si computa più parente, il figlio o figlia naturali od ambi o più se esistessero, hanno diritto alla totalità de' beni di Antonio loro padre, qualora sieno riconosciuti a senso del titolo VII cap. III sezione II del riconoscimento de' figli naturali lib. I, salve le disposizioni del Cod. risguardanti le liberalità al cap. III tit. II del libro III, e quanto fu prescritto nella sezione II capo sesto a norma dell' art. 760, e le condizioni, e riserve del susseguente art. 761 tanto in queste, che nelle tavole successive.

TAVOLA XCIX.

✠ LODOVICO con ✠ LEONILDE

della di cui si | eredità tratta — della di cui si | eredità tratta

Emilio Lucrezia Giovanni Anna ✠ Fortunato Claudio

naturali — naturali

Antonio

legittimi

I figli naturali di Lodovico cioè Emilio, e Lucrezia; similmente, Fortunato, e Claudio figli naturali di Leonilde, sempre qualora siano riconosciuti, succedono nel terzo di quella porzione di eredità, che percepirebbero se fossero legittimi, in concorso di Giovanni, ed Antonio figlio e discendente di Anna legittimi, sopra l'eredità respettiva del loro padre, o madre: ed eguale decisione procede se alla successione vi fosse un solo naturale in concorso d' uno solo o più figli legittimi, o vi fossero più naturali in concorso d' un solo o più legittimi; cosicchè ogni figlio naturale per l'art. 757 ha il diritto ad un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo in concorso di altri figli legittimi o loro discendenti.

TAVOLA C.



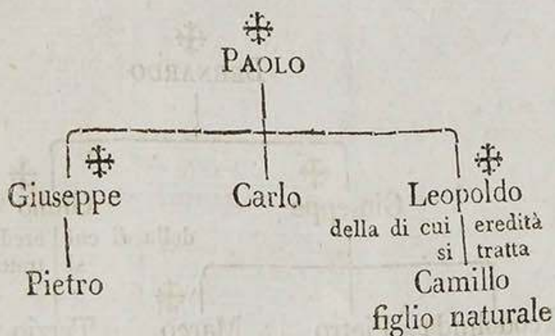
Non avendo lasciato nè il padre, nè la madre respettivamente discendenti legittimi, ma solo gli ascendenti superstiti respettivi Lorenzo, e Giovanna, pel nominato art. 757 ha diritto Lucrezia sulla metà dell' eredità di Lodovico suo padre, succedendo nel resto Lorenzo ascendente, ed egualmente Fortunato, e Giovanna nell' eredità di Leonilde.

TAVOLA CI.



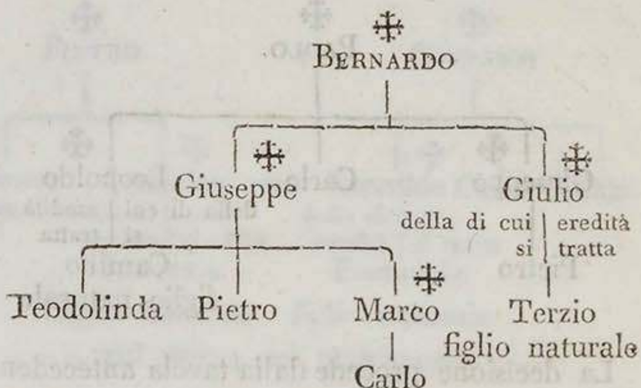
Ha luogo in forza del medesimo art. 757 la decisione della tavola precedente cioè, Lucrezia e Fortunato succedono nella metà dell' eredità delli rispettivi loro padrè e madre, e l'altra metà passa ai superstiti fratelli respettivi dei due defunti.

TAVOLA CII.



La decisione procede dalla tavola antecedente conformemente al riferito art. 757. Camillo succede nella metà dell' eredità di suo padre naturale, e l' altra metà appartiene a Carlo fratello del defunto Leopoldo, della di cui eredità si tratta, espressamente chiamato; non essendo ammesso Pietro nipote col mezzo della rappresentazione di grado per le ragioni, che a me sembrano irrisolvibili spiegate nella tavola successiva.

TAVOLA CIII.



In forza del chiaro sentimento espresso nel riferito art. 757 che a mio credere non può essere suscettibile di soffistiche interpretazioni, risultando dalla semplice lettura evidente la sua intelligenza, competono a Terzio figlio naturale li tre quarti dell' eredità di suo padre, non avendo questi lasciato *nè discendenti*, *nè ascendenti*, *nè fratelli*, *nè sorelle*. L' altro quarto spetta a Teodolinda, e Pietro.

Il Codice in questa specie di successioni denominate irregolari non ammette li nipoti, o loro discendenti a succedere col benefizio della rappresentazione, e conseguentemente restano compresi nella classe dei parenti successibili; e

non è lecito a fronte di tanta chiarezza tentare con artifiziosi ragionamenti una sinistra diversa interpretazione.

Il Codice dove ha voluto accordare a' nipoti l' uso della rappresentazione nelle successioni ad un trasversale, seppe esprimerlo e ripeterlo colle precise parole = *fratelli*, *sorelle*, *o discenti da essi* = Nel caso in quistione si ferma alla parola *sorelle*. Or come può esser permesso di far un aggiunta al Codice contro il chiaro suo senso? non me ne posso persuadere; e mi sento sempre più un'intera convinzione dalle riflessioni, che alla fermezza delle più sane opinioni assoggetto.

Il Codice ha distinto due sorta di successioni: le legittime, e le irregolari, e separatamente ne ha fissate le regole; dunque non si devono confondere le une colle altre, nè si può unire ciò, che da esso fu separato.

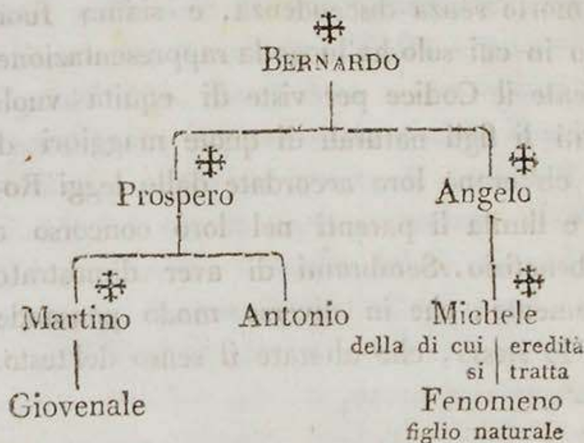
L' esteso benefizio della rappresentazione ai discendenti da' fratelli del morto, è una, come abbiamo osservato, delle grandi innovazioni nella materia di successioni intestate, che si stacca dal diritto comune. Il Codice ha collocato questo benefizio nelle successioni legittime; dunque non può esser permesso di trasportarlo ed estenderlo nelle irregolari? Esso accorda ai figli naturali una

metà sola in concorso con fratelli, e sorelle del padre; nulla dice de' suoi discendenti, anzi immediatamente accumulandoli fra i parenti fuori di questo caso, lascia loro i tre quarti. Non si potrebbe in contravvenzione della disposizione del Codice rapire un quarto di eredità al figlio naturale col dar la rappresentazione ai discendenti de' fratelli, o sorelle del di lui padre, onde con tal veste spogliarlo d' una metà, che è la quota lasciata alle sole persone de' fratelli, e sorelle. Sarebbe poi maggiormente irragionevole la contraria opinione, qualora si voglia penetrare nello spirito, e nella ragione del Codice.

La rappresentazione è concessa ai discendenti delli fratelli, e sorelle del morto fratello o sorella, della di cui eredità si tratta, nelle successioni legittime nel solo caso, che il fratello muore senza figli; poichè se muore lasciando dei figli, li fratelli, sorelle o loro discendenti restano del tutto esclusi; conseguentemente in nessuna maniera l' uso della rappresentazione accordato per succedere a quello, che manca senza discendendenza, non può essere applicabile alla successione di colui, che dopo di se lascia un figlio: ma questi è naturale, dirà forse il contrario parere? per un debolissimo appoggio io calcolo questa riflessione.

Prima di tutto ripeto: quando ha un figlio non è morto senza discendenza, e siamo fuori del caso in cui solo ha luogo la rappresentazione. Finalmente il Codice per viste di equità vuole beneficati li figli naturali di quote maggiori di quelle, ch' erano loro accordate dalle leggi Romane, e limita li parenti nel loro concorso a minor benefizio. Sembrami di aver dimostrato bastantemente, che in diverso modo pensando sarebbe lo stesso, che alterare il senso del testo.

TAVOLA CIV.



Mancato a vivi Michele senza discendenti legittimi e senza ascendenti, o fratelli, o sorelle, per forza dell' art. 757 viene ammesso il figlio naturale a succedere ne' tre quarti de'beni paterni, restando l'altro quarto ad Antonio parente più prossimo al morto, escluso Giovenale più remoto.

Questa è la tavola XXIX della nominata raccolta di Torino, che ho creduto di riportare identica per far riflettere due errori a mio credere inescusabili, ed una contraddizione con altra loro tavola, che unisco, in cui si conformano al mio parere.

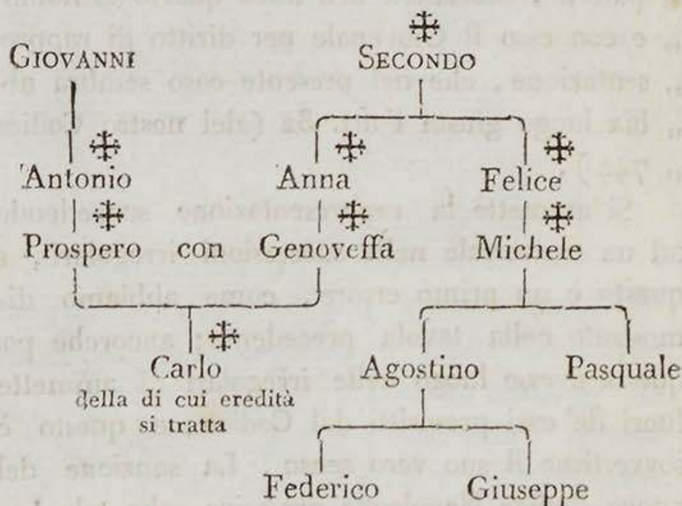
Sopra la suddetta figura eccone la decisione

di quegli editori. = Essendosi il Michele reso
„ defunto senza discendenti legittimi, e senza
„ ascendenti, o fratelli o sorelle, il già detto art.
„ 47 (del nostro Codice 757) ammette il figlio
„ naturale a succedere ne' tre quarti de' beni
„ paterni, succederà nell' altro quarto Antonio,
„ e con esso il Giovenale per diritto di rappre-
„ sentazione, che nel presente caso sembra ab-
„ bia luogo giusta l' art. 32 (del nostro Codice
„ 742).

Si ammette la rappresentazione succedendo ad un trasversale nelle successioni irregolari, e questo è un primo errore, come abbiamo dimostrato nella tavola precedente; ancorchè poi questa avesse luogo nelle irregolari si ammette fuori de' casi prescritti dal Codice, e questo è sovvertirne il suo vero senso. La sanzione del nuovo Codice Napoleone prescrive, che tale benefizio abbia luogo unicamente a favore *dei discendenti dai fratelli e sorelle del morto*, ed in questa tavola si accorda a Giovenale, che lungi dall' essere discendente da fratello del morto Michele a cui si succede, trovasi soltanto parente in quinto grado discendente da Prospero, fratello non di Michele, ma di Angelo di lui padre. La cosa è talmente evidente, che non credo esservi d' uopo

d'ulteriori dimostrazioni. Pure osserviamo come sono anche implicanti coll'altra loro tavola, che egualmente identica riporto con la relativa loro decisione.

TAVOLA VII della detta raccolta



„ Per la morte di Carlo senza discendenti, e „ senza fratelli, la di lui eredità è devoluta „ alla linea paterna, e materna art. 36 (746 „ del nostro Cod.); nella linea paterna trovan- „ dosi soltanto il Giovanni proavo: questi acqui- „ sta la metà dell'eredità: non ritrovandosi nel- „ la linea materna alcun ascendente, succedono „ i collaterali della medesima art. 23 (del nostro

„ 733) e però Pasquale essendo il più prossimo
„ tuttochè in sesto grado acquista a termini dell'
„ art. 24 43 (equivalgono alli 743 753) la metà
„ dell' eredità esclusivamente a Federico, e Giu-
„ seppe, i quali sembra, che a tenore dell' art.
„ 32 (del nostro 72) non possano succedere
„ *jure repræsentationis*.

Questi Federico, e Giuseppe, che sono nel medesimo caso di Giovenale, ora sono esclusi, e ragionevolmente; quando nell'altra il detto Giovenale viene ammesso all' uso della rappresentazione. Ella è questa una perfetta contraddizione, che per altro giustifica quanto io sostengo.

Non v' ha dubbio, la dimostrazione è geometrica; l' uomo di senno mi deve fare giustizia, e mi lusingo d' isfuggire la critica anche di quelli, che volessero attribuire a troppa franchezza queste mie censure. Non è che io non nutri sentimenti di estimazione, e rispetto per gli uomini, che si sono affaticati in oggetti del pubblico bene; ma volendo io pure scrivere in tale materia, senza alterare li dovuti riguardi alle altrui opinioni, non potei dispensarmi di far conoscere quella nuda verità, che potrebbe presso molti rimanere oscura, o negletta, abbagliati il più delle volte da nomi autorevoli.

Trattasi d'argomento, che tanto interessa la conservazione delle sostanze, e delle azioni degli uomini. Queste devono restar illese sotto la garanzia della legge; o non si pubblicano i proprj sentimenti, o facendolo, l'uomo onesto deve scrivere schiettamente, e senza riguardi.

Io non suppongo di prevalere nell' opinione; anzi se mai taluno credesse di potermi imputare qualche inavvertenza amerei di esserne prevenuto, mentre o saprò giustificarmi, o colla dovuta sommessione saprò correggermi: basta, che si sappia, che s'io affatico, non conosco, che la mira di poter esser utile ai miei simili col comunicare a chi n'avesse bisogno il frutto de' miei sudori a sviluppo delle maestose disposizioni del nuovo Codice, che regolar denno i diritti dei popoli, pei quali è attivato, e delle future posterità.

TAVOLA CV.



Analoga la presente figura alla prima tavola di questo titolo, ci farà conoscere, che non avendo lasciato il padre della premorta Apollonia parenti in grado successibile, essa Apollonia figlia naturale di Lodovico se fosse sopravvivente avrebbe dritto sulla totalità dei beni paterni per l'art. 758: ma avendo lasciato in Fortunato un suo discendente, ha questo l' azione, stante la premorienza dell' ava, di reclamare i dritti stabiliti dalla legge in favore della medesima, e conseguentemente di succedere alla totalità dei beni di Lodovico proavo in forza del successivo art. 759.

Tale regola procede in benefizio de' figli, e

discendenti dei figli naturali in tutti li casi del loro concorso con discendenti del loro padre, o madre, colli loro ascendenti o fratelli o sorelle, o cogli altri parenti fino al grado successibile. In tutti gli altri casi l'ordine di succedere è comune, e prende norma da quello stabilito ne' casi in cui trovasi vivo in concorso coi parenti lo stesso figlio naturale.

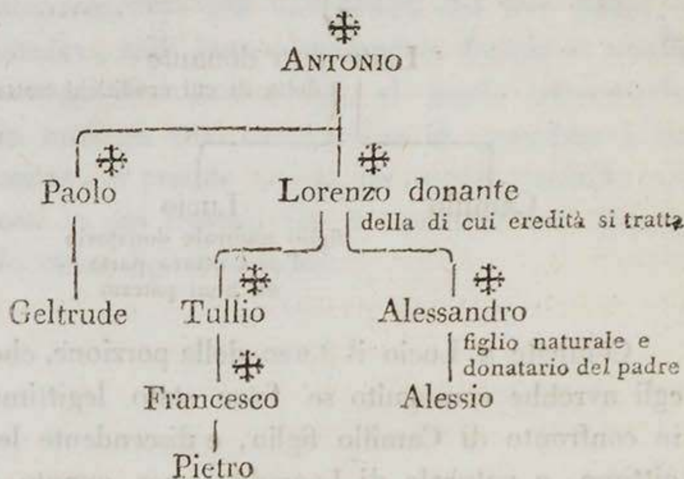
TAVOLA CVI.



Compete a Lucio il terzo della porzione, che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo in confronto di Camillo figlio, e discendente legittimo, e naturale di Leopoldo, per quanto è prescritto dall' art. 757; ma avendo il detto figlio naturale ricevuto dal padre una ottava parte de' suoi beni, è tenuto per l' art. 760 ad imputarla nella porzione cui ha diritto di pretendere, cioè nel terzo, che gli spetta, e ciò a titolo di collazione secondo le regole indicate nel detto articolo; e che sono stabilite dalla sezione seconda del capo sesto dello stesso titolo.

Tale norma procederà in tutti li casi consimili, ne'quali avesse luogo il debito di conferire ciò, che l'erede avesse prima conseguito, in conformità degli art. 843, e successivi della suddetta sezione, resi comuni col detto art. 760 anche alli figli, e loro discendenti naturali.

TAVOLA CVII.



Per li nominati art. 757 e 760 ad Alessio discendente dal figlio naturale spetterebbero i tre quarti dell'eredità di Lorenzo, e l'altro quarto a Geltrude, e Pietro parenti legittimi in parità di grado, col debito ad Alessio di conferire nelli tre quarti ciò che Alessandro avesse ricevuto dal padre Lorenzo in sua vita. Ma se durante la vita del detto di lui padre (ed egualmente se fosse la madre) avesse conseguito Alessandro metà delli detti tre quarti, o la metà di quella porzione a cui in tutti gli altri casi avesse diritto coll' espressa dichiarazione per parte del padre, che è sua intenzione di limitare la porzione del

figlio naturale a quella soltanto da esso in vita somministratagli, in tal caso il figlio naturale che avesse ricevuto questa metà con tale dichiarazione, o i suoi discendenti non potrebbero reclamare la loro quota alla morte del padre: e solo potranno reclamare il supplemento necessario a compire questa metà nel caso in cui fosse inferiore alla metà di ciò, che dovrebbe ricevere il figlio naturale al tempo della morte del padre, e ciò in forza del successivo art. 761. Eguale regola procederà in ogni altro caso simile, ed avrà luogo anche per essi la quota di riserva, e la riducibilità delle donazioni come faccio osservare nella seguente appendice. = Se la na-
„ tura reclama per gli illegittimi (dice il sig.
„ Treilhard nella sua esposizione de' motivi sul
„ titolo delle successioni) una porzione del pa-
„ trimonio paterno, l'ordine sociale si oppone
„ perchè la ricevano nelle stesse proporzioni, e
„ col medesimo titolo di quello, che i figli le-
„ gittimi . . . . Non sarà ad essi comune il
„ titolo di erede con i figli legittimi; i loro di-
„ ritti saranno regolati con una saggia modera-
„ zione, più estesi cioè quando il padre loro
„ non lascia, che de' collaterali, e più ristretti
„ quando lascia dei figli legittimi dei fratelli,
„ od ascendenti.

Da tale discorso ne viene, che la legge volle dare ai figli naturali una parte bensì minore di quella de' figli legittimi; ma che sarà sempre proporzionata anche nella riserva a quella accordata ai legittimi.

Infatti nel caso che il padre abbia tre figli legittimi, ed un figlio naturale, può disporre d'un quarto de' suoi beni riguardo ai legittimi, e meno un terzo del quarto disponibile per li riguardi della quota dovuta al naturale.

Egli è ben vero, che sembra opporsi il letterale dell'art. 913 della porzion disponibile, il quale non parla, che de'figli legittimi, e che la riduzione non può essere richiesta se non se da coloro a favor de' quali la legge ordinò la riserva; obbiezione, che si rende più forte dall' osservare che in niun articolo del Codice viene espressamente tolta al padre in faccia de' figli naturali la facoltà di disporre di tutti i suoi beni. Ma come lo spirito della legge forma l'essenzialità delle sue disposizioni, conviene indagare, e conoscere se ciò che non fosse sempre espresso negli articoli della legge, debbasi intenderlo implicito nel loro vero senso.

L' art. 913 permette le liberalità ai padri in sussistenza de' figli legittimi, e conseguentemente

ne sanziona una riserva per questi; ma l' art. 757 accorda ai figli naturali un dritto sui beni dei loro genitori tanto in concorso d' altri figli legittimi, che degli ascendenti, e collaterali, quanto niuno di questi sopravvivendo: dunque questo diritto è la loro quota dalla legge riservata, come la metà, li due terzi, e li tre quarti riservati in favore dei legittimi pel detto art. 913. Dunque se il padre, e la madre sono tenuti a lasciargli questa quota, sarà ristretta la loro libertà nella porzion disponibile fino alla concorrente quantità secondo i casi della quota dovuta.

Ma egli è neppur da dubitarsi, che anche a favor de' naturali non sussista la riserva? non è la natura che reclama questo dovere nel padre, e nella madre? e questa natura non è la madre comune sì ai legittimi, che ai naturali? ma la riserva dirà forse alcuno spetta agli eredi, essi non concorrono con questo titolo, e non hanno, che un credito sopra i beni dei genitori. Rifletto prima di tutto che la riserva dipende dal voto di natura e non dal diritto di successione: indi rispondo col sig. Levasseur alla pagina 56 se la legge non accorda loro comune coi figli legittimi il titolo di eredi, accorda per altro al figlio naturale una quota in quella porzione ereditaria,

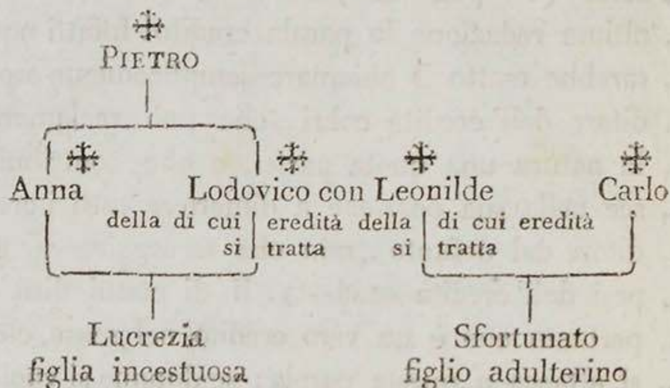
che avrebbe avuto se fosse stato legittimo. Ha il debito di conferire nella massa ereditaria ciò, che ha ricevuto per l'art. 760; può dal canto suo obbligare i legittimi alla collazione di quanto avessero ricevuto: dunque questi ha dei diritti a promuovere sulle cose donate per atto tra vivi dal di lui padre naturale: dunque ha la facoltà di esercire su tali cose il dritto di riserva, e con maggior ragione poi sugli effetti legati, avendo esso una quota dalla legge fissata sull' eredità de' suoi genitori.

„ Ma comunque questo non sia un dritto „ di successione, dice il sig. Levasseur alla pa- „ gina 59, ciò nulla meno vi si approssima di „ molto. Egli è come dice il testo una partecipa- „ zione alla successione; esso conferisce la fa- „ coltà di reclamare in natura una quota parte „ dei beni, è un dritto universale, e come tale „ obbliga al pagamento dei debiti. Dovrassi egli „ perciò qualificare questo diritto col nome di „ semplice credito?

„ L'art. 42 del titolo sulle successioni del „ progetto presentato al Consiglio di Stato gli „ attribuisce questo nome allorchè dice (discuss. „ tom. 2 pag. 256) che essi non hanno che „ un credito sui beni dei loro genitori defunti,

„ ma dietro le osservazioni del console Cambacères (ivi pag. 258) si evitò d'inserire nell' ultima redazione la parola credito. Infatti non „ sarebbe esatto il chiamare semplicemente creditore dell' eredità colui, che può reclamare „ in natura una quota parte, e che contribuisce nella sua porzione a dimettere tutti i creditori del defunto „ non che a soggiacere ai „ pesi dell' eredità suddetta. Il di costui diritto „ pertanto non è un vero credito nel senso, che „ si attacca a questa parola; se dunque si vuole „ persistere a dare a questo dritto sui beni dell' eredità il nome improprio di credito, bisogna „ convenire, che esso non ha somiglianza veruna con quello de' creditori, e perciò non è „ applicabile agli illegittimi la disposizione dell' art. 921 del Codice Napoleone, che toglie ai „ creditori la facoltà di domandare la riserva, „ e di approfittarne.

TAVOLA CVIII.



Per gli art. 762 763 764 alli suddetti figli vengono accordati i soli alimenti regolati a norma della facoltà del padre o madre, del numero, e della qualità degli eredi legittimi. Qualora poi il padre o la madre del figlio adulterino, od incestuoso gli avranno fatto imparare un' arte meccanica, o quando mentre vivevano gli avranno assicurati gli alimenti, detti figli non potranno proporre alcuna pretesa contro la loro eredità.

PARTE III.

Delle successioni irregolari.

TITOLO II.

Delle successioni dei genitori ai figli naturali morti senza prole.

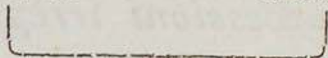
Per quella reciprocità naturale, che è tanto comune tra il padre, e la madre, e li figli, era ben giusto, che se li primi sono debitori alli secondi d'una quota dalla legge ad essi riservata; l'eredità di questi ultimi dovesse devolversi quando muojono senza prole a quelli da' quali ebbero l'esistenza e che gli avranno riconosciuti.

La disposizione dell'art. 765 provvede saggiamente alli casi, che potessero emergere nel proposito, ed il successivo art. 766 dispone in qual modo, ed a chi debba competere l'eredità del figlio naturale in caso di premorienza del padre, e della madre.

Le due tavole che susseguono, dimostrano in pratica queste disposizioni.

TAVOLA CIX.

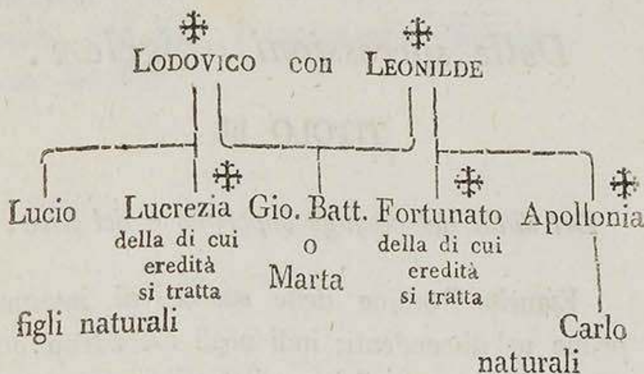
LODOVICO LEONILDE



✠ ✠
Fortunato o Lucrezia
figlio naturale
della di cui eredità
si tratta

Mancato senza prole il figlio naturale è devoluta la sua eredità a quel padre, o madre, che lo avrà riconosciuto, ovvero per metà a ciascuno di essi quando sia stato riconosciuto da entrambi, a senso del tit. VII capo III sezione II del lib. I del riconoscimento dei figli naturali: e ciò per disposizione dell' art. 765.

TAVOLA CX.



Se li suddetti figli naturali hanno ricevuto beni dal padre o madre premorti, ritornano questi, o il loro prezzo se alienati, in tutto, od in parte ancora dovuto, o l'azione di ricupera, che ad essi poteva competere, al fratello Gio. Battista o sorella Marta legittimi, in forza dell'art. 766; tutto il resto, che vi fosse nella loro eredità passa ne' loro fratelli, e sorelle naturali, o loro discendenti, cioè in Lucio, e Carlo rispettivamente.

PARTE III.

Delle successioni irregolari.

TITOLO III.

Dei diritti del conjuge superstite e del fisco.

Esaurito l'ordine delle successioni intestate prima ne' discendenti; indi negli ascendenti, poscia negli ascendenti, e collaterali unitamente, ed in fine ne' soli collaterali, siamo passati a riconoscere anche le successioni irregolari.

Fra queste dopo li figli naturali tengono il loro posto il conjuge, ed in suo luogo il fisco.

Il conjuge contribuisce a formar le famiglie, che somministrano li primi ordini delle successioni; il secondo colle leggi regolatrici assicura ai successibili i loro dritti. Era ben giusto, che anch' essi ottenessero un qualche compenso.

Se il conjuge non vede distribuita la sostanza a quelli della famiglia, ha la dolce lusinga di poterne partecipare, ed anche tale disposizione di legge può molto influire alla facilitazione dei matrimonj. Se niuno esiste, che raccolga per diritto una eredità, è ben giusto, che

questa appartenga al fisco, che può disporne in beneficenze, piuttosto che farla invadere da estranei, che non hanno alcuna relazione col morto intestato.

TAVOLA CXI.

✠		✠
LODOVICO della di cui eredità si tratta	con	LEONILDE della di cui eredità si tratta

Non esistendo parenti legittimi, e naturali in grado successibile, come abbiamo dimostrato nelle tavole precedenti, succede il conjuge sopravvivente, cioè Leonilde a Lodovico marito, s'esso è premorto, o Lodovico a Leonilde sua moglie se egli fosse sopravvissuto, in forza dell'art. 767.

In mancanza del conjuge si devolve l'eredità al fisco a norma della tavola successiva.

TAVOLA CXII.



Non sussistendo alla morte di Antonio il suo figlio legittimo, nè suoi ascendenti, o parenti collaterali in alcuna delle due linee paterna, e materna in grado successibile, a riserva di Leopoldo e Cesare, che sono fuori del duodecimo grado, l' ultimo, che dà diritto a succedere, co-

me prescrive l' art. 755: nè essendo sopravvissuti il figlio naturale, nè la moglie Lucrezia, succede all' eredità di Antonio il fisco per l'art. 767 ad esclusione di Leopoldo, e Cesare non successibili, e di qualunque altro parente esistesse per parte di Lucrezia conjuge, che come semplice affine di Antonio, non gli viene accordato dalla legge alcun diritto di successione alla di lui eredità.

PARTE IV.

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio a titolo di parentela.

TITOLO I.

Dei parenti legittimi.

II.

Dei naturali.

III.

Degli affini.

IV.

Degli adottivi.

PARTE IV.

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio a titolo di parentela.

Tutti i popoli inciviliti si accordarono nel vietare i matrimonj fra alcune determinate persone.

La stessa natura, la moralità de' costumi, l'onestà pubblica, ed altre mire politiche ne dettarono le leggi più o meno rigorose.

Sembrò strano in tutt'i tempi, anzi ispirò sempre orrore l'idea d'una unione matrimoniale tra quelli, che diedero l'esistenza, e gli altri, che la ricevettero. Non possono conciliarsi l'autorità ed i poteri degli uni, coi doveri, ed il rispetto degli altri. Le nozze tra queste persone si denominavano dai Romani nozze nefande ed incestuose, ed erano pure da quelle leggi proibite in infinito. Il titolo *de nuptiis* delle istituzioni di Giustiniano, e la legge dei digesti 53 *de ritu nuptiarum* ci somministrano luminosi documenti di queste antiche sanzioni. *Et si tales personæ inter se coierint, nefarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. Istit. de nuptiis.*

Nuptiæ consistere non possunt inter eas personas, quæ in numero parentum, liberorumve sunt, sive proximi sive ulterioris gradus sint, usque ad infinitum. L. 53 ff. de ritu nuptiarum.

Tale principio comune tanto ai legittimi, che ai naturali, si applicò pure a tutti quelli, che se non per ragione di sangue, ma per causa di nozze contraggono un' affinità, o per beneficio dalla legge accordato una parentela adottiva, per cui si pongono nella sede di padre, o di figlio, e quindi ne nacque il divieto assoluto tra ascendenti, e discendenti legittimi, o naturali, e gli affini nella medesima linea, e tra coloro, che si sostituiscono nel posto di padre, o di madre, o de' figli, e discendenti.

Un naturale pudore allontana pure questo legame tra i collaterali de' primi gradi; ma tra questi variò la legislazione secondo i tempi ed i costumi; anzi per lasciar luogo a delle modificazioni, quantunque la legge ne dettasse l' inibizione, ebbero sempre luogo delle dispense.

I Romani come ci indicano le leggi 54 55 dei digesti sotto lo stesso titolo *de ritu nuptiarum* proibivano le nozze non solo tra fratello, e sorella, cognato comunemente detto, colla cognata, zii, e nipoti; ma anche tra cugini germani,

e colla strettezza del modo di computare i gradi: dai sacri canoni fu ampliata l'inibizione fino ai parenti, ed affini costituiti in quarto grado canonico, che viene ad equivalere anche all'ottavo civile. Avevano luogo delle dispense per motivi particolari, ma questi non distruggevano quel generale divieto impediente la libertà de' matrimonj, che lo rende per tal motivo un contratto in certa maniera non cogli altri comune, poichè proibito fra alcune persone anche capaci di contrarre obbligazioni, quando gli altri contratti pure tra questi sono permessi.

Il maggiore, o minore bisogno di estendere famigliari alleanze, la necessità di contenere il costume pubblico, determinarono i legislatori a misure più o meno severe. Il nuovo Codice estende la libertà dei matrimonj ma ne limita le dispense.

Tra fratello, e sorella, cognato colla cognata, cioè fra quei gradi di affinità, che si formano colla sorella della moglie, e la moglie col fratello del marito, o fra quelli, che si pongono nel medesimo grado, è vietato il matrimonio; e così fra li gradi di parentela, che uniscono lo zio colla nipote, il nipote, e la zia, che di spesso tengono luogo di padre, e di madre, non

conviene, che fra essi sussista un legame tanto confidenziale, che gli farebbe dimenticare que' morali costumi, quella dipendenza, che tanto è necessaria nella piccola società che fra loro costituiscono le famiglie.

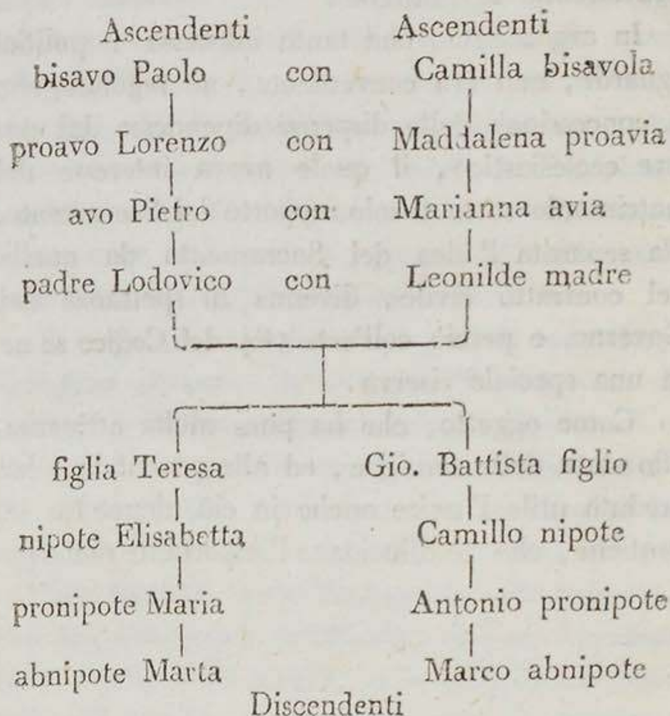
In argomento, che tanto interessa i politici riguardi, non era conveniente, nè regolare, che la concessione delle dispense dipendesse dal potere ecclesiastico, il quale aveva interesse nel matrimonio sotto il solo rapporto del Sacramento. Ma separata l'idea del Sacramento da quella del contratto civile, divenne di spettanza del Governo, e perciò coll'art. 164 del Codice se ne fa una speciale riserva.

Come oggetto, che ha pure molta attinenza allo stato delle famiglie, ed alle parentele, ho creduto utile l'unire anche in ciò alcune tavole pratiche, che ne dilucidano l'importante materia.

TITOLO I.

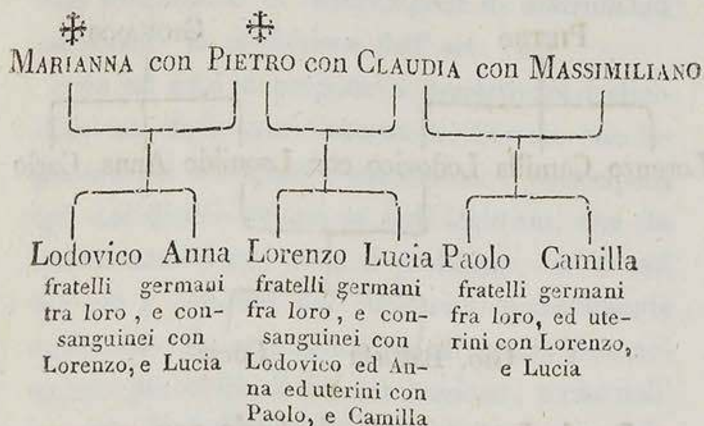
Dei parenti legittimi.

TAVOLA CXIII.



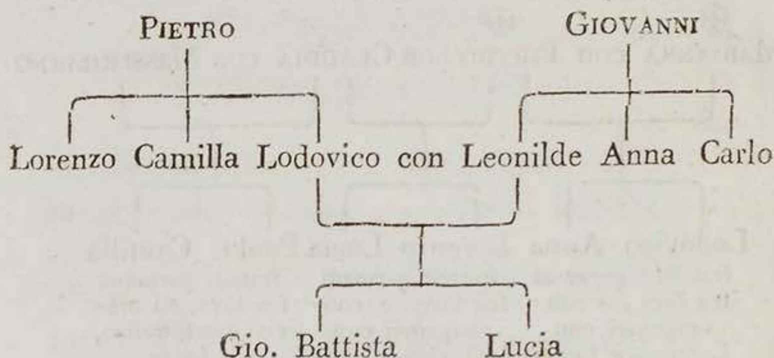
In forza dell'art. 161 tra il padre, e la figlia, tra il figlio, e la madre, l'avo, e la nipote, il nipote, e l'avia, e così fra tutti gli ascendenti e discendenti è proibito il matrimonio assolutamente.

TAVOLA CXIV.



Fra li suddetti fratelli è proibito il matrimonio, cioè tanto fra li germani fra loro, quanto tra germano con sorella consanguinea o uterina, e tra consanguineo, o uterino con sorella germana art. 162.

TAVOLA CXV.



Lo zio Lorenzo e lo zio Carlo non possono ammogliarsi colla nipote Lucia, e così Gio. Batt. nipote non può ammogliarsi colle zie Camilla, ed Anna, in forza della disposizione dell' art. 163.

E' riservato nondimeno al Governo coll' art. susseguente 164 di poter togliere per cause gravi le proibizioni prescritte nell' articolo precedente. A tale riguardo però reputo utile di far conoscere, quale debba essere la risoluzione del caso particolare che può emergere di sovente nella lusinga di ottenere la dispensa a senso del suddetto art. 164, che tanto può influire ai diritti di successione.

Si supponga, che da Lucia nipote collo zio Lorenzo, o dalla zia Camilla col nipote Gio.

Battista sia nato un figlio da copula precedente alla permissione di congiungersi in matrimonio nonostante la proibizione dell' art. 163.

In tal caso si propone a decidere del destino di questo figlio nato incestuoso. Diverrà esso legittimo pel susseguente matrimonio? parteciperà egli dei diritti comuni ai figli legittimi, che da questo nascessero? ecco il problema, ch' io mi accingo a risolvere per prevenire possibilmente anche un tale emergente, che di spesso può accadere per colpa di umana passione, e che nell' inganno di lusinghiero evento diverso, o potrebbe riuscire troppo doloroso al cuore de'genitori, e fatale a quell' infelice, che fosse nato da consimile unione; o che sarebbe sovversivo dei diritti dei figli nati dal susseguito matrimonio, e degli altri parenti legittimi.

Alcuni sono d'avviso, che questo figlio pel successivo matrimonio divenga legittimo, e conseguentemente acquisti tutti i diritti di figlio legittimo.

Dicono essi; come il susseguente matrimonio toglie agli altri figli naturali il primo stato d'incertezza, e d'illegittimità, e li rende paralelli in diritto coi figli nascituri dal contratto matrimonio tra il padre, e la madre comuni; così

questo cancella la macchia d'incestuoso d'un figlio nato dalla nipote collo zio, o dalla zia col nipote prima del matrimonio; tolto l'impedimento dalla dispensa del governo, sono repristinati li suoi genitori nella libertà di unirsi con nuziale legame, come qualunque altra persona che non abbia impedimento; e non devesi più classificare il figlio fra gli incestuosi; ma viene ad essere rimesso nella classe dei figli puramente naturali nati da persone fra le quali non sono proibite le nozze, e che per vigor della legge possono essere mediante il susseguente matrimonio legittimati. Soggiungono inoltre, che se il governo può togliere la proibizione per cause gravi, questo errore di umanità deve essere certamente annoverato per uno de'gravi motivi atto ad ottenerne la dispensa, per poter in tal modo stender un velo all'immoralità del costume, e toglier lo scandalo di famiglia, ed in faccia di tutti, che sussisterebbe se tale dispensa non importasse anche l'effetto della legittimità de'figli antecedentemente nati fuori di matrimonio. Qual assurdo non ne deriverebbe da un effetto contrario? a quel figlio a di cui causa si ottenne la grazia da' suoi genitori di unirsi in legittima congiunzione, non sarà questa grazia in modo

alcuno proficua? esso rimarrà macchiato del fallo di quelli, che per loro corruttela gli dieder la vita? resterà oscuro in faccia alla società, non acquisterà alcun diritto sulla proprietà della famiglia, ed essi dovranno aver sempre in lui presente il testimonio del loro delitto? egli vedrà i suoi fratelli secondogeniti a godere della paterna, e materna sostanza, dei diritti, e degli onori attribuiti alla legittimità; e rivolgendosi a se stesso si troverà disonorato senza famiglia a combattere colla miseria, od a mendicare servilmente un alimento, o un'arte meccanica, maledicendo coloro da' quali ricevette l'esistenza? i dolenti suoi genitori saranno ridotti a rimirare il frutto del primo amore in questo loro figlio, e saranno costretti a soffrire la crudele di lui situazione senza potere cambiare il suo stato civile, ed a piangere amaramente con lagrime di sangue l'errore da essi commesso? qual barbara catastrofe riuscirebbe questa per una famiglia?

Questi, ed altri ragionamenti si potrebbero introdurre a sostenimento del parere di quelli che opinassero a favore del figlio nato da incesto: ma non potranno mai bastare a persuaderci, che questi possa essere legittimato pel susseguente matrimonio, ed acquisti in conseguenza di esso i diritti di figlio legittimo.

Ad un cuore sensibile sembrerà forse strano, che la legge condanni ad una pena il figlio innocente per la colpa non sua, ma de' suoi generanti. La legge però risguarda quella intiera società per cui è fatta, non l' individuo: provede al pubblico bene, nè si cura del mal d' un privato: tutto sacrifica alla moralità de' costumi senza cui non può sussistere ben regolato un governo: punisce, e non premia il delitto, e coll' esempio previene le altrui mancanze. Guai se la legge in ciò fosse indulgente! Per salvare un figlio dall' infamia d' incestuoso verrebbe a permettere, ed a rendere più frequenti tali nefande unioni, e la trasgressione della legge: d'altronde la sua severità pone in guardia anche li meno accostumati a non far nascere degli infelici.

I Romani colla novella 89 al capo ultimo toglievano al figlio incestuoso persino gli alimenti per far sentire a coloro che ne sono la causa la gravità del delitto nella punizione persino dei nati che ne sono l' effetto. = *Ex complexu nefario, aut incesto, seu damnato, liberi nec naturales sunt nominandi, omnis paternæ substantiæ indigni beneficio, ut nec alantur a patre.* =

Il Codice Napoleone non segna una disposizione così inumana in sacrifizio dell' innocenza.

Accorda loro gli alimenti, o almeno vuole, che il padre o la madre gli faccia imparare un'arte meccanica: ma ne proibisce la legittimazione pel susseguente matrimonio.

Il letterale della legge non può esser più chiaro nel caso in questione: il suo senso non può essere diversamente interpretato: anzi l'art. 331 del Codice colpisce li soli figli incestuosi nati da zia col nipote, o dalla nipote collo zio.

La legge così si esprime nel detto articolo = *i figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl' incestuosi, e gli adulterini, potranno essere legittimati mediante il susseguente matrimonio de' loro padri, e delle loro madri* = comprende adunque tutti i figli naturali, ma eccettua dal godimento di un tal beneficio li nati da incesto ponendoli alla stessa condizione degli adulterini. Non bastano forse queste chiare espressioni della legge per non lasciar dubbio alcuno sul destino degli incestuosi? Colla dispositiva la legge favorisce i naturali; coll' eccezione colpisce gl' incestuosi a' quali non vuole accordare la legittimazione come figli del delitto: ma ancorchè in tal modo distinto non si spiegasse la legge, ancorchè non vi fosse scritta la particolar eccezione alla regola generale, chi potrebbe intenderla in

senso diverso? chiude l'articolo coll'assoggettare anche i figli naturali al legale riconoscimento dei loro padri e madri prima o nell'atto stesso della celebrazione del matrimonio, senza la qual condizione non possono essere legittimati. Proibisce col successivo art. 335 il riconoscimento dei figli nati da incesto, conseguentemente non può essere a loro favore eseguita la condizione da cui dipende il benefizio della susseguente legittimazione, e perciò nemmeno si potrà dubitare della loro certa esclusione in forza del chiaro sentimento della disposizione del suddetto art. 331. Ma se nè la lettera, nè il senso della legge fossero sufficienti a persuadere chiunque opinasse al contrario, che mi si potrà rispondere qualora si riconosca, che il detto articolo colpisce anzi unicamente i figli incestuosi nati dalla nipote collo zio o dalla zia col nipote?

Sono proibite le nozze tra parenti in linea retta all' infinito; sono assolutamente vietate fra i primi gradi collaterali di fratello, e sorella cogli art. 161 e 162; nè per questi gradi può mai aver luogo il susseguente matrimonio per dispensa, e perciò i figli nati da simili copule rimangono sempre incestuosi, perchè nati da parenti fra i quali è vietato assolutamente il matrimonio.

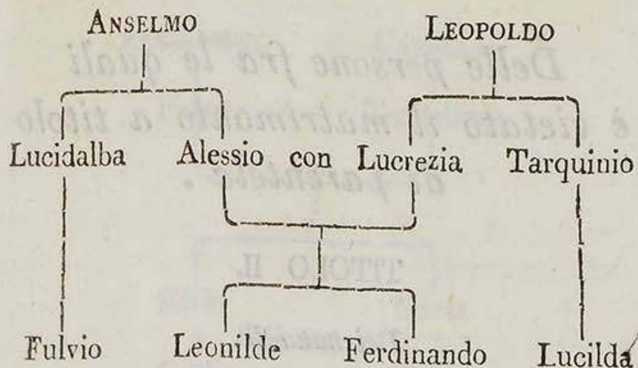
L'art. 331 per conseguenza, che non parla, che de' figli nati fuori di matrimonio, ma per altro di quelli nati da persone che possono susseguentemente contrarlo, eccettuando gl' incestuosi, non può intendere di escludere dal beneficio della legittimazione, che li soli figli nati da zii, e nipoti, ch'è l' ultimo grado in cui il matrimonio è proibito, ma il solo in cui può essere accordato per dispensa del governo, giacchè pei gradi ulteriori incominciando dai figli de' fratelli o sorelle non vi è più proibizione, e conseguentemente nemmeno più incesto.

Convinti che la legge parla unicamente di questo caso, qual forza potrà più attribuirsi all' obbietto, che si volesse introdurre, che potendo il governo togliere l' impedimento tra zii e nipoti per gravi cause, resti coll'accordata dispensa tolta anche la macchia d' incestuoso ai figli nati prima da questi parenti.

Tale ragionamento prima di tutto potrebbe aver luogo per modificare, od altrimenti regolare la sanzione della legge, ma non a legge fatta, dopo cui non resta che il dovere di religiosamente osservarla. Secondariamente il grave motivo può consistere nella continuazione dello scandalo di convivenza tra questi parenti, e nella nuova generazione di altri figli del delitto.

Infatti si rimarchi la bontà della legge nelle sue prime espressioni; essa parla di figli nati, cosicchè sembra, che non voglia comprendere li figli puramente concepiti, che accordato il susseguente matrimonio nascono all'ombra di esso. Quando è nato, il delitto è perfezionato; è reso palese, e la legge indulgente non farebbe che dar adito ad accrescere il numero degli infelici; quando non è nato, la permissione del matrimonio può derivare appunto dal grave motivo di allontanare alla pubblica cognizione un errore non manifestato, e che dal matrimonio viene ad essere sanato senza far retroagire la legge, che con provida politica disposizione salva l'utile suo scopo della moralità dei costumi. Rigoroso il legislatore nel punire il delitto consumato, è padre benefico nell'allontanarne la frequenza; un innocente n'è fatalmente la vittima, ma pel bene di tanti altri suoi simili, che possono essere tolti all' infamia o da riflessioni di umanità prima di commettere il fallo nei più sensibili, o dalla sollecita cura di ottenere la dispensa del governo pel susseguente matrimonio prima della nascita loro; e così salvar in questi innocenti effetti d' una violenta passione il loro stato civile, e sottrarre se stessi dalla pubblicità della loro immorale condotta.

TAVOLA CXVI.



A Fulvio, e Leonilde; a Ferdinando, e Lucilda fuori del grado di fratello, e sorella, di zii, e nipoti, che sono cugini in quarto grado, non è proibito di contrarre matrimonio, al contrario del diritto Romano che non solo in tal grado, ma anche fra persone più remote di Fulvio in confronto di Leonilde, e di Ferdinando in confronto di Lucilda o viceversa era proibito il matrimonio per la ragione che ai Romani era vietato fino al quarto grado canonico inclusivamente, ed i gradi canonici si contavano dal più remoto delli due contraenti fino allo stipite comune senza discendere all' altro: cosicchè se tutti due erano in parità di grado cioè in quarto grado lontani dallo stipite, il matrimonio veniva ad essere vietato tra persone costituite in parentela di otto gradi civili.

PARTE IV.

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio a titolo di parentela.

TITOLO II.

Dei naturali.

TAVOLA CXVII.

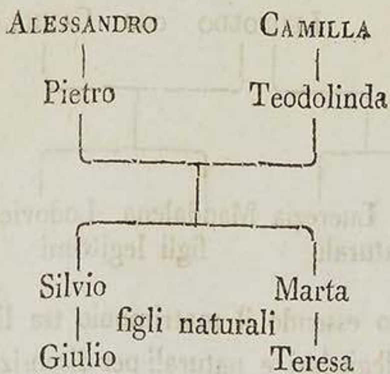
ALVISE CASSANDRA

Anselmo Florida

figli naturali

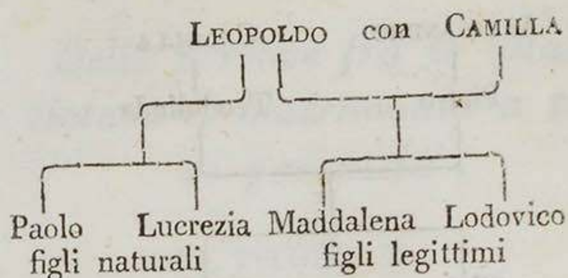
In forza dello stesso art. 161 Alvise non potrà ammogliarsi con Florida sua figlia naturale, ed Anselmo con Cassandra sua madre naturale costituiti fra essi in linea retta.

TAVOLA CXVIII.



Secondo le disposizioni del citato art. 161 Giulio, e Teresa costituiti in linea retta con Camilla, e con Alessandro non possono tra essi contrarre matrimonio per essere gli uni discendenti, e gli altri loro ascendenti, ed eguale regola procederà in qualunque altro grado suscettibile di matrimonio fra essi in linea retta.

TAVOLA CXIX.



Vietato essendo il matrimonio tra li fratelli, e sorelle legittimi e naturali per disposizione dell' art. 162. Paolo non potrà ammogliarsi con Lucrezia sua sorella naturale, nè con Maddalena altra sorella figlia di legittimo matrimonio. Egualmente è vietato a Lodovico di prendere in isposa Lucrezia.

Il Codice quanto ai naturali non estende ulteriori proibizioni riguardo al matrimonio.

N. V.

Albero Genealogico dimostrativo dei gradi della parentela di Affinità.

	Consanguinei del marito Lodovico	IV Bisavo Bisavola	Affini colla moglie Leonilde	Affini col marito Lodovico	IV Bisavo Bisavola	Consanguinei della moglie Leonilde	
		III Proavo Proavia			III Proavo Proavia		
		II Avo e Avia			II Avo Avia		
		I grado Padre, e Madre			I grado Padre, e Madre		
	II grado Fratello Sorella di Marito	Lodovico Figlio Marito	in seconde	nozze con	Leonilde Figlia Moglie	II grado Fratello Sorella di Moglie	
Consanguinei del marito Lodovico	III Figli, e Nipoti di Marito	I grado Figlio Figlia di prime nozze			I grado Figlio Figlia di prime nozze	III Figli e Nipoti di Moglie	Consanguinei della moglie Leonilde
Affini *con la moglie* Leonilde	IV Nipoti e Pronipoti di Marito	II Nipoti di P. N.	Consanguinei col marito Lodovico	Consanguinei della moglie Leonilde	II Nipoti di P. N.	IV Nipoti, e Pronipoti di Moglie	Affini col marito Lodovico
	V Pronipoti Abnipoti di Marito	III Pronipoti di P. N.	Affini con la moglie Leonilde	Affini col marito Lodovico	III Pronipoti di P. N.	V Pronipoti Abnipoti di Moglie	
		IV Abnipoti di P. N.			IV Abnipoti di P. N.		

PARTE IV.

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio a titolo di parentela.

TITOLO III.

Degli affini.

TAVOLA CXX.

suocero Pietro		Catterina suocera
|		|
genero Lodovico	con	Leonilde nuora

Vietato il matrimonio in linea retta tra tutti gli ascendenti, e discendenti legittimi o naturali non solo, ma fra gli affini nella medesima linea; Lodovico con Catterina madre della sua sposa, ed egualmente Pietro con Leonilde, non potranno contrar matrimonio, essendo il suocero con la nuora, il genero con la suocera costituiti fra loro in primo grado d' affinità nello stesso grado del padre, e della madre coi proprj figli, a senso sempre dell' art. 161 a cui si avrà rapporto anche per altri casi consimili.

TAVOLA CXXI.

prime nozze — seconde nozze — prime nozze

✠ MARIANNA con PIETRO con CATTERINA con CARLO ✠

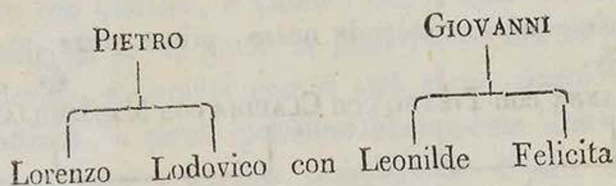
padri | gno — matri | gna

Lodovico
figliastro di Catterina

Leonilde
figliastra di Pietro

Conformemente alla tavola precedente, all' art. 161 fra Pietro patrigno, e Leonilde figliastra, o Lodovico figliastro, e Catterina matrigna affini di primo grado in linea retta è proibito il matrimonio; anche per altri casi consimili si avrà rapporto al detto art. 161.

TAVOLA CXXII.



Proibito essendo il matrimonio tra gli affini costituiti nello stesso grado di fratelli, e sorelle, non può conseguentemente ammogliarsi Lorenzo con Leonilde nel caso, che il marito Lodovico di lui fratello fosse premorto: e parimenti resta vietato il matrimonio tra Lodovico, e Felicita nel caso di premorienza di Leonilde: ma tra Lorenzo, e Felicita non sussiste alcun impedimento: procede tale decisione dal disposto dell' art. 162, a cui dovrà sempre aversi riguardo anche in materia di affinità non esistendo ulteriori disposizioni.

TAVOLA CXXIII.

prime nozze seconde nozze prime nozze

✠ ✠

MARIANNA con PIETRO con CLAUDIA con MASSIMILIANO.

Lodovico Camilla

A colpo d' occhio, vietato essendo il matrimonio in linea trasversale anche tra quelli, che si trovano costituiti nel medesimo grado di fratelli, e sorelle, sembrerebbe, che Lodovico figlio di Pietro del primo letto, e Camilla pur figlia di Claudia, ma del suo primo matrimonio con Massimiliano, che si veggono costituiti nel grado di fratello, e sorella a causa del secondo matrimonio successo tra Pietro, e Claudia loro rispettivi genitori, non potessero tra essi contrar matrimonio, ma appunto perchè mi parve, che un tal equivoco potrebbe insorgere, volli configurare la suddetta tavola a rischiarimento di qualsiasi sofistica dubbietà.

Ristretta, e confinata la parentela di affinità alli soli parenti del marito colla di lui moglie, ed a quelli di essa col marito, in modo, che niun legame di affinità sussiste tra li rispettivi

parenti, ne viene in conseguenza, che Lodovico con Claudia, e Camilla con Pietro saranno affini di primo grado in linea retta: ma tra Lodovico, e Camilla non vi sarà alcun vincolo di affinità, e perciò potranno liberamente unirsi in matrimonio; mentre considerando l' art. 162 questo si esprime bensì esser vietato tra quelli, che trovansi nel medesimo grado di fratelli, e sorelle: ma vi premette la parola *affini*, cosicchè vi appone due condizioni che divengono ambedue necessarie, onde abbia luogo la proibizione, cioè che siano prima congiunti per affinità, indi nel grado di fratelli, e sorelle, e conseguentemente mancando in Lodovico, e Camilla la prima condizione cessa l'inibizione, che n'è la conseguenza. Infatti anche il diritto Romano nel § 8 del tit. X. lib. 1 delle istituz. di Giustiniano, *de nuptiis*, la decide così: *mariti tamen filius ex alia uxore, et uxoris filia ex alio marito, vel contra, matrimonium recte contrahunt, licet habeant fratrem, sororemve ex matrimonio postea contracto natos*.

PARTE IV.

Delle persone fra le quali è vietato il matrimonio.

TITOLO IV.

Degli adottivi.

TAVOLA CXXIV.

adottante Redolfo	Cleopatra adottante
|	|
adottiva Adelaide	Eugenio adottivo

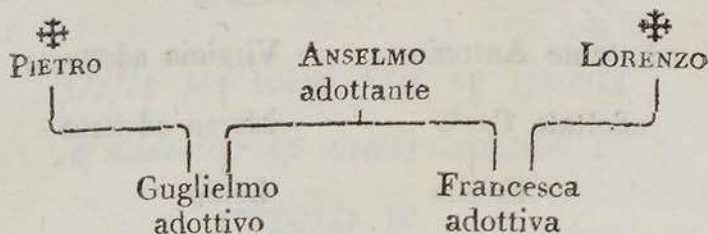
Per disposizione dell' art. 348 gli adottati possono rimanere nella famiglia loro naturale. Essi vi riconservano tutti i loro diritti. A tal condizione sono dunque Adelaide, ed Eugenio verso le loro rispettive famiglie, ma tuttavia è loro proibito il matrimonio col loro padre e madre adottanti, cosicchè Adelaide figlia adottiva non potrà sposare Redolfo padre adottante, nè Eugenio Cleopatra, come quelli, che si sostituiscono in linea retta nei gradi di padre, di madre, e di figli.

TAVOLA CXXV.

adottante Antonio	Virginia adottante
|	|
adottato Paolo	Marco adottato
|	|
Emilia	Lellio
	|
	Leopoldo

Nella specie quì indicata ha luogo la decisione stessa della tavola antecedente pel detto art. 348. Antonio adottante non potrà contrar matrimonio con Emilia figlia, e discendente di Paolo suo figlio adottivo, e così è vietato tra Virginia adottante di Marco, e Leopoldo di lui discendente.

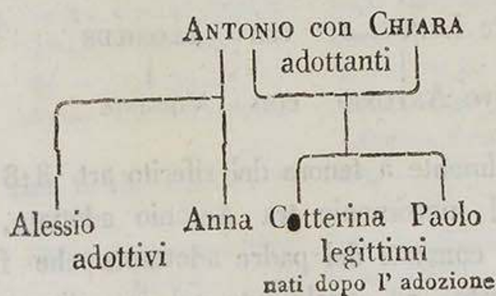
TAVOLA CXXVI.



In forza del medesimo art. 348 è inibito il matrimonio tra Guglielmo, e Francesca figli adottivi della stessa persona di Anselmo loro padre adottante.

Posta al confronto tale disposizione con l'altra, che lo permette tra due figliastri, ne risulta la ragionevolezza dei diversi motivi, a cui appoggiano queste due decisioni respettivamente. Nel caso presente Anselmo si forma padre di entrambi, e pel valor della legge i figli adottivi prendono posto di figli legittimi, e conseguentemente divengono fratelli tra di loro civilmente. Dunque per legge civile non può esser loro permesso il matrimonio. Due figliastri sono figli di padre, e madre diversa: pel matrimonio de' loro genitori si collocano nell'apparente sede di fratelli, ma sostanzialmente non lo sono nè per natura, nè per legge, e per conseguenza niuna ragione vi sarebbe per impedire il matrimonio tra essi.

TAVOLA CXXVII.



Consona ella è decisione di questa tavola a quella della tavola precedente; anzimaggiormente appoggiata a più ragionevole motivo. Perciò sempre in relazione al nominato art. 348 resta proibito il matrimonio tra il figlio adottivo Alessio, e Catterina figlia legittima, come pure tra Paolo figlio legittimo ed Anna figlia adottiva. In fatti gli adottivi sono figli della legge, ed i legittimi sono sanzionati dall' immutabile principio di natura, e dalla legge medesima. Se il matrimonio è vietato tra due adottivi, molto più doveva essere inibito tra gli adottivi, e li figli legittimi, e naturali, che hanno per così dire un vincolo maggiore coi primi mediante il loro padre anche naturale.

TAVOLA CXXVIII.

adottante LODOVICO con LEONILDE
| |
adottivo ANTONIO con VIRGINIA

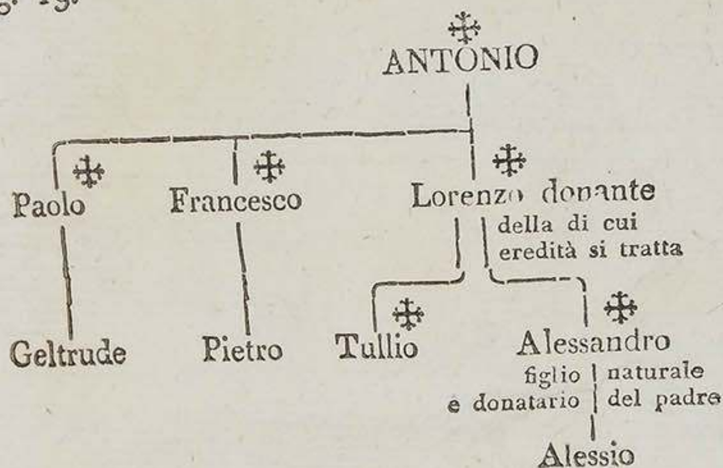
Finalmente a tenore del riferito art. 348 è inibito il matrimonio tra Antonio adottato, e Leonilde consorte del padre adottante che fosse premorto, ed egualmente nel caso di premorienza di Leonilde, e di Antonio è pure proibito tra Lodovico padre adottante, e Virginia consorte del figlio adottato.

La legge in materia de' figli adottivi non estende più oltre le sue disposizioni relativamente agli impedimenti per potere contrar matrimonio. Infatti sempre analoga alli proprj principj, limitata l'adozione ad un contratto personale tra l'adottante, e l'adottato, non si doveva estenderne l'inibizione se non se tra le persone, che hanno un'immediata relazione con essi. Provveduto in tal forma bastantemente alli riguardi di pudor naturale, e del costume pubblico, non resta angustiata la libertà degli uomini di allearsi in famiglie, che tanto influiscono alla prosperità dello Stato.

FINE.

ERRATA	CORRIGE
Pag. 17 lin. 9 pochi cenni la	pochi cenni soltanto la
48 -- 23 intendesi	intendersi
52 — 4 di tre, o	di due, tre, o
157 — 6 a Terzio l'altra	a Terzio, discendente da Giulio, l' altra
idem — ult. Andrea, e Carlo	Andrea figlio di Camillo, e Carlo
162 — 9 rappresentanti Modesto	rappresentanti Lucio, e Modesto
164 — 23 l'anno 1808	l' anno 1806
168 — 24 vennero posti in isbaglio gli asterischi incominciando in principio di questa linea alle parole *di più* sino alla linea 24 che termina *successibili* dell' altra pag. 169 che segue	
169 — 13 con cui la legge li chiama a succedere	*con cui la legge li chiama a succedere*
172 — 24 somministrarono	somministrano
241 — 13 esteri	esseri
242 — 7 istruzione	instituzione
idem — 20 documenti	monumenti
243 — 1 e 2 da viste politiche	da altre viste politiche
258 — 16 Ritenute	Ritenuto
259 — 11 vengono	vengano
265 — 7 di comunione	di comune
327 — 2 anzimaggiormente	anzi maggiormente

Alla Tavola CVII. pag. 284, non conforme all'originale per equivoco della copia che servì alla stampa, alla decisione, relativa alle Tavole CIV. e CVI. ed all' Albero genealogico N. I. pag. 19.





NUOVO
TRATTATO
PRATICO
DELLE
SUCCESSIONI
INTESTATE
SECONDO
IL CODICE
NAPOLEONE.

tre al padre suddetto l'usufrutto d'un terzo dei beni, a quali non succede in proprietà, e che passano come so

dell'altra linea

mente a favor

dente superstite

Questo iden

riportato nella

le leggi compo

no XI. dalla st

Ma con pace d

deciso con sovv

nefizio della rap

Essi così.

„ Ritenuto il

„ 43 (del nost

„ Francesco si

„ Cassiano, e

„ spettar deve

„ l'altra metà

„ sembra, che

„ Codice 742)

„ padre, e ciò

„ materno.

Veramente

passarlo sotto s





La rappresentazione pel citato art. 742 del Codice è ammessa unicamente in favore de' figli,

a cui vuol

udenti da

madre di

tta, non

atelli del

sono fra-

di Mi-

l Angelo,

mente col-

ancesco.

nella tavola

n caso con-

il dritto

on ho cre-

ntese, che

, ne'quali

pregiudizio

uncie fatte

in forza

ueste dispo-

rivanti dal

aterali, de'

dichiarare